



COMUNE DI SILEA
Provincia di Treviso



P.A.T.

Elaborato



NORME TECNICHE

Elaborato adeguato alla D.C.C. n. 45 del 26/11/2014 e alle prescrizioni dei pareri:

- Consorzio di Bonifica Piave del 08/11/2013
- Unità di Progetto Genio Civile di Treviso del 30/01/2014
- D.G.C. n. 64 del 25/06/2015
- Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile del 04/08/2014
- Sezione Urbanistica Regione Veneto, Decreto n.124 del 16/12/2015
- Commissione Regionale VAS, Parere n.40 del 24/02/2016
- D.G.P. n. 160 del 8/08/2016

PROGETTAZIONE P.A.T.

UFFICIO DI PIANO
Antonio Vedelago
Marco Mori

TOMBOLAN & ASSOCIATI
Piergiorgio Tombolan
Raffaele Di Paolo
Ivan Moresco
Collab: Ludovico Bertin

D.P.A.STUDIO ASSOCIATO
Ivan De Pieri
Federico De Pieri

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Giovanni Campeol – Cristina Benvegnù – ALIA SOCIETÀ

ANALISI AGRONOMICHE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Claudio Corrazzin

VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Giuliano Zen

ANALISI URBANISTICHE, QUADRO CONOSCITIVO E COORDINAMENTO INFORMATICO

Ivan De Pieri – Federico De Pieri - D.P.A.STUDIO ASSOCIATO

ANALISI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE- Valerio Spagna – Roberto Lovat

IL SINDACO
Silvano Piazza



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE	3
Art. 1 - Contenuti del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)	3
Art. 2 - Disciplina del P.A.T.	3
Art. 3 - Elaborati del P.A.T.	4
Art. 4 - Disposizioni transitorie	4
Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali	4
Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali	5
Art. 7 - Norme specifiche per il P.I.	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO	6
CAPO 1 - VINCOLI, BIODIVERSITÀ, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE, FASCE DI RISPETTO	6
Art. 8 - Vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce di rispetto	6
Art. 9 - Vincoli paesaggistici, archeologici, monumentali	6
Art. 10 - Vincolo Sismico	7
Art. 11 - Biodiversità	7
Art. 12 - Pianificazione di livello superiore	8
Art. 13 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto	9
CAPO 2 – INVARIANTI	14
Art. 14 - Invarianti	14
Art. 15 - Invarianti di natura ambientale	14
Art. 16 - Invarianti di natura paesaggistica	15
Art. 17 - Invarianti di natura agricolo-produttiva	16
Art. 18 - Invarianti di natura storico-monumentale	17
CAPO 3 - FRAGILITÀ	19
Art. 19 - Fragilità	19
Art. 20 - Compatibilità geologica	19
Art. 21 - Zone di tutela	20
Art. 22 - Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica	21
CAPO 4 - TRASFORMABILITÀ	25
Art. 23 - Trasformabilità	25
Art. 24 - Centri storici, ville venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V. e edifici e complessi di valore monumentale testimoniale	25
Art. 25 - Aree di urbanizzazione consolidata	29
Art. 26 - Ambiti dell'edificazione diffusa	29
Art. 27 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo	30
Art. 28 - Contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi	31
Art. 29 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia	31
Art. 30 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	35
Art. 31 - Opere incongrue ed elementi di degrado	36
Art. 32 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza	36

**P.A.T. – PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

Art. 32 bis - Invasi artificiali - casse di espansione	42
Art. 33 - Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di inquinamento	37
Art. 34 - Azioni strategiche del sistema relazionale	38
Art. 35 - Perequazione, credito edilizio e compensazione	39
Art. 36 - Coni visuali del paesaggio fluviale del Sile	40
Art. 37 - Rete ecologica	40
Art. 38 - Territorio agricolo	42
Art. 39 - Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS	44
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)	45
Art. 40 - Disciplina degli A.T.O.	45
Art. 41 - Dimensionamento del P.A.T.	45
Art. 42 - Dotazione di aree per servizi	47
Art. 43 - Trasformazione della zona agricola	48
Art. 44 - Insiemi di A.T.O. e schede normative	48



Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 - Contenuti del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Silea è redatto con i contenuti di cui all'art.13 della L.R.11/2004.

La disciplina del P.A.T.:

- a. recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale, regionale e provinciale);
- b. definisce le "regole" per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi, per raggiungere:
 1. obiettivi generali, ovvero finalità generali condivise che il Comune intende raggiungere attraverso il P.A.T. nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
 2. obiettivi locali: obiettivi specifici da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).

Rispetto agli obiettivi di cui al comma precedente il P.A.T. opera scelte progettuali di tipo:

- a. strutturale, ovvero orientate a conformare un'organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;
- b. strategico, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.

Art. 2 - Disciplina del P.A.T.

La disciplina per l'assetto del territorio comunale si articola in disposizioni generali e disposizioni locali.

Le disposizioni generali sono riferite alle componenti dei sistemi che strutturano e rappresentano il territorio comunale, come dettagliato all'art. 5.

Le disposizioni locali sono riferite a contesti territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, insediative e funzionali, denominati A.T.O.

Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda.

Il Piano degli Interventi (P.I.), con riferimento ai compiti e contenuti di cui alla L.R. 11/2004, sviluppa e precisa le scelte delineate dal P.A.T., con cui costituisce il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.):

- a. indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare;
- b. indicando le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni;
- c. suddividendo il territorio comunale in zone territoriali omogenee.

Il Comune, in riferimento all'art.6 del P.T.C.P., per garantire nel tempo l'adeguatezza del quadro conoscitivo e la sostenibilità dello sviluppo programmato dal P.A.T., e all'occorrenza adottare le opportune misure di riequilibrio, programma un monitoraggio almeno triennale dello stato di attuazione del P.R.C..

Per la formazione del P.I. è prevista la possibilità di ricorrere a:

- a. programmi complessi che coinvolgano una pluralità di soggetti sia pubblici che privati;
- b. accordi pubblico-privato di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04;
- c. applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. può avvenire in più fasi successive, attraverso più P.I. che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni P.I. è tenuto ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso, valutando le priorità in base ai seguenti criteri:

- a. salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
- b. integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
- c. tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento;
- d. minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;
- e. riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.

I riferimenti ad atti legislativi, o di indirizzo regionali, posti all'interno delle presenti norme tecniche si intendono ai testi vigenti.



La simbologia grafica riportata nelle tavole del P.A.T. è da ritenersi indicativa; è affidato al P.I. il compito di precisare tali indicazioni senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

Art. 3 - Elaborati del P.A.T.

Il P.A.T. è formato dai seguenti elaborati:

- a. relazione tecnica;
- b. relazione di progetto;
- c. relazione sintetica;
- d. norme tecniche;
- e. elaborati grafici in scala 1:10.000:
 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
 - Carta delle invarianti;
 - Carta delle fragilità;
- 4a. Carta della trasformabilità - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.);
- 4b. Carta della trasformabilità - Valori e tutele, Azioni strategiche;
- f. quadro conoscitivo di cui all'art.10 della L.R.11/2004;
- g. studio di compatibilità idraulica.

Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli elaborati del P.A.T. valgono le seguenti regole:

- a. tra il testo delle Norme Tecniche e gli elaborati grafici, prevale il testo;
- b. tra gli elaborati di cui alle lettere d) o e) e quelli di cui alla lettera f), prevalgono quelli di cui alle lettere d) o e).

Gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), f) e g) non hanno valore normativo.

La correzione di errori materiali negli elaborati del P.A.T. ed un adeguamento degli stessi a seguito di approfondimenti conoscitivi dello stato di fatto e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo in fase di redazione del P.I. o a prescrizioni e vincoli della pianificazione sovraordinata non costituisce variante al P.A.T..

Le indicazioni grafiche contenute nella citata tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4 - Disposizioni transitorie

Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, prima della redazione del P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R.11/04, devono rispettare le previsioni del P.R.G. vigente per le parti compatibili con il P.A.T.

Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali

Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il P.A.T. considera i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti:

- a. sistema geologico, idrogeologico e idraulico;
- b. sistema ambientale e paesaggistico;
- c. sistema insediativo;
- d. sistema relazionale.

Per ciascun sistema il P.A.T. individua i principali elementi costitutivi e ne specifica ed articola le scelte progettuali definendo:

- a. vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale di livello superiore, elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto;
- b. invariante;
- c. fragilità;



- d. valori e tutele;
- e. azioni strategiche.

Le disposizioni di cui al punto precedente, lettera a) hanno valenza di vincolo, le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) hanno valenza di prescrizione per le sole parti espressamente definite come tali nella rispettiva disciplina.

Le disposizioni sopra elencate devono essere integrate con le disposizioni date per i singoli A.T.O. di cui al tit. IV.

Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali

Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), tenuto conto delle Unità di Paesaggio definite dal P.T.C.P..

La disciplina di ciascun A.T.O. fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole, insediative e produttive presenti.

Art. 7 - Norme specifiche per il P.I.

Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.

Il P.I. deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.

Il primo PI esteso all'intero territorio comunale dovrà censire il fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal PTCP, individuando le priorità sulla base dei seguenti criteri:

- a. andamento demografico e composizione popolazione
- b. adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico
- c. andamento mercato immobiliare
- d. criticità ambientali
- e. sicurezza del territorio
- f. stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo)
- g. andamento attività settore primario
- h. andamento attività settore secondario e terziario
- i. domanda/offerta di mobilità
- j. programmazione comunitaria, nazionale e regionale
- k. pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale

Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti punti sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I.. La realizzazione delle misure di mitigazione di cui al successivo art.39 dovranno essere contestuali agli interventi di attuazione del PAT.



Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO 1 - VINCOLI, BIODIVERSITÀ, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE, FASCE DI RISPETTO

Art. 8 - Vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce di rispetto

Rif. Cartografico: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Contenuto

I vincoli, le aree di tutela della biodiversità, gli elementi della pianificazione territoriale di livello superiore, gli elementi generatori di vincolo e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al P.A.T., ed eventualmente specificati con maggior dettaglio dal P.A.T. stesso. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del P.A.T. che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Art. 9 - Vincoli paesaggistici, archeologici, monumentali

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo n°42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Contenuto

Sono oggetto di vincolo ai sensi del riferimento legislativo di cui sopra i seguenti elementi:

- a. Vincolo monumentale (D.Lgs. n° 42/2004, art. 10 - beni culturali);
- b. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 136 - aree di notevole interesse pubblico);
- c. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett. c - corsi d'acqua): fiumi, torrenti, corsi d'acqua, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett.g – territori coperte da foreste e boschi);
- e. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett.m - zone di interesse archeologico e art.128 - notifica di interesse ex L. n° 1089/1939);

Direttive

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica degli elementi di cui al presente articolo.

Sulla base di quanto disposto in materia dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il PI detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare ne prevede il riuso con funzioni anche indipendenti dal contesto di appartenenza, ma comunque compatibili con la tutela del bene.

Il PI detta norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, di complessi ecclesiastici e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico - artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico - ambientale e del contesto figurativo.

Il PI precisa la ripartizione del territorio oggetto di vincoli, in base al pregio paesaggistico, da quelle di maggior rilevanza fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PI può attribuire a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:



- a. il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b. la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c. il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti;
- d. la definizione di principi e di regole per la “pianificazione del paesaggio”, ovvero un insieme di azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Prescrizioni

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 devono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dall'Ente preposto alla tutela.

Art. 10 - Vincolo Sismico

Rif. Legislativo: O.P.C.M. N° 3274/2003, O.P.C.M. N° 3519/2006, D.M. 14.01.2008

Contenuto

L'intero territorio comunale è classificato come “Zona 3” ai sensi delle O.P.C.M. n° 3274/2003 e O.P.C.M. n° 3519/2006.

Direttive

Il P.A.T. si prefigge di garantire, in particolare nei confronti dei processi di trasformazione di tipo urbanistico, la sicurezza degli insediamenti dal rischio sismico mediante l'ottemperanza del DM 14.01.2008.

Prescrizioni

Gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'OPCM n°3274/2003 e al DM 14.01.2008.

Art. 11 - Biodiversità

Rif. Legislativo: Direttive Europee 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” , D.P.R. n° 357/1997 e ss.mm.ii.

Contenuto

Il P.A.T. recepisce i siti IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa San Michele Vecchio” e IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, quali elementi della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la salvaguardia della biodiversità.

Il P.A.T. integra i siti della rete Natura 2000 nel sistema ambientale della rete ecologica di cui all'art.37

Direttive

Al fine di salvaguardare la biodiversità, nella progettazione ed esecuzione di piani, progetti e interventi con riferimento alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, deve essere garantito il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate che hanno determinato l'individuazione dell'area come sito della rete natura 2000. Nell'esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate le possibili alternative.

Il P.I. provvederà, sulla base dei provvedimenti normativi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a porre norme di tutela e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 e delle zone di influenza limitrofe con particolare riferimento al mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale.

Nel territorio Comunale, ricadente nei siti della Rete Natura 2000, dovrà essere programmato un monitoraggio biennale, in modo da tenere sotto controllo il grado di conservazione degli habitat e delle specie secondo le



Direttive 92/43/CEE e 2009/147/Ce e i fattori di perturbazione che essi possono subire. Tali dati dovranno essere depositati annualmente, presso gli uffici competenti della Regione del Veneto fino all'approvazione del Piano di gestione per i siti della rete natura 2000.

Prescrizioni

Tutti i piani, progetti e interventi che possono comportare incidenze significative negative sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del DPR 357/97 e ss.mm.ii e delle disposizioni regionali in materia.

Art. 12 - Pianificazione di livello superiore

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO

Rif. Legislativo: P.T.R.C. vigente (approvato con D.C.R. n° 250 in data 13.12.1991) artt. 19-28
P.T.R.C. adottato (D.G.R. n° 372 del 17/02/09)

Contenuto e direttive

Il P.A.T. recepisce i seguenti vincoli definiti dallo strumento sovraordinato approvato:

- a. Ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile: zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico soggette alle direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali;
- b. strade romane (art.28), soggetto alle direttive di cui all'art.19 delle norme del P.T.R.C..
- c. Centri Storici individuati nel P.R.G. e soggetti alle direttive di cui all'art.24 delle norme del P.T.R.C. e dell'art.24 delle presenti norme

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Rif. Legislativo: P.T.C.P. approvato (D.G.R. n° 1137 del 23/03/2010)

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli obiettivi indicati nel P.T.C.P. ai sensi dell'art.13 della L.R. 11/2004 e al "Titolo V Coordinamento ed adeguamento" del P.T.C.P.

Direttive

Le specifiche azioni, precisate dal P.A.T. o da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati. Il P.A.T. di Silea recepisce l'indicazione del Parco Urbano dello Storga assoggettandolo a quanto previsto dall'art. del P.T.C.P.

PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

Rif. Legislativo: . approvato (D.C.R. n° 22 del 01/03/2000) e modificato con varianti di settore (approvate con D.C.R. n.58 del 26.07.2007)

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli obiettivi indicati nel Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ai sensi della L.R. 8/1991, recependone prescrizioni e vincoli.

L'ambito del Parco Naturale regionale del fiume Sile coincide con il perimetro definito nel Piano Ambientale ed individuato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8/91. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalla Norme di Attuazione del Piano Ambientale approvato con DCRV 22/2000 e modificato con DCRV 58/2007, e alla variante di adeguamento del PRG di Silea allo stesso Piano.

Direttive

Le specifiche azioni, precisate dal P.A.T., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.

Tutti gli interventi da effettuare nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono regolamentati dal combinato disposto delle Norme Tecniche ed elaborati cartografici del PAT e delle NdA ed elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. In caso di discordanza, la disciplina del Piano Ambientale prevale su quella del PAT.



Il P.I. recepisce integralmente la disciplina del Piano Ambientale in tutti gli aspetti di dettaglio, al fine di adeguare compiutamente lo strumento pianificatorio comunale al piano sovraordinato, in particolare i contenuti della Tavola 23 "Azzonamento" del Piano Ambientale (art.3 comma 8 NdA) e dalla normativa di riferimento.

Il P.I. persegue le finalità e gli indirizzi per le aree esterne al Parco di cui all'art.19 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale.

Sugli allevamenti zootecnici e sulle attività produttive in zona impropria localizzate all'interno del Parco del Sile sono ammessi gli interventi previsti dagli artt.36 e 42 delle NdA del Piano Ambientale e dalle schede di indirizzo e schede integrative di tipo "L" e "K".

Il P.I. prevede per l'ambito del Parco il recepimento di quanto previsto dal P.A. per le Zone ad Urbanizzazione Controllata, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale regolamentando l'attività edificatoria ed individuando gli interventi consentiti compatibilmente con la legislazione vigente e con il P.A., ed inoltre:

- a. identifica e salvaguarda gli edifici e il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario;
- b. riconosce e tutela i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) e prevede interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario;
- c. individua idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equituristicici per il collegamento di emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevede il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- d. individua gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado e prevede gli ambiti entro cui prescrivere la riqualificazione dei luoghi e l'eliminazione degli elementi detrattori subordinatamente all'approvazione di un P.U.A., anche mediante ricorso alla compensazione ed al credito edilizio;
- e. individua e tutela gli elementi minuti quali muri a secco, siepi, filari, stagni, fontanazzi;
- f. prevede interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree – arbustive e fasce boscate.

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME SILE

Rif. Legislativo: . approvato (D.C.R. n°48 del 27/06/2007)

Contenuto e Direttive

Il P.A.T. recepisce le aree classificate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Sile soggette alle disposizioni di cui al Titolo II delle Norme di attuazione del suddetto Piano stralcio, e nello specifico:

- per le "aree a pericolosità elevata" (P3) quanto disposto dagli art.11 delle N.d.A. del P.A.I.;
- per le "aree a pericolosità media" (P2) quanto disposto dagli art.12 delle N.d.A. del P.A.I.;
- per le "aree a pericolosità moderata" (P1) quanto disposto dagli art.13 delle N.d.A. del P.A.I.;

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T.

Art. 13 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto

Contenuto

Il P.A.T. individua le opere e le infrastrutture che determinano aree o fasce di rispetto sulla base di norme nazionali e regionali: le aree e le fasce di rispetto sono riportate a titolo ricognitivo nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda per direttive e prescrizioni generali.

La sussistenza e conformazione dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente articolo è legata al permanere dell'elemento che lo genera.

Il P.I. completa, aggiorna, precisa e verifica il censimento delle opere e delle infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a recepirne la specifica disciplina normativa, senza che ciò comporti variante al P.A.T. ai sensi dell'art.3 comma 4).

Negli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui all'art.3, 1° comma, lett. a), b), c) del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il P.I. favorisce lo spostamento di volumetrie previste e la demolizione delle costruzioni prive di valore storico, architettonico - ambientale presenti all'interno delle aree di rispetto anche prevedendo forme di compensazione o ricorrendo all'istituto del credito edilizio.

**IDROGRAFIA PRINCIPALE /SERVITÙ IDRAULICA**

Rif. Legislativo: idrografia principale / servitù idraulica: R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Prescrizioni

Non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m. dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell'argine. La medesima distanza deve applicarsi anche da eventuali bacini di invaso o laminazione a servizio della rete idrografica o di bonifica. Per canali non demaniali, in specifici casi, è facoltà del Consorzio di bonifica competente concedere una deroga a tale distanza. In caso di sporgenze, aggetti o altro, la distanza deve riferirsi alla proiezione in pianta dei medesimi. Alla distanza di rispetto sono vincolate anche eventuali opere insistenti nel sottosuolo, quali vani interrati e sottoservizi. Le fabbriche, le piante e le siepi esistenti entro la fascia di rispetto prevista dal R.D. 368/1904 sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; giunte a maturità o deperimento non possono essere surrogate entro le distanze previste.

Gli interventi di manutenzione su fabbricati esistenti ed eventuali opere precarie devono ottenere preventiva autorizzazione idraulica dagli Enti competenti, fermo restando che, ai fini della servitù di passaggio, dovrà permanere completamente sgombrata una fascia da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito di materiali di espurgo come da prescrizioni del Consorzio di Bonifica sotto riportate.

La realizzazione di attraversamenti e di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione anche temporanea del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Genio Civile o da Consorzi di bonifica è oggetto di specifica concessione da parte dell'ente competente.

Le distanze di rispetto previste devono riferirsi anche alle reti irrigue consortili in pressione, nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti degli enti gestori. Le trasformazioni urbanistiche devono in ogni caso salvaguardare la funzionalità di tali reti irrigue, con particolare riferimento alle adduttrici con diametro superiore a 300 mm, prevedendone se necessario lo spostamento o l'intersezione con modalità idonee.

Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza regionale o consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno di perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico.

Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:

- fino a 10m per i canali emissari e principali
- fino a 4m per i canali secondari
- di 2m per gli altri, in funzione dell'importanza

misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.

Lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:

- fino a 10m per i canali derivatori, principali e primari;
- fino a 4m per i canali secondari;
- di metri 1 per i canali terziari

misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dall'aratura delle sponde e del materiale di espurgo.

In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Concessioni/autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 134 del RD 368/1904 sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:

- per i canali di bonifica:
 - tra metri 4 e 10 per i canali emissari e principali;
 - tra metri 2 e 4 per i canali secondari;



- tra metri 1 e 2 per gli altri misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;
- per i canali irrigui.
 - tra metri 4 e 10 per i canali derivatori, principali e primari;
 - tra metri 2 e 4 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;

È possibile arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo o ricostruirli a quote più elevate se in zone allagabili.

CIMITERI

Rif. Legislativo: cimiteri / area di rispetto: T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934

Prescrizioni

Nelle aree di rispetto cimiteriali non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri, ai parchi e ai parcheggi.

Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'A.S.L..

POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE – IDROTERMALE – IDROPRODUTTIVO

Rif. Legislativo: pozzi di prelievo per uso idropotabile – idrotermale – idroproduttivo / fasce di rispetto: D.Lgs. 152/2006, Piano di Tutela delle Acque 2009

Direttive

Il P.A.T. persegue l'obiettivo della tutela e salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento.

Al fine di assicurare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con l'obiettivo della tutela della qualità delle acque per il consumo umano, il P.I. definisce le condizioni e gli interventi per la tutela delle risorse idriche.

Ai fini di un monitoraggio continuo dovrà essere aggiornata la banca dati già predisposta e allegata al P.A.T. dei pozzi di prelievo d'acqua sotterranea soggetti a denuncia e a concessione, delle concessioni di derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali e dovrà invece essere elaborata una banca dati (v. sistemi di prevenzione) di tutti i siti oggetto di spargimento liquami, degli scarichi nel suolo e sottosuolo (es. subirrigazioni, pozzi perdenti acque meteoriche, ecc.), delle vasche a "tenuta", della destinazione e stoccaggio temporaneo e definitivo delle "terre e rocce di scavo".

Prescrizioni

Si applicano le disposizioni specifiche di cui al D.Lgs. 152/2006, in particolare rispetto alla disciplina delle destinazioni d'uso nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche, come definite all'art.94 del Decreto stesso. I progetti per eventuali interventi edificatori sono subordinati al parere favorevole dell'autorità competente.

Si dovrà adempire a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela delle Acque (2004) e ai successivi provvedimenti della Regione del Veneto, in particolare agli art. 10 "Adempimenti finalizzati alla riduzione ed eliminazione delle sostanze pericolose"; art. 11 "Aree sensibili", art. 12 "Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola", art. 13 "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari".

DISCARICHE

Rif. Legislativo: P.R.A.C., D.G.R. 135/2008, D. Lgs n° 36 13/1/2003, L.R. 3/2000, L.R. 44/82, DPR n°128 9/4/59

Prescrizioni

Trattasi di aree di sedime di discariche autorizzate e relative aree di rispetto.

Il P.I. aggiorna il censimento delle discariche autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti all'edificazione previsti dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000.

Alle discariche individuate si applica una fascia di rispetto conformemente alla vigente normativa in materia.

Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'A.S.L..

La localizzazione di nuove discariche non potrà interessare ambiti di rilevante interesse ambientale o agricolo oltre alle aree comprese e alle aree contigue nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

DEPURATORI

Rif. Legislativo: depuratori/fasce di rispetto: D.Lgs. 152/06 e Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977

**Prescrizioni**

Nelle fasce di rispetto dei depuratori non sono consentite nuove edificazioni salvo opere relative agli impianti di depurazione, ai parcheggi attrezzati a verde, di percorsi pedonali e ciclabili, nonché la piantumazione di alberature di alto fusto e la realizzazione delle opere di conservazione dello stato di natura o della coltivazione agricola.

VIABILITÀ

Rif. Legislativo: D.Lgs. n° 285/1992; D.P.R. n° 495/1992

Prescrizioni

Per la determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto e degli interventi ammissibili valgono le disposizioni di cui agli artt. 26 (Art. 16 Codice della Strada) "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati", 27 (Art. 17 Codice della Strada) "Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati", 28 (Art. 18 Codice della Strada) "Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati" e 29 (Art. 20 Codice della Strada) "Ubicazione di chioschi od altre installazioni" del D.P.R. n° 495/1992.

FERROVIA

Rif. Legislativo: art. 49 e segg. del D.P.R. 11.07.1980, n° 753

Prescrizioni

La fascia di rispetto bilaterale dalle sedi ferroviarie è fissata in m. 30. Al suo interno è vietata ogni nuova costruzione con l'eccezione degli impianti ferroviari e delle strutture da questi dipendenti, salvo autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria. A tale riguardo sono definiti impianti ferroviari gli immobili di proprietà ferroviaria, comprese le case cantoniere e loro pertinenze, nonché i fabbricati e gli impianti finalizzati all'esercizio delle linee ferroviarie stesse.

Per gli edifici esistenti, l'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza quella esistente verso il fronte ferroviario. Salvo autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria, non sono ammessi interventi che prevedono l'avanzamento o la sopraelevazione del corpo dei fabbricati rispetto all'edificio principale.

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

Rif. Legislativo: D.G.R. 3178/2004 e s.m.i. (Atti di indirizzo - art. 50 della L.R. 11/2004)

Direttive e prescrizioni

Il P.I. aggiorna e precisa gli allevamenti zootecnici intensivi individuati nella Tav.1 per i quali si applicano le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti comunali vigenti in materia di igiene e sanità.

ELETTRODOTTI

Rif. Legislativo: D.M. 29/05/2008.

Prescrizioni

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono definite nel P.I. nel rispetto delle caratteristiche della linea definita dal gestore, ai sensi della normativa vigente, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.

Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera h) della L. 36/2001, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere.

Sono fatte salve le previsioni urbanistiche ed edilizie dei vigenti piani urbanistici attuativi, nei limiti di vigenza degli stessi.

Non possono essere rilasciati titoli abilitativi per immobili che vengono a trovarsi, anche in parte, all'interno delle fasce di rispetto determinate, a meno che la parte interessata non sia priva delle funzioni di abituale e prolungata permanenza (garage, magazzino, ecc.).

In sede di presentazione di progetti edilizi per immobili a margine delle linee degli elettrodotti di cui ai precedenti commi, dovrà essere comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con l'intensità del campo elettromagnetico generato dalla linea elettrica ad alta tensione, garantendo il rispetto della normativa in vigore.

**METANODOTTI**

Rif. Legislativo: D.M. 24/11/1984.

Prescrizioni

Le fasce di rispetto dei metanodotti sono definite nel P.I. nel rispetto delle caratteristiche della linea definita dal gestore, ai sensi della normativa vigente.

Non possono essere rilasciate titoli abilitativi per immobili che vengono a trovarsi, anche in parte, all'interno delle fasce di rispetto determinate, a meno che la parte interessata non sia priva delle funzioni di abituale e prolungata permanenza (garage, magazzino, ecc.). Sono fatte salve le previsioni urbanistiche ed edilizie dei vigenti piani urbanistici attuativi, nei limiti di vigenza degli stessi.

In sede di presentazione di progetti edilizi per immobili a margine delle linee dei metanodotti di cui ai precedenti punti, dovrà essere comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con la distanza di sicurezza, garantendo il rispetto della normativa in vigore.

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

Rif. Legislativo: D.P.C.M. 08/07/2003, D. Lgs. 259/2003, L.R. n°29/93 e s.m.i., D.M. 381/8, L.R. n°11/2004 art.13

Direttive

Il P.I. disciplina la localizzazione degli impianti di radio comunicazione e per la telefonia mobile con riferimento alle disposizioni del D.P.C.M. 08/07/2003.

Il Comune promuove, in concerto con gli Enti e i Gestori interessati, la redazione di un "piano delle installazioni", nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare.

Le previsioni del "piano delle installazioni" dovranno rispondere ai criteri di razionalità dell'azione amministrativa, all'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni.

L'installazione e l'esercizio del "sistema antenne" (radio-televisive, radio base etc.) dovrà avvenire in modo da recare il minor pregiudizio possibile ai luoghi di permanenza antropica e inserirsi correttamente nel contesto ambientale.

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi dovranno essere collocati e progettati osservando le seguenti indicazioni:

- a. sono da preferire ambiti territoriali già "compromessi" dalla presenza di impianti tecnologici preesistenti (torri piezometriche, tralicci, impianti di depurazione etc.) e/o all'interno delle aree produttive;
- b. è sempre consigliata la concertazione con l'Ufficio Tecnico Comunale nell'individuazione dei siti dove installare gli impianti anche in funzione di eventuali particolari prescrizioni.

Prescrizioni

La mancata inclusione nel "piano delle installazioni" di singoli impianti esclude la possibilità di autorizzare l'installazione. Non potranno essere ammesse procedure autorizzative dei singoli impianti compresi nel "piano delle installazioni" diverse da quelle stabilite dal citato art. 87, D. Lgs. n° 259/2003.

Nelle more di approvazione del P.I., la localizzazione delle nuove stazioni radio base per reti di telefonia mobile e in genere gli impianti per teleradiocomunicazioni possono essere installati esclusivamente nelle zone per spazi pubblici e nelle zone per attrezzature di interesse generale, fatta eccezione delle zone per l'istruzione, delle zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere e delle zone per il volo leggero.

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.



CAPO 2 – INVARIANTI

Art. 14 - Invarianti

Rif. Cartografico: Carta delle Invarianti

Contenuto

Il P.A.T. individua le invarianti costituite dall'insieme degli elementi territoriali areali, puntuali e lineari e dalle loro relazioni che caratterizzano e conferiscono identità e riconoscibilità al territorio del Comune di Silea da sottoporre a specifiche azioni di tutela e valorizzazione.

Il P.A.T. suddivide le invarianti in:

- a. invarianti di natura ambientale;
- b. invarianti di natura paesaggistica;
- c. invarianti di natura agricolo - produttiva;
- d. invarianti di natura storico monumentale.

Direttive

Il P.I. precisa gli ambiti territoriali e gli elementi delle invarianti e ne definisce in forma integrata le azioni specifiche di tutela e valorizzazione anche promuovendo iniziative congiunte di concerto con altri Enti, associazioni e soggetti interessati.

Il P.I. nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, agricolo produttive e storiche prevede:

- a. l'interconnessione attraverso percorsi tematici;
- b. eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei con visuali di pregio;
- c. incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibile con gli obiettivi della tutela;
- d. le caratteristiche qualitative degli interventi edificatori.

Art. 15 - Invarianti di natura ambientale

Rif. Legislativo: art.13 L.R. 11/04

Contenuto

Costituiscono invariante ambientale quegli elementi o parti di territorio ove le qualità naturalistiche ed ecologico funzionali sono maggiormente rilevanti.

Il P.A.T. tutela e disciplina tali invarianti, coincidenti con:

- a. le aree della Rete Natura 2000;
- b. i corsi/specchi d'acqua;
- c. le fasce ripariali.

AREE NATURA 2000

Direttive

Tali ambiti di invariante, in virtù delle caratteristiche ambientali ed ecologiche nonché delle relazioni con il territorio contermini, sono da considerarsi strategici per la realizzazione e strutturazione della rete ecologica comunale e per la promozione di interventi complessi di riqualificazione ambientale da intraprendere anche mediante progetti che coinvolgano soggetti sia pubblici che privati e possano avvalersi degli appositi fondi comunitari.

Al fine di salvaguardare le componenti naturalistiche presenti è opportuno prevedere norme specifiche che riprendono le misure di conservazione dei SIC e della ZPS (cfr. D.G.R. 2371/2006):

- a. prevedere che i percorsi pedonali e ciclo-pedonali di nuovo progetto passino lungo il perimetro di tali aree ma non li attraversino;
- b. evitare il tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico;



- c. incentivare il miglioramento delle prestazioni ecologiche e funzionali delle fasce arbustive ed arboree presenti nelle buffer zones (aree cuscinetto). Ove tali formazioni spontanee non siano presenti dovrebbe essere incentivata la realizzazione di nuove fasce di vegetazione ripariale.

Prescrizioni

Non sono consentiti interventi tali da creare una riduzione dell'estensione di tali aree.

Il P.I. precisa ambiti con livelli differenziati di tutela.

I progetti e gli interventi ricadenti all'interno del S.I.C. o della Z.P.S. e gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n° 3173/2006 in materia di valutazione di incidenza ambientale.

CORSI/SPECCHI D'ACQUA – FASCE RIPARIALI

Direttive

Il P.A.T. prevede che gli interventi adottino per quanto possibile tecniche a basso impatto ambientale derivate dall'ingegneria naturalistica e siano rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei, a tutelare la biodiversità degli ecosistemi, a conservare i valori paesaggistici.

Il P.A.T. promuove:

- nei tratti di percorso interni agli insediamenti, l'integrazione di tali corsi d'acqua in progetti di riqualificazione urbana che coinvolgano enti pubblici e privati competenti in materia, gli ordini professionali, e specialisti del settore, creando le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.);
- nei tratti di percorso esterni agli insediamenti la riqualificazione ambientale e il potenziamento di attrezzature, per favorire la fruizione ludica/turistica del territorio aperto, in accordo di concerto con gli altri enti pubblici.
- lungo i corsi ed attorno agli specchi d'acqua la formazione di fasce di protezione riparia secondo i criteri definiti dal P.T.C.P.

Il Comune, in fase di redazione del P.I., in accordo con le Autorità preposte al controllo del corso d'acqua interessato, determina la profondità delle fasce in relazione alle specificità locali, ed il loro uso, comunque non edificatorio. Quando nell'ambito delle fasce di protezione riparia siano compresi edifici o manufatti, comprese le sedi viarie, la disposizione e la profondità delle fasce di rispetto previste dallo strumento urbanistico comunale tiene conto di tali preesistenze e della necessità di consentirne il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e l'adeguamento, oltre alla demolizione con ricostruzione all'esterno delle fasce.

La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia può essere incentivata anche con agevolazioni finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di trascinarsi di inquinanti nei corsi d'acqua.

Prescrizioni

Valgono le prescrizioni richiamate all'art.13 delle presenti norme inerenti la servitù idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. N° 42/2004 e all'art.21 inerenti le zone di tutela di cui all'art.41 della L.R.11/2004.

Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Art. 16 - Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Legislativo: art.13 L.R. 11/04, art.49 P.T.C.P.

Contenuto

Costituiscono invariante paesaggistica quegli elementi o parti di territorio ove le qualità paesaggistiche assumono rilevanza superiore, diventando risorsa identitaria dei luoghi. Sono prevalentemente costituite da:

- contesti figurativi dei complessi monumentali (P.T.C.P.);
- pertinenze scoperte da tutelare;
- principali filari e siepi del paesaggio agrario;

CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI E PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE

Direttive e prescrizioni

Il P.A.T. considera i contesti figurativi individuati dal P.T.C.P. e le pertinenze scoperte delle ville storiche come



zone di tutela del paesaggio ove risultano connesse emergenze storiche particolari (ville e relativi parchi/giardini o altri complessi edilizi storici di elevato interesse) e gli ambiti che ne costituiscono il relativo e inscindibile contesto paesaggistico/visuale (aree agricole contigue).

All'interno di tali contesti sono tutelate le strutture storiche del territorio, tra cui le tradizionali partizioni poderali e i sistemi di scolo delle acque e gli assetti e i sistemi colturali tradizionali.

Il P.I. specifica la disciplina di tutela per gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione storica del paesaggio (sistemazioni agricole tradizionali, esemplari vegetali isolati, siepi, alberi capitozzati, antichi muri di recinzione e contenimento, fossati, capezzagne e altri percorsi storici) e prevede le modalità per la rimozione, o quantomeno la mitigazione dell'impatto, degli elementi incoerenti e/o in contrasto con il paesaggio secondo le direttive definite dal P.T.C.P.:

- a. deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
- b. vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, ecc.;
- c. deve essere favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio;
- d. eventuali aree edificabili ricadenti all'interno dei contesti, devono essere riconsiderate e per le stesse valutate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti.

PRINCIPALI FILARI E SIEPI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Directive

Il P.A.T. individua i principali filari e siepi del paesaggio agrario promuovendone l'implementazione della rete ecologica diffusa in modo tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica.

L'Amministrazione comunale favorisce, di concerto con gli altri enti pubblici e privati competenti in materia e gli ordini professionali, un "piano del verde" che consente di attivare programmi organici di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo nonché la manutenzione e gestione del sistema del verde negli insediamenti e nel territorio aperto.

Prescrizioni

Gli interventi che generano trasformazione dei filari e siepi del paesaggio agrario devono prevedere opportune misure di mitigazione e/o compensazione sulla base di uno specifico studio valutativo.

Sono tutelati la giacitura, l'estensione e la conformazione di siepi e filari, a tal fine va prevista negli interventi la ricomposizione di tratti mancanti o abbattuti.

Art. 17 - Invarianti di natura agricolo-produttiva

Rif. Legislativo: art.13 L.R. 11/04, art.20 P.T.C.P.

Contenuto

Il P.A.T. individua quali invarianti agricolo-produttive le aree nelle quali le qualità e le potenzialità agricolo-produttive sono elevate e gli ambiti rurali dotati di integrità poderale e territoriale.

Directive

Il P.A.T. promuove la conservazione in queste parti del territorio dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti con finalità di aumento del potenziale biotico.

Il P.I. precisa e definisce nel dettaglio l'ambito di applicazione delle seguenti direttive:

- a. ricomposizione del paesaggio a partire dal recupero dei piccoli aggregati di edifici rurali esistenti (per lo più edifici di interesse storico) che costituiscono un elemento emergente caratteristico;
- b. mantenimento dell'unità percettiva evitando l'inserimento di elementi che interrompano la continuità del campo visivo;
- c. incentivazione di attività complementari a quella agricola, compatibili con gli obiettivi della tutela e della valorizzazione;
- d. disciplina delle modalità di inserimento paesaggistico per le nuove strutture agricolo-produttive;
- e. salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli;



- f. salvaguardia del sistema irriguo, delle partiture poderali dei fondi, di tutti quegli elementi puntuali o lineari (filari d'alberi, siepi) che caratterizzano fortemente il paesaggio agricolo, e incentivazione dei sistemi colturali tradizionali.

Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento delle strutture a verde, anche con sostituzione e/o riqualificazione delle specie arboree ed arbustive ivi presenti mediante l'utilizzo di specie planiziali locali.

Prescrizioni

Gli interventi per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche, e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell'effetto-barriera previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche.

Gli interventi edilizi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 devono essere collocati preferibilmente in adiacenza di fabbricati esistenti, ove non sussistano limitazioni derivati da altre disposizioni del P.A.T.

Art. 18 - Invarianti di natura storico-monumentale

Rif. Legislativo: artt.13, 40 L.R. 11/04, artt.47, 48 P.T.C.P.

Direttive generali

Il P.I., con riferimento ai contenuti del P.T.C.P., prevede che la progettazione negli ambiti di valore storico-monumentale sia volta ad una riabilitazione qualitativa complessiva, riferita all'ambito dell'intervento unitariamente considerato ed a una riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito di intervento con separata considerazione di questi ultimi (edifici, corti, giardini, sedi viarie, piazze, porticati e così via) oggetto d'intervento; a tal fine disciplina usi, funzioni, attività ammissibili e verifica la compatibilità delle trasformazioni materiali formali e funzionali conseguenti agli interventi su usi funzioni ed attività preesistenti o prevedibili e disciplina le procedure e i programmi di intervento ammissibili.

Contenuto

Il P.A.T. tutela come invariante il sistema storico-monumentale considerato in forma integrata come insieme di insediamenti, edifici, pertinenze, contesti, relazioni, caratteri di pregio, manufatti e percorsi.

Gli elementi costitutivi il sistema storico-monumentale sono:

- a. i centri storici;
- b. le ville venete;
- c. gli edifici e i complessi con valore monumentale-testimoniale interni ai centri storici;
- d. il sistema dell'edilizia con valore storico ambientale esterna ai centri storici;
- e. le strade e i percorsi storici principali;
- f. manufatti dell'archeologia industriale;

CENTRI STORICI

Direttive per il controllo della scena urbana e del contesto percettivo del centro storico

Il P.I., con un progetto urbanistico di dettaglio integra la disciplina edilizia di cui all'art.24 e approfondisce le soluzioni progettuali necessarie per il controllo della scena urbana e del contesto percettivo del centro storico attraverso l'individuazione dei seguenti elementi e l'applicazione delle relative direttive:

- a. emergenze morfologiche / naturalistiche: hanno costituito i principali elementi fisici di riferimento nella formazione del Centro Storico e ne costituiscono oggi gli elementi figurativi di massima importanza da salvaguardare e valorizzare;
- b. edifici: nella Scena Urbana i diversi elementi intervengono con ruoli e funzioni specifiche che gli interventi devono evidenziare e valorizzare:
 1. per gli elementi emergenti deve essere favorita la percezione complessiva del volume edilizio e della sua copertura;
 2. per i fronti dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il trattamento delle superfici, l'attacco a terra devono accentuare il carattere dominante del fronte;
 3. per gli altri volumi e gli altri fronti che svolgono una funzione complementare e di raccordo va



evidenziato tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la “competizione” con gli elementi caratterizzanti del Centro Storico;

- c. elementi e manufatti caratteristici: nel contesto del Centro Storico assumono grande rilevanza anche elementi e manufatti appartenenti alla tipologia dell’insediamento, quali: muri divisorii in pietra, pilastri e portali. Gli elementi esistenti sono da mantenere o ripristinare nelle forme e materiali originali;
- d. colori e materiali: le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, i legni, la vegetazione locale costituiscono il “campionario” di riferimento per la definizione dei materiali e dei colori da adottare negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi scoperti, come definito nelle successive direttive;
- e. elementi vegetazionali: costituiscono elementi figurativi di grande importanza e di riferimento per gli interventi anche in relazione ai colori che la vegetazione assume nelle diverse stagioni, in continuità con quella degli spazi aperti circostanti;
- f. punti per il controllo percettivo degli interventi: sono i principali punti di vista che caratterizzano la percezione nel Centro Storico. I progetti degli interventi devono essere integrati da opportuni elaborati grafici di verifica e simulazione dell’aspetto finale dell’intervento proposto, delle opere edilizie e della vegetazione, rilevabile da “punti per il controllo” indicati;
- g. spazi scoperti pubblici, di uso pubblico e privati: le sistemazioni ed i materiali di pavimentazione degli spazi scoperti devono essere precisati con progetti specifici che valuteranno anche l’integrazione degli interventi con le aree circostanti.

Il progetto urbanistico di dettaglio individua e precisa le destinazioni d’uso ammesse nelle unità edilizie, compresi i servizi di interesse comune e di interesse pubblico, le attrezzature e inoltre le attività incompatibili presenti, per le quali prevede la rimozione.

Directive per il Piano del Colore

Il Comune predispose un apposito “Piano del Colore” nel quale disciplina i criteri d’intervento per il ripristino, il restauro e la manutenzione delle superfici a tinteggio degli edifici del centro storico, definendo tecnologie e tecniche pittoriche adeguate.

Il “Piano del Colore”, allo scopo di orientare la scelta soggettiva e salvaguardare gli elementi di maggior importanza della scena urbana, definisce la cartella dei colori di riferimento e individua le regole cromatiche, distinguendo:

- a.edifici che costituiscono punti focali a conclusione di viste significative di cui rafforzare la percezione;
- b.edifici di pregio scenografico da differenziare dal contesto circostante;
- c.edifici d’angolo nei quali mettere in risalto la soluzione architettonica d’angolo;
- d.edifici incongrui per i quali attenuare il contrasto con il contesto storico.

Il “Piano del Colore” può interessare non solo le superfici a tinteggio ma anche altri paramenti murari quali legni, elementi in metallo, mensole, davanzali ed ogni altro apparato decorativo e funzionale che concorre alla percezione complessiva dell’Unità Edilizia e può trovare applicazione in Unità edilizie o ambiti di tutela anche esterni ai centri storici

VILLE VENETE ED EDIFICI E COMPLESSI CON VALORE MONUMENTALE-TESTIMONIALE INTERNI AI CENTRI STORICI, SISTEMA DELL’EDILIZIA CON VALORE STORICO AMBIENTALE ESTERNA AI CENTRI STORICI, MANUFATTI DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Directive

Valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art.24.

STRADE E PERCORSI STORICI PRINCIPALI

Directive e prescrizioni

Il P.A.T. attribuisce ai percorsi storici principali la funzione di connessione con gli altri elementi di valore storico e ne promuove l’integrazione e la fruizione con gli altri percorsi della mobilità sostenibile.

Il P.A.T. tutela le sistemazioni e gli elementi di valore storico/ambientale di contorno (edifici, manufatti, aggregati edilizi storici, aree scoperte, alberature, ecc) che concorrono a rendere percepibile la dimensione storica dei percorsi stessi e in generale ne costituiscono elemento qualificatore.

Il P.I. può individuare, sulla base di analisi storiche, ulteriori tracciati di percorsi storici da tutelare e valorizzare ai sensi del presente articolo.



CAPO 3 - FRAGILITÀ

Art. 19 - Fragilità

Rif. Cartografico: Carta delle Fragilità

Contenuto

Il P.A.T. individua nella Tavola 3 del P.A.T. l'insieme degli elementi territoriali areali, puntuali e lineari e dalle loro relazioni che determinano criticità e fragilità territoriali.

Le componenti che limitano l'uso del territorio fanno riferimento alla compatibilità geologica dei terreni, ai dissesti idrogeologici e alla presenza di zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04.

Art. 20 - Compatibilità geologica

Rif. Legislativo: artt.13, 40 L.R. 11/04, L. 64/1974, D.M. 11.03.1988 Circ. Reg. n°9 del 05/04/2000, D.M. 14.09.2005 , D.M. 14.01.2008

Contenuto

Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da differente grado di rischio geologico-idraulico e differente idoneità ad essere utilizzate per l'edificazione, per le caratteristiche geologico-tecniche e idrogeologiche-idrauliche, distinguendo tra:

- a. aree idonee, costituite da terreni ben drenati in superficie anche se con falda a debole profondità, discrete caratteristiche geomeccaniche e assenza di esondazioni storiche o di dissesto geologico-idraulico;
- b. aree idonee a condizione, costituite da terreni mediamente drenati con falda sub- superficiale, discrete caratteristiche geomeccaniche e possibilità di esondazioni occasionali. Si suddividono in:
 - di tipo a: zone classificate come P1 e P2 (a pericolosità idraulica moderata e media) dal PAI, zone soggette a criticità idraulica indicate dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Silea, zone interessate da piene storiche (fonte PTCP);
 - di tipo b: aree intercluse a drenaggio difficoltoso (presenza di depressioni topografiche, falda superficiale o elevato contenuto di termini limosi e argillosi nel substrato)

Costo delle indagini geognostiche in aumento allo scopo di definire sia la fattibilità dell'opera che le modalità esecutive per la realizzazione dell'intervento stesso e per la sicurezza dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. Sconsigliata l'utilizzazione di volumi abitativi sotterranei.

- c. aree non idonee, costituiti da terreni sovra-saturi, ad elevata compressibilità o con falda prossima al piano di campagna, soggetti a ristagni o a deflusso idrico difficoltoso o in prossimità di argini di fiumi o canali; frequente esondabilità; diffuso dissesto geologico-idraulico. Terreni coperti temporaneamente o permanentemente da corpi idrici. Sono ammissibili solo gli interventi volti alla riparazione o al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione e alla protezione dell'area.

Direttive

Il P.I.:

- a. disciplina l'edificabilità del territorio in coerenza con le prescrizioni riportate e in particolare promuove gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione di eventuali dissesti, e/o comunque in grado di migliorare le attuali condizioni geologico-idrauliche e di mitigare il rischio, quali: regimazione idraulica, bonifica e consolidamento del sedime di fondazione, convogliamento di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con relativo recapito in adeguati dispositivi di depurazione a manutenzione permanente;
- b. qualora vengano realizzati interventi conservativi o di ripristino, tali da migliorare le condizioni di rischio, o sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, può precisare ed eventualmente ridefinire i limiti di zona, rappresentati nella Tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al P.I. stesso; le eventuali variazioni dei limiti di zona effettuate in sede di P.I. non costituiscono variante al P.A.T. stesso;
- c. nelle aree classificate come "idonee a condizione" limita la possibilità di realizzazione di volumi sotto il piano campagna.

Prescrizioni

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, allegata ai progetti di intervento si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica in conformità, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'edificio. Le indagini vanno spinte fino alla



profondità alla quale la percentuale di carico indotta dall'edificio è pari a un decimo di quella applicata al piano di posa. Vanno inoltre allegate le stratigrafie e le tabelle grafiche delle prove in sito, e le loro ubicazioni.

Nelle aree idonee, nel caso di costruzioni di modesto rilievo la caratterizzazione geotecnica può essere ottenuta per mezzo di indagini speditive (trincee, indagini geofisiche, prove penetrometriche, ecc.).

Nelle aree idonee a condizione è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:

- indagine geologica e geotecnica;
- verifica di compatibilità idraulica;
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;

il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale.

Nelle aree non idonee è preclusa l'edificabilità, salvo gli interventi di cui ai commi a), b), c), d) comma 1 dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001. In tali zone possono essere previsti interventi relativi ad infrastrutture e opere pubbliche connesse ai corsi d'acqua o non altrimenti ubicabili, qualora non siano in contrasto con la normativa e/o autorizzazioni vigenti (es. discariche).

La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le "Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", nonché al D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le costruzioni" e D.M. 14/01/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

In tutte le aree interessate da rischio e/o pericolosità sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali finalizzate alla messa in sicurezza con apposito progetto.

Art. 21 - Zone di tutela

Rif. Legislativo: art.53 P.T.C.P., art.41 L.R. 11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua le seguenti zone di tutela:

- a. siti a rischio archeologico;
- b. corsi d'acqua.

SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

Direttive

Il P.I. individua e definisce gli ambiti di tutela dei siti di interesse archeologico cui andranno attribuiti apposite norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione anche al fine di evitare nel tempo la loro modificazione od eliminazione a causa di interventi inadeguati.

Prescrizioni

Gli interventi che ricadono all'interno di tali ambiti e che comportano escavazioni di profondità maggiore di 50 cm devono essere seguiti, in fase di cantiere, da un tecnico abilitato e accreditato presso la competente Soprintendenza archeologica, individuato dal titolare del titolo abilitativo dell'intervento, in accordo con la Soprintendenza stessa.

Il P.A.T. richiama l'applicazione, in tutto il territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, degli art. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 relativo all'esecuzione di indagini geologiche preventive.

CORSI D'ACQUA

Direttive

Il P.A.T. individua le zone di tutela per i corsi d'acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre, il Canale Pentia e in generale dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- a. conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;



- b. realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc. nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua, nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio

Prescrizioni

Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento posti:

- all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa indicati in Tav.4b, dovranno rispettare la distanza minima di 100,00 mt dai corsi d'acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre e il Canale Pentia.
- all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa e dei limiti fisici alla nuova edificazione indicati in Tav.4b dovranno rispettare la distanza minima di 10,00 mt dai corsi d'acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre e il Canale Pentia.

La zona di tutela è misurata dall'unghia esterna dell'argine principale per corsi d'acqua arginati, o dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati.

Art. 22 - Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, D.G.R. 1841/2007 e s.m.i.

Direttive

Per un'ulteriore approfondimento dello stato delle reti di raccolta delle acque meteoriche il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. integrare le analisi idrologiche contenute nello Studio di compatibilità idraulica con una specifica indagine idraulica dei corsi d'acqua di competenza pubblica e privata esistenti, acquisendo dagli enti competenti i rilievi dei relativi canali;
- b. acquisire a tal fine, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
- c. raccogliere le evidenze in un documento che costituisca riferimento per le valutazioni di compatibilità idraulica dei successivi Piani degli Interventi;

Per gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo, il principio dell'invarianza idraulica, fissato dalla Regione Veneto con DGR 1322 del 10/05/2006, stabilisce che ogni progetto di trasformazione dell'uso del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale debba prevedere adeguate misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico. E' pertanto fondamentale che per limitare il rischio idraulico nei bacini che appartengono al territorio comunale, oltre alle soluzioni strutturali attuate dai soggetti istituzionali, vengano adottate specifiche soluzioni e misure finalizzate al contenimento del rischio idraulico, fin dalla fase di progettazione delle zone di nuova urbanizzazione o di ristrutturazione/recupero dell'esistente. A tal fine, nel richiamare le analisi idrologiche e le indicazioni costruttive presenti nello Studio di Compatibilità idraulica il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. prevedere la realizzazione di volumi di invaso per la laminazione delle piene e la riduzione delle portate afferenti alle reti di bonifica o di fognatura, prediligendo per quanto possibile interventi unitari a servizio di aree relativamente estese ed evitando la proliferazione di dispositivi di piccole dimensioni;
- b. prevedere anche localmente la risoluzione di problematiche di sofferenza idraulica o deflusso ostacolato in via preliminare alla realizzazione di interventi edificatori;
- c. prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).
- d. nelle superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, impiegare accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali elementi grigliati;
- e. utilizzare, per le aree destinate parcheggio veicolare pubblico/privato, pavimentazioni di tipo drenante ovvero permeabile;

Per la salvaguardia delle vie di deflusso dell'acqua e l'eliminazione delle possibilità di ristagno, il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. salvaguardia, ricostituzione o risonamento dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza), eliminazione degli impedimenti del deflusso;
- b. mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione, l'impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservandone le dimensioni;
- c. divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombamento occorrerà provvedere alla ricostruzione plano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;



- d. eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero, e garantire condizioni di deflusso a superficie libera. Tali opere di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l'asse del canale non superiore a 8 m. Esse sono soggette a parere e concessione del Consorzio di bonifica competente e potranno essere autorizzate di norma solo per accesso a fondi agricoli o ad abitazioni. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.
- e. l'imbocco e lo sbocco dei manufatti di attraversamento e le immissioni di tubazioni in fossi naturali devono essere adeguatamente rivestiti per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;
- f. l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate;
- g. nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di attraversamento o tombamento; in casi di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare le disposizioni precedentemente date; dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque tra le porzioni del territorio compartimentate dalle opere.

Per il sistema delle reti fognarie al P.I. è affidato il compito di:

- a. promuovere l'attuazione di un progetto generale di adeguamento e potenziamento del sistema fognario, prescrivendo la realizzazione di fognature di tipo separato e progetti l'intervento nei punti critici della rete; nella progettazione dei collettori si raccomanda di evitare restringimenti di sezione, brusche variazioni planimetriche e in genere configurazioni che possano generare ostruzioni, sedimentazione di materiale solido o inutili perdite di carico;
- b. prevedere misure idonee a favorire il raggiungimento di uno stato di qualità soddisfacente dei corsi d'acqua attraverso la riduzione e l'intercettazione dei carichi inquinanti organici, dovuti agli insediamenti umani, all'attività agricola e agro-zootecnica, anche attraverso interventi sperimentali con metodi di depurazione e trattamento delle acque di tipo naturale, quali la fitodepurazione. Le acque meteoriche convogliate in invasi di stoccaggio temporaneo possono essere riutilizzate a fini di irrigazione o altri compatibili.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrauliche, il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. gli enti gestori dei canali e della fognatura dedichino adeguate risorse alla manutenzione della rete nel suo complesso (sfalci ed espurghi della rete a pelo libero, pulizia caditoie, condotte e manufatti per la rete tubata) in modo da garantire, nel tempo, le condizioni ottimali e comunque previste dal progetto;
- b. gli enti gestori predispongano e rendano pubblico un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gestita. Tale programma deve, in particolare, definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di pulizia ed espurgo della rete in funzione dell'efficienza ottimale di questa, nonché prevedere le verifiche concernenti sia le condizioni statiche dei manufatti che lo stato di usura dei rivestimenti.

Il P.A.T., sulla base della V.C.I. definisce alcune opere di mitigazione idraulica quali:

- a. aree verdi/agricole temporaneamente sommergibili e/o affossature del terreno (invasi o bacini di laminazione con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti) dotate di arginature atte a delimitare l'area oggetto di sommersione e dotate di manufatto di scarico (verso il recettore finale) avente dispositivo regolatore di portata. Tali aree potranno anche essere dotate di sistemi integrativi di fitodepurazione (ad esempio stagni e aree vegetate, in cui le acque sono canalizzate attraverso condotti o per gravità), che provvedono al trattamento dei deflussi meteorici raccogliendo temporaneamente le acque prima che esse si infiltrino nel terreno);
- b. volumi aggiuntivi nella rete di smaltimento delle acque meteoriche (sia in rete che e/o puntuali), ottenuti anche sovradimensionando le sezioni utili;
- c. sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, ecc.) finalizzati a contenere le acque meteoriche;
- d. sistemi di infiltrazione facilitata (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti, pavimentazioni filtranti), in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge e in presenza di falda freatica sufficientemente profonda.

Le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione degli aumenti di portata. Sono da evitare volumi d'invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Prescrizioni

In tutto il territorio comunale qualsiasi intervento di urbanizzazione o trasformazione non deve comportare una diminuzione dei volumi di possibile invaso delle acque meteoriche quali ad esempio canali, fossi e laghetti.

A tal fine, è fatto divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; fanno eccezione a tale divieto:



- a. lo spostamento di un fossato esistente mediante ricostruzione plano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti,
- b. la realizzazione di ponticelli o tombini per accesso a fondi agricoli o ad abitazioni: tali opere di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l'asse del canale non superiore a 8 m, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero, nonché condizioni di deflusso a superficie libera.

Gli interventi indicati sono comunque soggetti a parere e concessione del Consorzio di bonifica competente. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.

Qualsiasi intervento su corsi d'acqua di competenza degli Uffici del Genio Civile o di Consorzi di bonifica è subordinato a parere e/o concessione dell'ente competente, ai sensi della normativa vigente. Tali corsi d'acqua, e i manufatti idraulici ad essi afferenti, sono tutelati da fasce di rispetto ai sensi del T.U. n°523/1904 e successive modificazioni e del R.D. n°368/1904 e successive modificazioni.

L'edificazione di nuove aree urbanizzate deve essere sempre preceduta dalla realizzazione di reti adeguate di fognatura con idoneo recapito, tenendo conto del contesto in cui si trova il bacino servito, dei problemi di carattere idraulico connessi alle zone circostanti, delle eventuali situazioni critiche preesistenti del ricettore.

Qualsiasi intervento di urbanizzazione che comporti un'impermeabilizzazione del territorio deve perseguire l'obiettivo di mantenere o migliorare l'efficienza della rete idraulica. A tal fine, le portate di piena generate da un'area e recapitate alla rete di fognatura, ai canali di bonifica o a un corso d'acqua principale non devono subire incrementi a seguito della trasformazione operata, secondo i modi e i termini indicati dalla normativa vigente (D.G.R. 1841/2007 e successive modificazioni). Ogni nuova urbanizzazione deve prevedere al suo interno una rete di raccolta separata delle acque bianche meteoriche, opportunamente progettata ed in grado di garantire al proprio interno un volume specifico di invaso che dovrà di volta in volta essere dimensionato in funzione della destinazione d'uso dell'area e del principio dell'invarianza idraulica.

Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio "dell'invarianza idraulica": pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati.

Aree di intervento

Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiore a 500mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenziano le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500mq pari o inferiori a 1000mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Invarianza Idraulica

In sede di futuri piani di dettaglio come PI e PUA devono essere rispettati i seguenti valori minimi di invaso:

- per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 600mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 800mc per ettaro di superficie impermeabilizzata.

Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n.107 del 05/11/2009, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art.39 delle NT del PTA.



Buone tecniche costruttive

È obbligatorio richiedere al consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua, ecc).

Il piano di imposta dei nuovi fabbricati ricadenti in aree a rischio idraulico dovrà essere attentamente valutato in sede di progettazione esecutiva con adeguati studi idraulici, e comunque posto una quota superiore di almeno 20cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Nelle aree a rischio idraulico i locali interrati vanno evitati.

In generale il piano di imposta dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore di almeno 20cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, devono essere dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento. Tutte le prese d'aria esterne devono essere realizzate non a livello del terreno ma almeno a 50cm al di sopra di esso. Nelle situazioni di falda freatica affiorante i piani interrati devono essere dotati di bocche di lupo poste a quota di sicurezza. Eventuali rampe di accesso a garage interrati devono avere la quota di imposta di almeno 20cm più elevata rispetto alla quota del piano strada e in corrispondenza dell'ingresso devono essere dotate di un sistema di caditoie o di griglie filtranti.

Tutte le aree a verde pubblico, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengono mantenute ad una quota di almeno 20cm inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire una ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali.

Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove costruzioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica di 5l/s ha, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione.

La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.

Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che costituiscono le nuove aree di espansione.

Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1%, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la contiguità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

È infine necessario che vengano esplicitate le prescrizioni idrauliche nei permessi a costruire e autorizzazioni edilizie varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, sia verificato con scrupolo il rispetto delle prescrizioni stesse anche con l'ausilio del personale consorziale di zona, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.



CAPO 4 - TRASFORMABILITÀ

Art. 23 - Trasformabilità

Rif. Cartografico: Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T., tenuto conto delle caratteristiche storico, ambientali, paesaggistiche, geologiche, idrauliche e pianificatorie dettate dai vincoli, dalle invariati e dalle fragilità, ai fini della disciplina della trasformabilità del territorio indica:

- a. valori e tutele culturali:
 - ville venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V.;
 - edifici e complessi di valore monumentale testimoniale;
 - pertinenze scoperte da tutelare;
 - contesti figurativi dei complessi monumentali (PTCP);
 - con visuali del paesaggio fluviale del Sile;
 - centri storici (zone "A" del P.R.G.);
- b. azioni strategiche:
 - aree di urbanizzazione consolidata;
 - aree di urbanizzazione consolidata programmata;
 - ambiti dell'edificazione diffusa;
 - aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
 - opere incongrue ed elementi di degrado;
 - linee preferenziali di sviluppo insediativo;
 - contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi;
 - servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza;
 - localizzazione delle medie/grandi strutture di vendita;
 - sistema relazionale
- c. valori e tutele naturali:
 - rete ecologica;
 - area nucleo
 - area di completamento;
 - area di connessione naturalistica;
 - corridoio ecologico secondario
 - stepping stone;

Art. 24 - Centri storici, ville venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V. e edifici e complessi di valore monumentale testimoniale

Rif. Legislativo: art.13,40 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. considera i nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto urbano, e prevede azioni estese di recupero e valorizzazione da disciplinare attraverso previsioni di dettaglio del P.I. e, laddove necessario, attraverso P.U.A..

Ai centri storici si integrano gli edifici di valore monumentale e testimoniale e le ville venete individuate dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, tra le quali alcune con vincolo ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004, come specificato all'art.6 delle presenti norme, i quali costituiscono insieme gli elementi emergenti del sistema storico monumentale e paesaggistico.

Direttive generali

Il P.A.T. ne prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione complessiva, promuovendo l'inserimento di tali



elementi con valenza storica presenti nel territorio comunale all'interno di percorsi di visita e fruizione culturale di livello territoriale.

Il P. I. disciplina i centri storici attraverso l'individuazione di unità edilizie caratterizzate da diversi gradi di tutela, distinguendo all'interno dei centri storici tra unità edilizie di valore culturale e unità edilizie prive di valore culturale.

Direttive specifiche

Il P. I., ai fini della disciplina degli interventi edilizi:

- a. internamente ai centri storici, in corrispondenza delle Ville Venete e di eventuali ulteriori edifici di interesse storico, architettonico, ambientale, identifica unità edilizie di valore culturale. L'unità edilizia di valore culturale, oltre all'immobile di pregio ed eventuali pertinenze, comprende le aree scoperte di afferenza ed eventuali immobili privi di valore o di minor valore posti all'interno della stessa;
- b. internamente ai centri storici identifica le unità edilizie prive di immobili di valore storico-ambientale formate da edifici o altri immobili privi di valore storico-ambientale e dalle aree scoperte di pertinenza, e/o da aree inedificate;
- c. classifica le unità edilizie di valore culturale nelle categorie indicate nel presente articolo e definiscono le destinazioni d'uso compatibili.

La disciplina di dettaglio delle unità edilizie e gli approfondimenti progettuali di dettaglio in sede di P.I., possono evitare il ricorso generalizzato a piani particolareggiati.

Le categorie determinano prescrizioni vincolanti per gli interventi. I P.I. prevedono che:

- a. attraverso l'analisi filologica nel presente articolo, sia possibile la classificazione in diversa categoria corrispondente alle classi di valore accertate;
- b. negli interventi finalizzati al recupero o alla valorizzazione degli edifici classificati, qualora sia riconosciuto opportuno procedere alla demolizione di edifici o parti di edifici non di pregio all'interno degli ambiti, sia consentito il trasferimento del volume demolito in zone con conforme destinazione urbanistica, nel rispetto della specifica normativa.

Al fine di assicurare il coordinamento delle opere edilizie nelle singole Unità Edilizie e delle opere di urbanizzazione i P.I. possono definire degli "Ambiti di Progettazione Urbanistica Unitaria" comprensivi delle Unità Edilizie e degli spazi pubblici e/o di uso pubblico da attuare nel contesto degli interventi edilizi.

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE

Le unità edilizie di valore culturale in base al valore culturale dominante sono classificate nelle seguenti categorie:

- categoria A1: comprende emergenze architettoniche ed edifici di riconosciuto valore storico, architettonico, ambientale e assimilabili;
- categoria A2: comprende edifici di:
 - valore storico, architettonico, ambientale interessati da trasformazioni edilizie che ne hanno diminuito il valore culturale e assimilabili;
 - interesse tipologico e documentario, paesaggistico e ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi edilizi e assimilabili,
- categoria A3: comprende edifici di interesse tipologico, documentario, paesaggistico ed ambientale interessati da trasformazioni che ne hanno diminuito l'originario valore ed assimilabili;

I P.I. possono specificare ed articolare le categorie qui definite e dettagliarne la disciplina, approfondendo le analisi dei manufatti e degli spazi aperti di pertinenza.

UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE DI CATEGORIA A1

Comprendono emergenze architettoniche ed edifici di riconosciuto valore storico, architettonico, ambientale e assimilabili.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
- b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno;
- d. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- e. mantenimento e/o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante



l'analisi filologica;

- f. restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico.

Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base dell'analisi filologica sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.

UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE DI CATEGORIA A2

Comprendono edifici:

- a. di valore storico, architettonico, ambientale interessati da moderne trasformazioni e assimilabili;
- b. di interesse tipologico e documentario, paesaggistico e ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi edilizi e assimilabili.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite nei regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- d. eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- e. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- f. mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
- g. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico.

Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base dell'analisi filologica sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.

UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE DI CATEGORIA A3

Comprendono edifici valore storico o di interesse tipologico, documentario, paesaggistico ed ambientale interessati da rilevanti trasformazioni che hanno diminuito l'originario valore ed assimilabili.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché limitati interventi di ricostruzione e ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- b. conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite nei regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto nei prospetti di valore culturale e ambientale;
- d. eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- e. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- f. mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
- g. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
- h. ristrutturazione e/o ricostruzione delle parti prive di valore culturale e ampliamento dell'edificio nella misura fissata dal P.I., purché gli interventi siano finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.



UNITÀ EDILIZIE PRIVE DI VALORE CULTURALE

Nelle Unità Edilizie prive di immobili di valore culturale il P.I. può consentire interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica e nuova edificazione in forme coerenti con i caratteri del Centro Storico.

Il P.I. individua le previsioni planivolumetriche, le modalità e i limiti per l'applicazione del comma precedente.

Nei P.I. sono individuati i principali edifici da demolire e/o da modificare in quanto contrastanti con i caratteri del Centro Storico, per tali edifici sono consentiti, fino alla attuazione del P.I., solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto. Il P.I. può definire i criteri per una loro successiva individuazione e prevedere l'applicazione di compensazioni o crediti edilizi.

DEMOLIZIONE E/O MODIFICA DI EDIFICI ESISTENTI

Nelle unità edilizie di valore culturale il P.I. individua gli edifici da demolire e/o da modificare ed assegna il volume per l'eventuale nuova edificazione.

Ove non individuati, qualora l'analisi filologica accerti l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con i caratteri del Centro Storico questi devono essere demoliti o, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore, può essere consentita la loro ricomposizione, qualora si tratti di volumi regolarmente assentiti, legittimi o legittimati, mediante interventi di demolizione e nuova costruzione di pari volume all'interno dell'unità edilizia, anche utilizzando parti di spazi scoperti privati, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal P.I.

E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Fino all'attuazione dell'intervento di demolizione e/o modifica dei caratteri contrastanti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto.

ANALISI FILOLOGICA

Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi guida indicati dal P.I. per le diverse porzioni del fabbricato, i progetti di intervento nelle unità edilizie di valore culturale devono basarsi sull'analisi filologica degli immobili esistenti.

Anche nel caso di progetti riguardanti parte degli immobili compresi nelle unità edilizie o nello ambito di tutela l'analisi filologica deve essere comunque estesa all'intera unità edilizia.

L'analisi filologica deve contenere:

- a. l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;
- b. lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione delle destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e delle tecniche usate nella costruzione;
- c. lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle alberature (con specificazione delle specie), delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
- d. ogni altro documento ritenuto utile per l'identificazione dei caratteri storici ed architettonici degli immobili interessati.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, documenti, campionature, ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento.

L'analisi può dimostrare valori culturali diversi da quelli indicati dal P.I. per edifici, parti di edifici o manufatti, in tal caso sono consentiti i tipi e le modalità di intervento corrispondenti alle categorie accertate, compresa la demolizione. A supporto dell'analisi può essere utilizzata la documentazione di cui all'allegato "M" del P.T.C.P..

Prescrizioni

Fino al P.I. relativo a tale tematica sono ammessi esclusivamente:

- a. gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e dalla normativa degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici e gli edifici con valore storico-ambientale;
- b. per gli edifici identificati dal P.A.T., ma non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. 380/2001.



Art. 25 - Zone di urbanizzazione controllata - Aree di urbanizzazione consolidata

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04 – art. 17 delle NdA del Piano Ambientale

Contenuto

Il P.A.T. recepisce, all'interno del perimetro del Parco del Sile, le zone ad urbanizzazione controllata proprie del Piano Ambientale e normate dall'art.17 delle NdA.

Il P.A.T. individua le aree di urbanizzazione consolidata che comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati o in via di completamento e quelle dell'urbanizzazione programmata prevista dal P.R.G. e non ancora attuata.

Le previsioni non attuate dei P.U.A. non hanno efficacia oltre il termine di validità dei P.U.A. stessi.

Il P.A.T. considera azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di tale azione il P.I. potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione dei rapporti morfologici, funzionali e percettive tra insediamenti e spazi aperti.

Direttive

Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale:

- a. definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione;
- b. individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti;
- c. preordina gli interventi nelle zone adiacenti alle eventuali previsioni di espansione affinché queste possano raccordarsi ed integrarsi con gli insediamenti esistenti;
- d. indica le parti di territorio da trasformare mediante P.U.A. e/o strumenti di coordinamento urbanistico, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici edificatori e in generale i parametri quantitativi e le destinazioni d'uso;
- e. definisce nelle diverse zone gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
- f. valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti
- g. definisce i criteri di progettazione ambientale, di qualità urbana e di sostenibilità per la redazione dei P.U.A..

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale attuare le azioni e gli interventi previsti, e prevale su eventuali prescrizioni di inedificabilità derivanti dalle Tavv. 2 e 3, che possono essere precisate in sede di P.I.

Prescrizioni

Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente P.R.G., qualora compatibili con il P.A.T..

L'approvazione del P.A.T. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano ultimati e siano rispettati i termini per la loro attuazione.

Art. 26 - Ambiti dell'edificazione diffusa

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono i nuclei insediativi sparsi costituiti da addensamenti edilizi isolati posti prevalentemente lungo la viabilità, per i quali il P.A.T. prevede il contenimento e la riqualificazione.

Direttive

Il P.I.:

- a. precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative e disciplina gli interventi ammissibili;



- b. indica, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- c. risponde alle esigenze abitative di carattere familiare con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza;
- d. limita ed organizza gli insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di limitare il numero di questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale;
- e. definisce condizioni e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie nel rispetto del contesto rurale;
- f. riduce l'impatto nell'ambiente rurale circostante con fasce di mitigazione da realizzare contestualmente agli interventi ammissibili;
- g. migliora le condizioni di sostenibilità degli insediamenti diffusi (fonti di energia alternative, prelievo idropotabile, smaltimento reflui, bioedilizia, ecc.);
- h. favorisce il reperimento di spazi per usi pubblici (servizi) e migliora le condizioni di fruibilità e di efficienza delle reti;
- i. favorisce la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclo-pedonali, ed il miglioramento generale delle condizioni di sicurezza stradale;
- j. favorisce e riconosce le minime attività terziarie di servizio per il territorio aperto e per gli insediamenti sparsi, dotandole di servizi primari (verde e parcheggio);
- k. detta norme specifiche per ogni zona indicando gli interventi ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli indirizzi del P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente.

È compito del P.I. provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, ove necessario, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Il P.I. provvede alla disciplina degli ambiti dell'edificazione diffusa mediante apposita schedatura e/o indicazione nel repertorio normativo.

Prescrizioni

Prima del P.I., negli ambiti dell'edificazione diffusa, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal pervigente P.R.G., qualora compatibili con il P.A.T.

L'individuazione di tali ambiti non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al P.I., e pertanto l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11 del 2004.

Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo dell'effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Art. 27 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua graficamente una linea preferenziale di sviluppo insediativo in località Sant'Elena.

Direttive

Il P.I. può precisare tale indicazione a seguito di approfondimenti analitici e progettuali degli interventi.

L'individuazione del perimetro delle aree di espansione da effettuarsi nel P.I. è ordinata dalle seguenti regole:

- a. l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la



scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;

- b. tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P. U.A.

Art. 28 - Contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi considerati strategici ai fini dello sviluppo del territorio in quanto possono prevedere anche una radicale trasformazione dello stato di fatto, con allocazione di funzioni che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi espressi.

Direttive

Il P.I. può precisare tale indicazione a seguito di approfondimenti analitici e progettuali degli interventi.

L'individuazione del perimetro dei programmi complessi da effettuarsi nel P.I. é ordinata dalle seguenti regole:

- a. l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- b. tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P.U.A.

Prescrizioni

Gli interventi ricadenti negli ambiti dei contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS.

Art. 29 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04 - artt.12, 13, 14, 15, 22, 32, 34, 72, 76, 77 del P.T.C.P, DPR. 160/2010 - L.R. n. 55/2012 - Atto di indirizzo regionale approvato con DGR n. 832 del 15 marzo 2010

Direttive generali

Il P.A.T. favorisce il superamento della disciplina urbanistica fondata sullo zoning monofunzionale verso una mixité urbana che assicuri la compresenza di diverse destinazioni innovative e compatibili.

Il P.I., nell'ambito degli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia, in riferimento all'art.5 del P.T.C.P., prevede la realizzazione o integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali, che per garantirne l'adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali, con particolare riferimento alla rete di illuminazione pubblica, all'acquedotto, alla rete fognaria e di depurazione, alla rete di scarico delle acque bianche, alle infrastrutture di distribuzione del gas, alla rete di telefonia fissa e mobile e assimilate (fibra ottica ecc.). Il Comune di concerto con gli Enti preposti e i gestori dei servizi provvede alla mappatura, e all'aggiornamento, delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e fissa criteri metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori infrastrutture.

TESSUTO RESIDENZIALE

Direttive

Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza.

Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine:

- a. di migliorare la qualità della struttura insediativa residenziale tramite:
 1. integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi eventualmente carenti;
 2. riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
 3. riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione turistica e per il tempo libero del territorio aperto;
 4. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;



5. miglioramento dell'accessibilità e delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose per l'interposizione di barriere fisiche (corsi d'acqua, infrastrutture viarie, ecc.);
 6. mitigazione delle situazioni di conflitto legate alla contiguità di tessuti urbani a funzione differente, anche attraverso l'adozione di adeguati dispositivi di filtro;
 7. riqualificazione della scena urbana;
 8. eliminazione delle barriere architettoniche;
 9. interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili;
 10. completamento, riordino funzionale e morfologico dell'edificato residenziale con l'eliminazione degli elementi incongrui;
- b. migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed eliminazione degli eventuali elementi incongrui;
 - c. promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi rispondenti ai principi della sostenibilità e del benessere abitativo, nei quali sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi per il contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, facilitare la raccolta e il riciclo dei rifiuti;
 - d. promuovere soluzioni innovative per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche anche nell'ottica di un loro recupero per fini non domestici.

Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno prediligere soluzioni a basso impatto ambientale, prevedendo comunque le misure mitigative e compensative necessarie a garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento.

Il P.I. potrà programmare interventi di edilizia residenziale convenzionata al fine di garantire l'affitto e/o la vendita di alloggi a prezzi concordati con il Comune alla popolazione che risiede o lavora in Silea, individuati sulla base di apposite graduatorie.

TESSUTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE/COMMERCIALE

Contenuto e direttive per l'insediamento delle attività a rischio di incidente rilevante

Il P.A.T. conferma le indicazioni della Tavola 2.3 del PTCP che individua le aree di incompatibilità assoluta per l'insediamento di attività R.I.R. di cui alla normativa "Seveso".

Nelle restanti aree il P.A.T., in considerazione delle caratteristiche e degli usi del territorio, non prevede l'insediamento di alcuna attività R.I.R.

Contenuto e direttive per le aree produttive ampliabili e non ampliabili di cui al PTCP

Il riferimento normativo per il tessuto produttivo/artigianale/commerciale è dato dal PTCP di Treviso che suddivide le attività produttive in ampliabili e non ampliabili.

Il P.A.T. in base a quanto indicato dal comma 4 art.12 del PTCP e con riferimento all'area produttiva ampliabile ricadente nell'ATO AP.3 e all'area produttiva non ampliabile ricadente nell'ATO I.3, modifica la classificazione di tali aree a seguito di una più approfondita analisi riscontrabile dagli elaborati stessi del P.A.T. e dalle schede normative degli ATO.

Nello specifico il P.A.T. disciplina:

- a. che l'area indicata dal PTCP come ampliabile e ricadente nell'ATO AP.3 non ha le caratteristiche tali da poter essere considerata un'area produttiva vista la sua collocazione in un ambito prettamente agricolo e la sua vicinanza al sito archeologico della via Claudia Augusta;
- b. che l'area indicata dal PTCP come non ampliabile con destinazione terziaria prevalente e ricadente nell'ATO I.3. è da considerarsi ampliabile ovvero destinata ad aumentare la superficie lorda di pavimento al suo interno al fine di:
 - orientare il trasferimento di attività produttive presenti in zona impropria;
 - ammettere il completamento edilizio al suo interno
 Il P.A.T. non prevede alcun ampliamento in termini di superfici di zona.
- c. per le restanti aree la conferma delle previsioni del PTCP per gli ambiti destinati ad attività produttive non ampliabili in quanto considerati di carattere non strategico e finalizzati all'organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. di Treviso e nelle direttive e prescrizioni del presente articolo.

Il P.A.T. quindi, coerentemente con le possibilità di cui all'art.12 del PTCP, individua come ampliabile produttiva l'area ricadente nell'ATO I.3. In tale area sono ammesse funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili), fatte salve eventuali attività terziarie a servizio delle attività insediate

Il P.I. coerentemente con l'art.12 c.4 del PTCP, provvederà a riclassificare una parte omogenea dell'area produttiva ampliabile in area non ampliabile da riconvertire, basandosi sull'analisi delle preesistenze sia interne



che contigue all'are.

Le due distinte aree, ampliabile e non ampliabile da riconvertire, dovranno in ogni caso essere caratterizzate da idonei servizi ed infrastrutture separate, evitando in tal modo la commistione di funzioni e flussi nella medesima area.

In tutte le aree produttive non ampliabili il P.I. dovrà prevedere destinazioni diverse da quella produttiva secondaria, con le possibilità di cui agli artt. 13 e 24 del PTCP..

Per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista dal PRC saranno consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3 lett. A), b) c) e d) del DPR 380/01, fatta salva la possibilità di applicare la procedura di SUAP in variante al P.A.T.

In tutte le aree produttive sono altresì transitoriamente fatti salve, per l'arco di validità delle rispettive convenzioni, le previsioni dei PUA vigenti.

Il P.I. prevede che gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale siano subordinati alla redazione di P.U.A. e nelle more di approvazione dello stesso P.I. il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dal P.R.G. vigente.

Contenuto e direttive per la localizzazione delle medie/grandi strutture di vendita

Il P.A.T. individua grandi strutture di vendita e i parchi commerciali esistenti. Il P.I.:

- a. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative;
- b. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
- c. indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
- d. prevede, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e l'adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione. In particolare:
 1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali;
 2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
 3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
 4. eliminazione delle barriere architettoniche;
 5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità delle strutture, al fine di favorire il benessere degli occupanti e minimizzare le spese di gestione e manutenzione.
- e. localizza, individua o definisce misure che incentivino la localizzazione di insediamenti commerciali e attività terziarie in riferimento agli artt.16 e 17 del P.T.C.P.;

Gli interventi ricadenti negli ambiti delle medie/grandi strutture di vendita sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS.

Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010 e s.m.i. dovrà avvenire in coerenza con i criteri generali stabiliti:

- a. dal DPR 160/2010;
- b. dalla Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001: "Sportello Unico per le attività produttive (D.P.R. n. 160/2010) Indirizzi in materia urbanistica" pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 17/08/2001;
- c. dalla D.G.R. n. 832 del 15 marzo 2010 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 "Norme per il governo del territorio". Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (Art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)" pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 20/04/2010, per le sole parti compatibili con la nuova disciplina (DPR 160/2010);
- d. dalla L.R. n. 55 del 31/12/2012
- e. nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti e alle fragilità di cui ai precedenti artt. 14 e 19.

Per le varianti che comportino modificazioni al P.A.T., si ritiene che il ricorso a tale procedura sarà giustificabile nei casi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, in relazione a fabbricati adibiti ad uso impresa già esistenti e qualora detti interventi si pongano in contrasto con il suddetto piano.

A tal fine si rinvia alle procedure previste dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. Resta in ogni caso



l'obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica della variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e normativa di recepimento.

I predetti interventi disciplinati mediante Sportello unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito per ciascun ATO.

Qualora si tratti, invece, di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti produttivi che si pongano in esplicito contrasto con il PAT, la variante al suddetto piano, data la natura strategica di piano strutturale, sarà ammissibile solo mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004.

Per i progetti che comportino modificazioni al P.I., previo diniego, allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo a tutte le amministrazioni e soggetti interessati almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Qualora l'esito sia favorevole alla variazione del P.I., la determinazione della conferenza di servizi, comprensiva del progetto completo in ogni suo elemento, costituisce adozione di variante al P.I. e tutti i documenti allegati sono depositati presso la segreteria del comune per le opportune forme di divulgazione. Entro 30 giorni dallo scadere del termine per proporre eventuali osservazioni, il Consiglio comunale delibera sulla variante

In riferimento all'atto di indirizzo di cui alla DGR 832/2010, con PAT approvato e con PRG vigente che ha acquisito valore ed efficacia di PI per le parti compatibili con il PAT, in attesa che si completi la nuova pianificazione, la procedura dello Sportello Unico per le attività produttive e gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 48, comma 7 bis 2, della L.R. 11/2004, dall'art. 7, commi 5 e 6, della LR 4/2008 e dalla Circolare Regionale n. 16 del 2001 "Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R.160/2010) Indirizzi come di seguito precisato:

- a. sono soggetti a SUAP di cui all'art. 7 del D.P.R. nr. 160/2010 e s.m.i. e non configurano variante allo strumento urbanistico i seguenti interventi:
 - ampliamenti che si rendono indispensabili per adeguare attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statuali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;
 - modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
 - altri interventi attualmente disciplinati dall'art.2 comma1 del DPR n.160/2010, ove non rientrino nelle fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b. sono realizzabili con procedura SUAP in deroga allo strumento urbanistico subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio Comunale sulla variante secondo le procedure sopra indicate, i seguenti interventi:
 - ampliamenti di attività produttive in zona impropria, compresi impianti tecnologici e strutture di servizio entro il limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie coperta lorda esistente e comunque in misura non superiore a 1.500 mq in quanto ritenuti ammissibili dal PAT;
 - alla fattispecie di cui al punto precedente è assimilato anche il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati all'interno della stessa proprietà, sempre mantenuto entro i limiti di cui al punto precedente.

E' fatto salvo quanto previsto in materia di procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di Sportello Unico (SUAP) dalla L.R. 55 del 31.12.2012.

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. dovrà altresì rispettare i seguenti criteri:

a) non è ammesso:

- il recupero edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
- l'ampliamento l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
- interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
- attivare la procedura dello sportello unico per le interessare attività già oggetto di variante di PRG redatta ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
- interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
- determinare situazioni che possono danneggiare l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, con visuali, ecc.;



b) è obbligatorio:

- provvedere alla verifica dell'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle N.T.A. del P.T.R.C. e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;
- verificare la compatibilità con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio e con le zone di tutela e le zone di vincolo;
- garantire il rispetto delle dotazioni di aree a servizi previste dalla legislazione vigente;
- prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.
- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DISPOSITIVI DI MITIGAZIONE

Direttive

Il P.A.T. considera prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediativo sostenibile, volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente in cui essi vivono, attraverso:

- a. l'aumento della consapevolezza del valore della sostenibilità ambientale e della qualità costruttiva associata ad interventi edilizi (sostenibilità esterna – outdoor);
- b. la promozione della realizzazione di condizioni di benessere abitativo degli occupanti e di salubrità degli ambienti interni (sostenibilità interna - indoor).

Il P.I. prevede che la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale che, fatte salve le condizioni minime richieste per legge o regolamento comunale, raggiungano ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard permetta l'accesso ad un incentivo parametrato ai livelli prestazionali raggiunti.

L'incentivo può essere costituito da una quota aggiuntiva di indice urbanistico non superiore al 20%. La sua attribuzione avviene secondo i modi e le condizioni definite dal "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" che è parte integrante del P.I..

In presenza di funzioni e attrezzature che determinano disturbo sull'intorno, in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura, il P.I. prevede il superamento o la limitazione di tali situazioni di incompatibilità, disponendo l'inserimento di dispositivi di filtro e schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo esercitate, o prevedendo e incentivando, dove possibile, il trasferimento delle funzioni incompatibili.

Il P.I. disciplina le compensazioni e mitigazioni ambientali, anche con riferimento a quanto disposto dal P.T.C.P., e prevede adeguate forme di garanzia da parte dei soggetti esecutori di tali opere, nonché l'eventuale possibilità di monetizzazione delle stesse in funzione dei reali costi di realizzazione e acquisizione di aree.

Ambiti di mitigazione, dispositivi di filtro, schermatura, e di ricucitura paesaggistica devono essere previsti in corrispondenza dei margini degli insediamenti verso il territorio agricolo, valutando la possibilità di integrazione della rete ecologica, e in generale nella realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali, in relazione a quanto disposto dagli specifici contenuti del P.T.C.P..

Art. 30 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. riconosce all'interno del sistema dell'urbanizzazione consolidata alcune aree idonee ad accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento della qualità urbana, all'esterno al miglioramento della qualità territoriale.

L'attuazione delle previsioni del P.A.T. può avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, ovvero attraverso accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04, o accordi di programma, ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/04 da recepire nel P.I.

La precisazione degli obiettivi di riqualificazione di ciascuna area o intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale sono indicati nella disciplina di ciascun A.T.O. di appartenenza.

Direttive

Il P.I. specifica la natura degli interventi, considerando prioritarie azioni integrate che affrontino in modo sinergico problematiche urbane legate a:

- a. qualità degli spazi pubblici e degli edifici;
- b. efficienza delle sistemazioni stradali e degli spazi per la sosta;
- c. vivibilità dei luoghi;

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.



Art. 31 - Opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. Legislativo: artt.13,36 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato come maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante, per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione, i principali edifici, gruppi di edifici, manufatti o attività in essere che, per le loro caratteristiche o condizioni:

- a. sono privi di compatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica con gli insediamenti esistenti ;
- b. determinano un forte impatto negativo sul paesaggio circostante, ovvero ledano gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi.

Direttive

Il P.I. può classificare come opera incongrua o elemento di degrado ulteriori edifici, gruppi di edifici e manufatti rispetto a quelli individuati dal P.A.T. in quanto di minor rilevanza strategica comunque assimilabili alle fattispecie di cui ai precedenti punti a e b.

Il P.I. valuta le diverse situazioni e precisa, anche mediante schede progettuali:

- a. gli interventi subordinati alla mitigazione degli impatti;
- b. gli interventi subordinati al miglioramento della qualità e recupero della coerenza;
- c. gli interventi condizionati alla rimozione delle opere incongrue o degli elementi di degrado, anche operando con programmi complessi o applicando lo strumento del credito edilizio.

Il P.I. disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o blocco delle attività incompatibili, indica gli eventuali strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplina le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Prescrizioni

Fino al permanere delle condizioni di incompatibilità sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e tutti quegli interventi che venissero disposti dall'autorità competente al fine di garantire la pubblica incolumità e sicurezza. Nel caso di allevamento zootecnico, quelli che comportano una riduzione della classe e del punteggio dell'allevamento. La cessazione delle condizioni di cui sopra deve essere esaurientemente documentata e dovrà essere oggetto di specifici accertamenti da parte del Comune ed Enti competenti.

Ai fini del trasferimento delle attività incompatibili o rimozione degli elementi di degrado è previsto l'insediamento di funzioni compatibili tra quelle indicate per l'A.T.O. di afferenza.

Art. 32 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: art.13, 31 L.R. 11/04

Contenuto

Il P.A.T. riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo suddividendoli tra quelli:

1. di interesse collettivo;
2. ludico-sportivo-ricreative;
3. di interesse generale;

I servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza posti all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono soggetti alle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Direttive

Il P.I.:

- a. integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari;
- b. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative;
- c. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;



- d. prevede, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e l'adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione. In particolare:
1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali;
 2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
 3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
 4. eliminazione delle barriere architettoniche;
 5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità delle strutture, al fine di favorire il benessere degli occupanti e minimizzare le spese di gestione e manutenzione.

Art. 32bis – Invasi artificiali - casse di espansione

Rif. Legislativo: art.13, 31 L.R. 11/04, parere Genio Civile prot. 519933/63.05 del 28/11/2013

Contenuto

Oltre a quanto riportato al precedente art.32, il PAT riconosce quali elementi fondamentali del sistema dei servizi anche le aree identificate dal consorzio di Bonifica Piave come idonee alla realizzazione di volumi di invaso necessari alla laminazione delle piene.

Direttive

Il PI provvederà a disciplinare in tali aree, definendo gli interventi e gli utilizzi del territorio ammissibili, escludendo in ogni caso la possibilità di realizzare nuove edificazioni ed ogni altra trasformazione del territorio che possa ostacolare e/o aggravare la realizzazione dei bacini d'invaso progettati dal Consorzio di Bonifica Piave.

Prescrizioni

Fino all'esatta definizione della specifica disciplina del PI, in tali aree non sono ammesse edificazioni e/o altre opere di qualsiasi genere, fatte salve eventuali opere finalizzate alla sicurezza idraulica del territorio.

Art. 33 - Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di inquinamento

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. promuove forme di governo e controllo della qualità per la diminuzione e il monitoraggio delle fonti di inquinamento in maniera complessiva ed integrata, per realizzare il miglioramento della qualità della vita, per la salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttive

Il Comune provvede ad aggiornare il Piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995 , recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R. n° 4313 del 21 settembre 1993), valutando principalmente gli effetti causati dall'inserimento di nuova viabilità nel territorio comunale.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Direttive

Il Comune, ai sensi della L.R. 17/09, provvede all'aggiornamento del Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica, che persegue i seguenti obiettivi:

- a. sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
- b. riduzione dell'inquinamento luminoso;
- c. risparmio energetico;
- d. miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali,



monumentali e architettonici;

- e. ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione;
- f. individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e installazioni private, di fini di un loro adeguamento.

Prescrizioni

Gli impianti di illuminazione esterni e le installazioni luminose devono essere realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Art. 34 - Azioni strategiche del sistema relazionale

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, artt.25, 27 P.T.C.P.

RETE STRADALE

Contenuto

Il P.A.T. individua e classifica le componenti principali del sistema infrastrutturale viario nei seguenti livelli gerarchici, prevedendo la riorganizzazione e gerarchizzazione della rete esistente e la sua integrazione con nuovi tratti al fine di assicurare efficienza al sistema e di superare le principali situazioni di criticità:

- a. viabilità di connessione territoriale nazionale: rappresentata dall'autostrada A27 Treviso-Belluno;
- b. viabilità di connessione territoriale regionale: costituita dalla Treviso Mare (S.R. 89) e dalla S.R. 53;
- c. viabilità di distribuzione locale;
- d. viabilità urbana: rete viaria interna agli insediamenti che possiedono di fatto, o possono in prospettiva recuperare a seguito della riorganizzazione del sistema viario di scala territoriale, una funzione di distribuzione urbana.

Il P.A.T. indica quali obiettivi principali:

- a. separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, comunale e sovracomunale, tenendo conto dell'opportunità e compatibilità di quei flussi rispetto alla funzione e ai caratteri dei luoghi attraversati;
- b. miglioramento dell'accessibilità ai centri urbani e in particolare ai principali generatori di traffico (servizi di interesse locale/territoriale, aree produttive);
- c. rafforzamento dell'obiettivo della riqualificazione ambientale e della vivibilità delle frazioni minori attraverso l'alleggerimento del traffico veicolare lungo le strade urbane attuali da attuarsi con l'allontanamento dei flussi di puro transito e con un miglioramento delle condizioni di circolazione e sicurezza stradale.

Direttive

Per le componenti del sistema stradale sopra elencate, il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T., indicando gli interventi per:

- a. conseguire gli obiettivi indicati, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione;
- a. definire gli accorgimenti necessari affinché si rendano effettive e percettibili le funzioni attribuite, rispetto ai temi della circolazione, del disegno della strada, dell'arredo e dei materiali;
- b. avvalersi di schemi o piani di settore specifici della mobilità nei quali siano previsti per ogni livello di viabilità, punti logistici di informazione e l'installazione di un'idonea segnaletica volta a fornire una messaggistica variabile in merito alla disponibilità dei posti delle aree di sosta, alla localizzazione delle strutture turistico-ricettive e alle condizioni del traffico in generale;
- c. garantire le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di servizio, ecc.

PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Contenuto

In riferimento ai criteri disposti dal P.T.C.P. e al Piano del Parco del Sile, il P.A.T. promuove la realizzazione di un sistema continuo e interconnesso di percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, in particolare al fine di incentivare la mobilità ciclabile. I percorsi ciclabili dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone, in termini di



sicurezza, autonomia, superamento delle eventuali barriere architettoniche.

Direttive

Il P.I. precisa i percorsi della mobilità sostenibile prevedendo la loro realizzazione in sede protetta, integrando ove possibile percorsi già esistenti.

PUNTI DI ACCESSO AL PARCO DEL SILE E SISTEMA DELLA SOSTA E DELLA RIQUALIFICAZIONE VIARIA E

Contenuto

Il P.A.T. individua i punti di accesso al Parco del Sile e definisce il sistema della sosta come insieme delle principali aree di sosta esistenti o di progetto funzionali alla permanenza e accessibilità al centro storico principale.

Il P.A.T. individua inoltre i principali tratti critici del sistema viabilistico attuale per i quali si prevede il superamento delle condizioni di pericolosità/inadeguatezza, attraverso interventi, da definire puntualmente in sede di P.I. in base alle specifiche condizioni locali, di revisione del sistema della circolazione, adeguamento delle sezioni, rettifica del tracciato, individuazione di percorsi di bypass dei tratti critici non modificabili, ecc.

Direttive

Per le aree di sosta il P.A.T. indica al P.I. quali obiettivi principali :

- a. la riorganizzazione del sistema della sosta indirizzando la domanda verso comportamenti più rispettosi dei contesti storici ed urbanistici più pregiati;
- b. domanda al P.I. l'individuazione di azioni specifiche per la riorganizzazione del sistema della sosta, con l'obiettivo di ridurre la sosta a bordo strada laddove conflittuale con la qualità urbana e/o l'esigenza di limitare i flussi veicolari e prevedendo aree per la realizzazione di nuove aree di sosta a corona dei centri urbani;

Per i punti di accesso al Parco del Sile il P.A.T. indica al P.I. quali obiettivi principali:

- a. la riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata alla fruizione del Parco;
- b. la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate poste in collegamento con il sistema dei percorsi della mobilità sostenibile;

Il P.I. identifica e precisa le aree adibite o da adibire a tali funzioni, in ragione della localizzazione e della diversità dei mezzi di trasporto da servire.

Art. 35 - Perequazione, credito edilizio e compensazione

Rif. Legislativo: artt.35, 36, 37 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T., al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, l'attuazione del sistema dei servizi e la riduzione delle criticità attuali, anche con riferimento all'art.5 del P.T.C.P., introduce il principio generale della perequazione nell'attuazione delle trasformazioni urbanistiche del territorio.

Il P.I. può avvalersi degli istituti urbanistici della perequazione, del credito edilizio e della compensazione al fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti.

Per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico il Comune rende noto, mediante avviso pubblico, la possibilità di assumere nel P.I. accordi ed iniziative dei privati (singoli o associati) finalizzati alla realizzazione dei suddetti interventi.

Le proposte di accordo pervenute al Comune sono poste all'attenzione del Consiglio Comunale per il loro accoglimento. Le proposte accolte costituiscono parte integrante del P.I. e sono soggette alle procedure previste dalla L.R. 11/2004.

PEREQUAZIONE

Direttive

Il P.I. definisce i criteri e le modalità attuative della perequazione e può:

- a. individuare diversi ambiti di perequazione precisandone la tipologia;
- b. indicare le parti in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.

L'uso specifico delle singole aree cedute viene definito dal P.I. o dagli accordi, comunque per conseguire finalità di interesse rilevante quali:



- a. attuare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale;
- b. attuare edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- c. la formazione di sistemi ecologici ambientali, preferibilmente integrati con funzioni di mitigazione idraulica e difesa del suolo.

Utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica vi è la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in aree sicure.

CREDITO EDILIZIO

Direttive

Il credito edilizio si configura come l'acquisizione del diritto ad esprimere volumetrie edificatorie, conseguente all'attuazione di determinati interventi di riqualificazione ambientale, da esercitarsi nella medesima area di esecuzione dell'intervento o altra area indicata.

I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali il P.I. può prevedere credito edilizio sono: demolizione di opere incongrue, eliminazione degli elementi di degrado, realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.

Il P.I. individua i criteri applicativi o le operazioni che generano credito edilizio, fissando l'entità del credito e le relative modalità di attuazione.

I volumi maturati con operazioni di credito edilizio possono essere collocati o ripartiti anche all'interno di uno o più A.T.O., diversi da quelli in cui si attua l'intervento che genera il credito edilizio.

COMPENSAZIONE URBANISTICA

Direttive

La compensazione urbanistica consiste nella possibilità, per i proprietari di aree e/o di edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria mediante la definizione concordata di forme alternative all'esproprio.

Le modalità della compensazione possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.

Il P.I. individua i criteri applicativi fissando l'entità della compensazione urbanistica e le relative modalità di attuazione, sempre nei limiti del dimensionamento degli A.T.O. del P.A.T.

Art. 36 - Coni visuali del paesaggio fluviale del Sile

Rif. Legislativo: art. 50 P.T.C.P.

Direttive

Il P.A.T. prevede la conservazione dei coni ottici privilegiati indicati dal Piano del Parco del Sile e delle vedute panoramiche dei principali beni sottoposti a tutela dalle presenti norme.

Il P.I., oltre ad individuare ulteriori coni visuali di interesse paesaggistico nell'intero territorio comunale, dispone un'apposita normativa volta a:

- a. salvaguardare le prospettive, attenendosi alle direttive di cui all'art.16 inerenti i contesti figurativi;
- b. evitare l'interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici (antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, ecc.), di insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell'assetto viario storico al fine di non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela;
- c. conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad un itinerario storico-culturale e paesaggistico;
- d. verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l'installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche.

Art. 37 - Rete ecologica

Rif. Legislativo: artt.13, 41, 43 L.R.11/04 , artt. 36, 37, 38, 39, 40 ,41 P.T.C.P.

Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992);



Direttiva Habitat 92/43/CEE

La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.

Obiettivo primario della rete ecologica è preservare lo spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, garantire che la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e disciplinare azioni antropiche commisurate con alti livelli di autopoesi del sistema ambientale.

La "Rete ecologica" è definita dall'insieme degli elementi costitutivi:

- a. *area nucleo*: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento. Vi sono compresi i S.I.C. e Z.P.S. ed i Biotopi presenti in ambito comunale;
- b. *area di completamento*: ha caratteristiche di sufficiente naturalità, a completamento della dotazione di spazi idonei a sostenere le popolazioni animali;
- c. *buffer zone*: fascia adiacente alle core area che in cui vi è il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali. Svolge una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro, effetto tampone);
- d. *corridoi ecologici secondari*: sono fasce ristrette con caratteristiche ambientali omogenee, che si differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto rappresentano elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei sistemi ambientali distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
- e. *stepping stone*: isole di elevata naturalità, identificate con i principali parchi di villa in ambito urbano e periurbano.

Direttive

Il P.I. disciplina gli elementi della rete ecologica sulla base delle seguenti direttive:

- a. miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- b. conservazione e potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
- c. interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;
- d. valorizzazione delle aree limitrofe ai corsi d'acqua;
- e. tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
- f. valutazione della compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica;
- g. definizione degli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi alla trasformazione, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica;
- h. definizione delle modalità di incentivazione della rete ecologica;
- i. valutazione della possibilità di insediamento di attività agricole non intensive, agriturismi, fattorie didattiche, e comunque attività a basso impatto all'interno delle buffer zone, vietando attività ad elevato consumo di suolo o fortemente impattanti;
- j. previsione di interventi di recupero intensivo, specialmente in aree critiche, attraverso i progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica al fine di favorire le connessioni tra i diversi elementi della rete e mantenere le discontinuità dei varchi minacciati da occlusione insediativa;
- k. definizione di livelli diversificati di idoneità faunistica.

Il P.I. potrà specificare e dettagliare la delimitazione degli elementi della rete, con possibilità di modifica alla loro localizzazione o perimetrazione, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano tale scelta, senza che ciò comporti variante al P.A.T.. È fatto salvo comunque il rispetto degli obiettivi generali e dei contenuti progettuali del P.A.T..

Prescrizioni

La realizzazione e mantenimento degli elementi della "Rete ecologica" è vincolante. Sono sempre vietate nelle aree interessate da elementi della "Rete ecologica" l'apertura di discariche.

Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto:

- a. a VInCA nelle aree nucleo e di completamento del nucleo;
- b. ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile



del procedimento disponga la VInCA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.

AREE NUCLEO E AREE DI COMPLETAMENTO

È fatto divieto di rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea), salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative. Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.).

Non è ammesso l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati, non sono ammesse strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione.

Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche. È vietata l'edificazione di manufatti da destinare ad insediamenti zootecnici intensivi.

Interventi di ampliamento delle consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.

È inoltre fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati, di formare nuovi sentieri e di realizzare nuove edificazioni sparse.

CORRIDOI

Non sono consentiti interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative. Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.).

Gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali delle aree a nucleo, di completamento e dei corridoi ecologici, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della VInCA e comunque soggetti a compensazione di cui all'art.37 della L.R. 11/2004.

È inoltre fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati, di formare nuovi sentieri e di realizzare nuove edificazioni sparse.

Non sono ammesse strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche.

BUFFER ZONE

Sono ammesse attività agricole non intensive, agriturismi, di didattica ambientale e per il tempo libero a limitato impatto.

Le nuove infrastrutture e gli interventi sulle esistenti, se non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di compatibilità ambientale con individuazione di mitigazioni e/o compensazioni ambientali

Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere

Art. 38 - Territorio agricolo

Rif. Legislativo: artt. 43, 44, 45 L.R.11/04, art.24 P.T.C.P.

Contenuto

Il P.A.T. persegue gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio rurale contenuti nella L.R. 11/2004 in particolare per quanto attiene a:

- a. individuazione e valorizzazione degli edifici di valore storico-testimoniale, con disciplina degli usi compatibili;
- b. tutela e limitazione del consumo di suoli ad elevata vocazione agricola mediante la definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione in riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria;



- c. promozione di forme di agricoltura sostenibile, con impiego di tecnologie non inquinanti e risparmio di energia e di risorse non riproducibili e promozione di attività agrituristiche
- d. mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali quale presidio del territorio mediante l'incentivazione di attività complementari;
- e. mantenimento e recupero della viabilità podereale quale elemento per la riscoperta di percorsi tematici e valorizzazione dei fattori identitari storici e rurali.

Direttive generali

Al P.I. è demandato il compito di:

- a. individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, con riferimento al centro aziendale e alla delimitazione degli appezzamenti;
- b. individuare gli ambiti dove prioritariamente e preferibilmente insediare i nuovi interventi in relazione alla frammentazione fondiaria e alla presenza di colture di carattere intensivo;
- c. individuare le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
- d. individuare le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse per attività orto-floro-vivaistica, con riguardo alle dimensioni, ai materiali, alla regimazione delle acque e di eventuali reflui e stabilirne la possibile collocazione esclusivamente in aree produttive non ampliabili isolate oppure in area agricola, qualora venga prevista un'adeguata fascia di mitigazione, in conformità a quanto disposto dal P.T.C.P.;
- e. determinare la consistenza dei sistemi agricolo produttivi presenti sul territorio (sistema zootecnico, sistema dei seminativi, sistema viti-vinicolo, etc.), sulla base della SAU interessata, della distribuzione territoriale e del numero di aziende interessate;
- f. individuare e determinare la consistenza degli insediamenti zootecnici aziendali ed intensivi ai sensi della D.G.R. 3178/2004 (art. 50. lett. d - edificabilità delle zone agricole Punto 5) e definire le distanze di reciproco rispetto sulla base del tipo di allevamento, del carico allevato e della qualità e quantità di refluo prodotto;
- g. individuare gli ambiti territoriali con peculiari caratteristiche agro-produttive, ambientali e paesaggistiche meritevoli di tutela in riferimento alle caratteristiche delle strutture agricole produttive esistenti;
- h. proporre, di concerto con associazioni di categoria e soggetti interessati progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che prevedano la mitigazione o rimozione di opere ed edifici incongrui, anche attraverso l'utilizzo dello strumento del credito edilizio.

Direttive specifiche

EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI

Il P.I. procede all'individuazione delle costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione d'uso è definita da una indagine preliminare sulle singole strutture riportante:

- a. le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- b. i riferimenti catastali;
- c. l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- d. la tipologia e consistenza di eventuali allevamenti;
- e. l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative alle superfici, ai volumi e al loro uso;
- f. eventuali riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito.

La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola e da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI

Il P.I. definisce le modalità di intervento negli edifici in zona agricola previa individuazione delle tipologie esistenti, a tutela dell'identità storico paesaggistica.

Al P.I. è demandata la classificazione del patrimonio edilizio rurale secondo categorie funzionali (edifici di valore storico testimoniale, edifici o aggregati con permanenza di caratteri identitari, edifici detrattori, etc.).

ATTIVITÀ AGRO INDUSTRIALI

Il P.I. individua e localizza gli ambiti idonei all'ubicazione delle attività agroindustriali e a servizio dell'agricoltura, sulla base delle caratteristiche specifiche delle attività e della funzionalità al settore agricolo in virtù di specifici parametri (vicinanza, presenza di infrastrutture viarie di collegamento, etc.) e in conformità a quanto disposto dal



P.T.C.P..

ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

Al P.I. è demandato il compito di verificare la compatibilità delle attività produttive in zona impropria con l'attività agricola ed eventuali altre attività e destinazioni d'uso circostanti. La valutazione tiene conto dei processi produttivi, verifica le possibili relazioni conflittuali con l'intorno, nonché le potenziali alternative e le eventuali forme di mitigazione e compensazione.

PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

Il P.I. stabilisce i limiti per gli interventi di:

- a. miglioramento fondiario;
- b. riconversione colturale;
- c. attività agro-produttive non funzionali al fondo;
- d. infrastrutturazione del territorio rurale.

Al P.I. è demandato il compito di controllo dei processi di trasformazione del territorio che possono comportare eccessiva semplificazione fondiaria o paesaggistica, intensificazione produttiva, frammentazione fondiaria in relazione alle caratteristiche agro-ambientali dell'area. Il Piano definisce le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione del territorio agricolo con riferimento alla capacità dei singoli ambiti agricoli di mantenere inalterati i propri caratteri connotativi e produttivi.

REALIZZAZIONE DI MODESTI MANUFATTI

Il P.I. definisce le modalità di realizzazione di modesti manufatti ai sensi della L.R. 04/2008 art. 5 comma 6/5ter, con l'obiettivo di garantire il ricovero degli animali da bassa corte e degli animali di affezione, nonché il deposito delle attrezzature per fondi non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 44, e di contrastare un insediamento disordinato di piccoli manufatti sul territorio agricolo.

Art. 39 - Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

L' A.C., d'intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l'ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente, indicativamente ogni 2 anni, uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

In sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti prescrizioni così come previsto dal parere n.40 del 24/02/2016 della Commissione VAS:

- il PI dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
- i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 del DL 70/2011 convertito in legge dall'art.1 comma 1 della L 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi, dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07/08/2012;
- il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del PI;
- in sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel rapporto ambientale del PAT;
- va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la VinCA.



Titolo III - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)

Art. 40 - Disciplina degli A.T.O.

Rif. Legislativo: artt. 13 L.R.11/04

Contenuto

Il territorio del Comune di Silea è ripartito in Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.

Gli A.T.O. sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi. La disciplina degli A.T.O. integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo III ed è articolata in:

- a. disposizioni generali, formulate per ciascun insieme di A.T.O.;
- b. disposizioni locali specifiche e dimensionamento formulati per ciascun A.T.O.

Per ciascun A.T.O., oltre alle funzioni descritte e quantificate nel dimensionamento, sono riportate le funzioni strategiche prevalenti attribuite che il P.I. dovrà organizzare e disciplinare.

Art. 41 - Dimensionamento del P.A.T.

Rif. Legislativo: artt. 31 L.R.11/04, art. 11 P.T.C.P.

Contenuto

Il P.A.T. definisce il dimensionamento relativamente alle seguenti funzioni:

- a. residenziale e attività compatibili con la residenza;
- b. commerciale-direzionale;
- c. produttiva;
- d. turistico-ricettiva.

Il P.A.T. è dimensionato, nel rispetto del fabbisogno futuro decennale, in considerazione della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente e di possibili cambi d'uso di immobili esistenti.

Il P.A.T. determina, come indicato nelle relative tabelle, le quantità massime per:

- a. la residenza e attività compatibili;
- b. le attività commerciali-direzionali;
- c. le attività produttive.
- d. le attività turistico-ricettive.

Il carico insediativo aggiuntivo comprende la volumetria di nuova costruzione e la volumetria generata da cambi d'uso.

Ai fini del dimensionamento non si considera cambio d'uso quello tra gli usi compatibili ammessi per ciascuna categoria urbanistica definita dal PI e comunque quello finalizzato al riordino e riqualificazione degli insediamenti esistenti e degli spazi pertinenziali nelle zone individuate dal PI.

Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo:

- a. l'individuazione, in sede di P.I., di zone per la gestione di strutture produttive esistenti in zona impropria;
- b. l'edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati;
- c. gli interventi edilizi di completamento nelle aree dell'urbanizzazione consolidata e gli interventi edilizi nella zona agricola;
- d. la quota parte aggiuntiva di indice urbanistico entro il 20% resa disponibile dalla realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale secondo i modi e le condizioni definite dal "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" del P.I., come previsto all'art.29, ovvero interventi eseguiti in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 14/09 modificata con L.R.13/11 o in virtù di altre leggi speciali a carattere temporaneo.

Direttive

Il P.I.:



- prevede interventi di edilizia residenziale per i diversi A.T.O. anche in relazione a valutazioni sulla consistenza del patrimonio edilizio residenziale disponibile non utilizzato o già autorizzato;
- può aumentare o diminuire le quantità specifiche assegnate ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T.;
- per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo calcolato, il P.I. può individuare specifiche zone e definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi, di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante.

A.T.O.	NOME	Carico insediativo aggiuntivo di edilizia residenziale (mc.)		
		Nuova previsione	Residuo di P.R.G.	Complessivo
AF.1	Isola di Villapendola	2.500	3.000	5.500
AF.2	Silea Ovest	20.000	20.000	40.000
AF.3	Cendon Ovest	10.000	8.000	18.000
AF.4	S. Elena Ovest	15.000	12.000	27.000
AF.5	Sile Sud	500	2.000	2.500
AP.1	Avogadro-Bianchini	10.000	0	10.000
AP.2	Agricolo Silea	10.000	0	10.000
AP.3	Claudia Augusta	20.000	8.000	28.000
I.1	Lanzago	10.000	15.000	25.000
I.2	Silea Est	10.000	20.000	30.000
I.3	Produttivo Commerciale Silea	10.000	3.000	13.000
I.4	Cendon Est	35.000	26.000	61.000
I.5	S. Elena Est	60.000	3.000	63.000
I.6	Canton	5.000	3.500	8.500

A.T.O.	NOME	Carico insediativo aggiuntivo complessivo (quantità già presenti nel P.R.G. e nuove previsioni)		
		Industriale / artigianale	Commerciale / direzionale (mq di superficie lorda di pavimento)	Turistico-ricettivo (mc)
AF.1	Isola di Villapendola	0	0	4.500
AF.2	Silea Ovest	0	80.000	30.000
AF.3	Cendon Ovest	0	4.000	8.000
AF.4	S. Elena Ovest	0	3.000	10.000
AF.5	Sile Sud	0	0	0
AP.1	Avogadro-Bianchini	0	5.000	10.000
AP.2	Agricolo Silea	5.000	0	0
AP.3	Claudia Augusta	0	11.500	20.000
I.1	Lanzago	0	8.000	5.000
I.2	Silea Est	0	90.000	15.000
I.3	Produttivo Commerciale Silea	10.000	25.000	30.000
I.4	Cendon Est	1.000	19.000	8.000
I.5	S. Elena Est	1.000	3.000	0
I.6	Canton	1.500	0	0



Art. 42 - Dotazione di aree per servizi

Rif. Legislativo: artt. 31 L.R.11/04

Contenuto

La dotazione di standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema insediativo favorendo la costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi, puntando a creare una continuità tra gli spazi pubblici e di uso pubblico e migliorandone l'accessibilità. Il P.A.T. prevede, ai sensi dell'art.31, comma 3, della L.R.11/2004, la seguente dotazione minima di aree per servizi:

- a. per la residenza 30 mq per abitante teorico;
- b. per le attività commerciali/direzionali 100 mq ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
- c. per le attività produttive 10 mq ogni 100 mq di superficie di zona;
- d. per le attività turistico-ricettive 15 mq ogni 100 mc.; nel caso di insediamenti all'aperto 10 mq ogni 100 mq.

Ai sensi dell'art.31, comma 2, lettera e) della L.R. 11/04, i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno 3 mq per abitante teorico da insediare.

Nel rispetto del dimensionamento complessivo, in relazione al sistema dei servizi da attivare, il P.A.T. definisce per ciascun A.T.O.:

- a. per la residenza, la quantità di aree a servizi complessiva minima;
- b. per le attività produttive, commerciali/direzionali, turistico-ricettive, le quantità di aree a servizi minime in relazione alle previsioni del P.A.T.

Direttive

Il P.I. individua le aree necessarie all'adeguamento della dotazione di standard, nel rispetto del D.M. 1444/68 e dell'art. 31 della L.R. 11/2004:

- a. privilegiando progetti organici di riqualificazione urbana;
- b. dimensionando le previsioni alle effettive necessità;
- c. utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili.

Il P.I. per le attività produttive, commerciali/direzionali, turistico-ricettive esistenti e quelle confermate dal P.R.G. dovrà soddisfare le quantità di cui alla L.R. 15/04.

In relazione all'effettiva possibilità di attuazione e fruizione, e nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T., le quantità di aree a servizi indicate in ciascun A.T.O., potranno essere individuate dal P.I. in aree ricadenti in tutto o in parte in A.T.O. adiacenti.

A.T.O.	NOME	Aree per servizi (mq)			
		Per la residenza complessive	Per le attività produttive	Per le attività commerciali / direzionali	Per le attività turistico-ricettive
AF.1	Isola di Villapendola	4.190	0	0	675
AF.2	Silea Ovest	20.030	0	80.000	4.500
AF.3	Cendon Ovest	8.610	0	4.000	1.200
AF.4	S. Elena Ovest	14.850	0	3.000	1.500
AF.5	Sile Sud	1.820	0	0	0
AP.1	Avogadro-Bianchini	8.030	0	5.000	1.500
AP.2	Agricolo Silea	5.900	500	0	0
AP.3	Claudio Augusta	37.580	0	11.500	3.000
I.1	Lanzago	75.890	0	8.000	750
I.2	Silea Est	109.320	0	90.000	2.250
I.3	Produttivo Commerciale Silea	5.960	1.000	25.000	4.500
I.4	Cendon Est	41.270	100	19.000	1.200
I.5	S. Elena Est	31.350	3.000	100	0
I.6	Canton	11.990	150	0	0



Art. 43 - Trasformazione della zona agricola

Rif. Legislativo: artt. 13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola:

- a. Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale: 11,77 kmq;
- b. Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 18,93 kmq;
- c. Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 63,0% > 61,3%
- d. Zona agricola massima trasformabile = S.A.U. X 1,3% = 153.088 mq.

In sede di P.I. la quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata potrà subire un incremento massimo del 10%. Non si considera trasformazione di zona agricola:

- a. la conferma e/o modifica delle ZTO indicate dal del P.R.G. vigente ad esclusione delle zone E;
- b. il riconoscimento del tessuto edilizio esistente.

Per quanto riguarda la trasformazione della zona agricola in destinazioni diverse da quella agricola, relativamente all'insediamento di aree produttive (industriali/artigianali), per grandi strutture di vendita o di altre strutture alle stesse assimilate, per strutture turistico-ricettive, per attrezzature sportive o servizi pubblici aventi carattere di intercomunalità a seguito di previsioni di strumenti di pianificazione di livello superiore o per accordi di pianificazione fra comuni, la percentuale di trasformabilità è riferita proporzionalmente alla somma delle singole SAU dei comuni interessati, indipendentemente dalla specifica localizzazione dell'area trasformata.

Direttive e prescrizioni

La S.A.U. trasformabile come calcolata a norma di legge deve essere considerata come limite non superabile.

In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla S.A.U., del nuovo volume assentito e realizzato.

Non costituisce consumo di S.A.U., e pertanto non rientra nel parametro dimensionale di cui al precedente punto e), quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 3650 del 25.11.2008 e s.m.i. riferito alla cartografia di individuazione della S.A.U. esistente e l'individuazione di zone per la disciplina dei fabbricati esistenti.

In sede di P.I. dovrà essere inserito il dimensionamento delle aree di trasformazione secondo le esigenze legate alla produzione e in ottemperanza alle direttive/prescrizioni della strumentazione urbanistica di livello superiore, fermo restando che la superficie massima dovrà essere ricompresa all'interno dei limiti di cui sopra.

Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, può limitatamente discostarsi dai perimetri delineati dal P.A.T. delle "aree di urbanizzazione consolidata", dell'"edificazione diffusa" e degli A.T.O., alle seguenti condizioni:

- nel rispetto del limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T. e del dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza;
- sono escluse dalle presenti modifiche le aree interessate da "invarianti" e le aree ricomprese tra le "azioni di tutela del sistema insediativo e ambientale paesaggistico" rispettivamente nella tavola 2 e nella tavola 4 del P.A.T.;

Le suddette variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del P.A.T. e dei vincoli individuati nella tavola 1, impedendo (o controllando) la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 44 - Insiemi di A.T.O. e schede normative

Rif. Legislativo: artt. 13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. ai sensi dell'art.6 delle presenti norme individua:

- a. gli A.T.O. del sistema ambientale e paesaggistico come una parte di territorio di interesse strategico, vocata principalmente alla tutela e valorizzazione delle funzioni agricolo-produttive, degli aspetti naturalistico-ambientali e paesaggistici, suddivisi nei due seguenti insiemi:



- AF" del sistema ambientale fluviale;
- AP del sistema ambientale di pianura;
- b. gli A.T.O. "I" del sistema insediativo come una parte di territorio di interesse strategico, vocata principalmente ad ospitare nuclei insediativi strutturati, di interesse residenziale e produttivo.

Nelle schede normative riportate sono dettagliati gli obiettivi specifici da perseguire nelle singole parti di territorio del Comune di Silea.

Direttive

Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

Il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T. e purchè non venga superato il rapporto Superficie Agricola Utile/Superficie Territoriale Comunale (S.A.U./S.T.C.) stabilito dalla L.R. n. 11/2004 per l'intero territorio comunale.



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE	3
Art. 1 - Contenuti del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)	3
Art. 2 - Disciplina del P.A.T.	3
Art. 3 - Elaborati del P.A.T.	4
Art. 4 - Disposizioni transitorie	4
Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali	4
Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali	5
Art. 7 - Norme specifiche per il P.I.	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO	6
CAPO 1 - VINCOLI, BIODIVERSITÀ, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE, FASCE DI RISPETTO	6
Art. 8 - Vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce di rispetto	6
Art. 9 - Vincoli paesaggistici, archeologici, monumentali	6
Art. 10 - Vincolo Sismico	7
Art. 11 - Biodiversità	7
Art. 12 - Pianificazione di livello superiore	8
Art. 13 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto	9
CAPO 2 – INVARIANTI	14
Art. 14 - Invarianti	14
Art. 15 - Invarianti di natura ambientale	14
Art. 16 - Invarianti di natura paesaggistica	15
Art. 17 - Invarianti di natura agricolo-produttiva	16
Art. 18 - Invarianti di natura storico-monumentale	17
CAPO 3 - FRAGILITÀ	19
Art. 19 - Fragilità	19
Art. 20 - Compatibilità geologica	19
Art. 21 - Zone di tutela	20
Art. 22 - Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica	21
CAPO 4 - TRASFORMABILITÀ	25
Art. 23 - Trasformabilità	25
Art. 24 - Centri storici, ville venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V. e edifici e complessi di valore monumentale testimoniale	25
Art. 25 - Aree di urbanizzazione consolidata	29
Art. 26 - Ambiti dell'edificazione diffusa	29
Art. 27 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo	30
Art. 28 - Contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi	31
Art. 29 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia	31
Art. 30 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	35
Art. 31 - Opere incongrue ed elementi di degrado	36
Art. 32 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza	36

**P.A.T. – PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

Art. 32 bis - Invasi artificiali - casse di espansione	42
Art. 33 - Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di inquinamento	37
Art. 34 - Azioni strategiche del sistema relazionale	38
Art. 35 - Perequazione, credito edilizio e compensazione	39
Art. 36 - Coni visuali del paesaggio fluviale del Sile	40
Art. 37 - Rete ecologica	40
Art. 38 - Territorio agricolo	42
Art. 39 - Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS	44
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)	45
Art. 40 - Disciplina degli A.T.O.	45
Art. 41 - Dimensionamento del P.A.T.	45
Art. 42 - Dotazione di aree per servizi	47
Art. 43 - Trasformazione della zona agricola	48
Art. 44 - Insiemi di A.T.O. e schede normative	48



Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 - Contenuti del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Silea è redatto con i contenuti di cui all'art.13 della L.R.11/2004.

La disciplina del P.A.T.:

- a. recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale, regionale e provinciale);
- b. definisce le "regole" per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi, per raggiungere:
 1. obiettivi generali, ovvero finalità generali condivise che il Comune intende raggiungere attraverso il P.A.T. nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
 2. obiettivi locali: obiettivi specifici da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).

Rispetto agli obiettivi di cui al comma precedente il P.A.T. opera scelte progettuali di tipo:

- a. strutturale, ovvero orientate a conformare un'organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;
- b. strategico, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.

Art. 2 - Disciplina del P.A.T.

La disciplina per l'assetto del territorio comunale si articola in disposizioni generali e disposizioni locali.

Le disposizioni generali sono riferite alle componenti dei sistemi che strutturano e rappresentano il territorio comunale, come dettagliato all'art. 5.

Le disposizioni locali sono riferite a contesti territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, insediative e funzionali, denominati A.T.O.

Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda.

Il Piano degli Interventi (P.I.), con riferimento ai compiti e contenuti di cui alla L.R. 11/2004, sviluppa e precisa le scelte delineate dal P.A.T., con cui costituisce il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.):

- a. indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare;
- b. indicando le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni;
- c. suddividendo il territorio comunale in zone territoriali omogenee.

Il Comune, in riferimento all'art.6 del P.T.C.P., per garantire nel tempo l'adeguatezza del quadro conoscitivo e la sostenibilità dello sviluppo programmato dal P.A.T., e all'occorrenza adottare le opportune misure di riequilibrio, programma un monitoraggio almeno triennale dello stato di attuazione del P.R.C..

Per la formazione del P.I. è prevista la possibilità di ricorrere a:

- a. programmi complessi che coinvolgano una pluralità di soggetti sia pubblici che privati;
- b. accordi pubblico-privato di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04;
- c. applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. può avvenire in più fasi successive, attraverso più P.I. che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni P.I. è tenuto ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso, valutando le priorità in base ai seguenti criteri:

- a. salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
- b. integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
- c. tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento;
- d. minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;
- e. riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.

I riferimenti ad atti legislativi, o di indirizzo regionali, posti all'interno delle presenti norme tecniche si intendono ai testi vigenti.



La simbologia grafica riportata nelle tavole del P.A.T. è da ritenersi indicativa; è affidato al P.I. il compito di precisare tali indicazioni senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

Art. 3 - Elaborati del P.A.T.

Il P.A.T. è formato dai seguenti elaborati:

- a. relazione tecnica;
- b. relazione di progetto;
- c. relazione sintetica;
- d. norme tecniche;
- e. elaborati grafici in scala 1:10.000:
 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
 - Carta delle invarianti;
 - Carta delle fragilità;
- 4a. Carta della trasformabilità - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.);
- 4b. Carta della trasformabilità - Valori e tutele, Azioni strategiche;
- f. quadro conoscitivo di cui all'art.10 della L.R.11/2004;
- g. studio di compatibilità idraulica.

Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli elaborati del P.A.T. valgono le seguenti regole:

- a. tra il testo delle Norme Tecniche e gli elaborati grafici, prevale il testo;
- b. tra gli elaborati di cui alle lettere d) o e) e quelli di cui alla lettera f), prevalgono quelli di cui alle lettere d) o e).

Gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), f) e g) non hanno valore normativo.

La correzione di errori materiali negli elaborati del P.A.T. ed un adeguamento degli stessi a seguito di approfondimenti conoscitivi dello stato di fatto e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo in fase di redazione del P.I. o a prescrizioni e vincoli della pianificazione sovraordinata non costituisce variante al P.A.T..

Le indicazioni grafiche contenute nella citata tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4 - Disposizioni transitorie

Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, prima della redazione del P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R.11/04, devono rispettare le previsioni del P.R.G. vigente per le parti compatibili con il P.A.T.

Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali

Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il P.A.T. considera i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti:

- a. sistema geologico, idrogeologico e idraulico;
- b. sistema ambientale e paesaggistico;
- c. sistema insediativo;
- d. sistema relazionale.

Per ciascun sistema il P.A.T. individua i principali elementi costitutivi e ne specifica ed articola le scelte progettuali definendo:

- a. vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale di livello superiore, elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto;
- b. invariante;
- c. fragilità;



- d. valori e tutele;
- e. azioni strategiche.

Le disposizioni di cui al punto precedente, lettera a) hanno valenza di vincolo, le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) hanno valenza di prescrizione per le sole parti espressamente definite come tali nella rispettiva disciplina.

Le disposizioni sopra elencate devono essere integrate con le disposizioni date per i singoli A.T.O. di cui al tit. IV.

Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali

Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), tenuto conto delle Unità di Paesaggio definite dal P.T.C.P..

La disciplina di ciascun A.T.O. fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole, insediative e produttive presenti.

Art. 7 - Norme specifiche per il P.I.

Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.

Il P.I. deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.

Il primo PI esteso all'intero territorio comunale dovrà censire il fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal PTCP, individuando le priorità sulla base dei seguenti criteri:

- a. andamento demografico e composizione popolazione
- b. adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico
- c. andamento mercato immobiliare
- d. criticità ambientali
- e. sicurezza del territorio
- f. stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo)
- g. andamento attività settore primario
- h. andamento attività settore secondario e terziario
- i. domanda/offerta di mobilità
- j. programmazione comunitaria, nazionale e regionale
- k. pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale

Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti punti sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I.. La realizzazione delle misure di mitigazione di cui al successivo art.39 dovranno essere contestuali agli interventi di attuazione del PAT.



Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO 1 - VINCOLI, BIODIVERSITÀ, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE, FASCE DI RISPETTO

Art. 8 - Vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce di rispetto

Rif. Cartografico: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Contenuto

I vincoli, le aree di tutela della biodiversità, gli elementi della pianificazione territoriale di livello superiore, gli elementi generatori di vincolo e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al P.A.T., ed eventualmente specificati con maggior dettaglio dal P.A.T. stesso. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del P.A.T. che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Art. 9 - Vincoli paesaggistici, archeologici, monumentali

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo n°42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Contenuto

Sono oggetto di vincolo ai sensi del riferimento legislativo di cui sopra i seguenti elementi:

- a. Vincolo monumentale (D.Lgs. n° 42/2004, art. 10 - beni culturali);
- b. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 136 - aree di notevole interesse pubblico);
- c. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett. c - corsi d'acqua): fiumi, torrenti, corsi d'acqua, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett.g – territori coperte da foreste e boschi);
- e. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett.m - zone di interesse archeologico e art.128 - notifica di interesse ex L. n° 1089/1939);

Direttive

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica degli elementi di cui al presente articolo.

Sulla base di quanto disposto in materia dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il PI detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare ne prevede il riuso con funzioni anche indipendenti dal contesto di appartenenza, ma comunque compatibili con la tutela del bene.

Il PI detta norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, di complessi ecclesiastici e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico - artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico - ambientale e del contesto figurativo.

Il PI precisa la ripartizione del territorio oggetto di vincoli, in base al pregio paesaggistico, da quelle di maggior rilevanza fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PI può attribuire a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:



- a. il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b. la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c. il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti;
- d. la definizione di principi e di regole per la “pianificazione del paesaggio”, ovvero un insieme di azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Prescrizioni

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 devono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dall'Ente preposto alla tutela.

Art. 10 - Vincolo Sismico

Rif. Legislativo: O.P.C.M. N° 3274/2003, O.P.C.M. N° 3519/2006, D.M. 14.01.2008

Contenuto

L'intero territorio comunale è classificato come “Zona 3” ai sensi delle O.P.C.M. n° 3274/2003 e O.P.C.M. n° 3519/2006.

Direttive

Il P.A.T. si prefigge di garantire, in particolare nei confronti dei processi di trasformazione di tipo urbanistico, la sicurezza degli insediamenti dal rischio sismico mediante l'ottemperanza del DM 14.01.2008.

Prescrizioni

Gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'OPCM n°3274/2003 e al DM 14.01.2008.

Art. 11 - Biodiversità

Rif. Legislativo: Direttive Europee 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” , D.P.R. n° 357/1997 e ss.mm.ii.

Contenuto

Il P.A.T. recepisce i siti IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa San Michele Vecchio” e IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, quali elementi della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la salvaguardia della biodiversità.

Il P.A.T. integra i siti della rete Natura 2000 nel sistema ambientale della rete ecologica di cui all'art.37

Direttive

Al fine di salvaguardare la biodiversità, nella progettazione ed esecuzione di piani, progetti e interventi con riferimento alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, deve essere garantito il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate che hanno determinato l'individuazione dell'area come sito della rete natura 2000. Nell'esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate le possibili alternative.

Il P.I. provvederà, sulla base dei provvedimenti normativi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a porre norme di tutela e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 e delle zone di influenza limitrofe con particolare riferimento al mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale.

Nel territorio Comunale, ricadente nei siti della Rete Natura 2000, dovrà essere programmato un monitoraggio biennale, in modo da tenere sotto controllo il grado di conservazione degli habitat e delle specie secondo le



Direttive 92/43/CEE e 2009/147/Ce e i fattori di perturbazione che essi possono subire. Tali dati dovranno essere depositati annualmente, presso gli uffici competenti della Regione del Veneto fino all'approvazione del Piano di gestione per i siti della rete natura 2000.

Prescrizioni

Tutti i piani, progetti e interventi che possono comportare incidenze significative negative sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del DPR 357/97 e ss.mm.ii e delle disposizioni regionali in materia.

Art. 12 - Pianificazione di livello superiore

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO

Rif. Legislativo: P.T.R.C. vigente (approvato con D.C.R. n° 250 in data 13.12.1991) artt. 19-28
P.T.R.C. adottato (D.G.R. n° 372 del 17/02/09)

Contenuto e direttive

Il P.A.T. recepisce i seguenti vincoli definiti dallo strumento sovraordinato approvato:

- a. Ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile: zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico soggette alle direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali;
- b. strade romane (art.28), soggetto alle direttive di cui all'art.19 delle norme del P.T.R.C..
- c. Centri Storici individuati nel P.R.G. e soggetti alle direttive di cui all'art.24 delle norme del P.T.R.C. e dell'art.24 delle presenti norme

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Rif. Legislativo: P.T.C.P. approvato (D.G.R. n° 1137 del 23/03/2010)

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli obiettivi indicati nel P.T.C.P. ai sensi dell'art.13 della L.R. 11/2004 e al "Titolo V Coordinamento ed adeguamento" del P.T.C.P.

Direttive

Le specifiche azioni, precisate dal P.A.T. o da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati. Il P.A.T. di Silea recepisce l'indicazione del Parco Urbano dello Storga assoggettandolo a quanto previsto dall'art. del P.T.C.P.

PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

Rif. Legislativo: . approvato (D.C.R. n° 22 del 01/03/2000) e modificato con varianti di settore (approvate con D.C.R. n.58 del 26.07.2007)

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli obiettivi indicati nel Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ai sensi della L.R. 8/1991, recependone prescrizioni e vincoli.

L'ambito del Parco Naturale regionale del fiume Sile coincide con il perimetro definito nel Piano Ambientale ed individuato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8/91. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalla Norme di Attuazione del Piano Ambientale approvato con DCRV 22/2000 e modificato con DCRV 58/2007, e alla variante di adeguamento del PRG di Silea allo stesso Piano.

Direttive

Le specifiche azioni, precisate dal P.A.T., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.

Tutti gli interventi da effettuare nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono regolamentati dal combinato disposto delle Norme Tecniche ed elaborati cartografici del PAT e delle NdA ed elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. In caso di discordanza, la disciplina del Piano Ambientale prevale su quella del PAT.



Il P.I. recepisce integralmente la disciplina del Piano Ambientale in tutti gli aspetti di dettaglio, al fine di adeguare compiutamente lo strumento pianificatorio comunale al piano sovraordinato, in particolare i contenuti della Tavola 23 "Azzonamento" del Piano Ambientale (art.3 comma 8 NdA) e dalla normativa di riferimento.

Il P.I. persegue le finalità e gli indirizzi per le aree esterne al Parco di cui all'art.19 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale.

Sugli allevamenti zootecnici e sulle attività produttive in zona impropria localizzate all'interno del Parco del Sile sono ammessi gli interventi previsti dagli artt.36 e 42 delle NdA del Piano Ambientale e dalle schede di indirizzo e schede integrative di tipo "L" e "K".

Il P.I. prevede per l'ambito del Parco il recepimento di quanto previsto dal P.A. per le Zone ad Urbanizzazione Controllata, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale regolamentando l'attività edificatoria ed individuando gli interventi consentiti compatibilmente con la legislazione vigente e con il P.A., ed inoltre:

- a. identifica e salvaguarda gli edifici e il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario;
- b. riconosce e tutela i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) e prevede interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario;
- c. individua idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equituristicici per il collegamento di emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevede il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- d. individua gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado e prevede gli ambiti entro cui prescrivere la riqualificazione dei luoghi e l'eliminazione degli elementi detrattori subordinatamente all'approvazione di un P.U.A., anche mediante ricorso alla compensazione ed al credito edilizio;
- e. individua e tutela gli elementi minuti quali muri a secco, siepi, filari, stagni, fontanazzi;
- f. prevede interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree – arbustive e fasce boscate.

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME SILE

Rif. Legislativo: . approvato (D.C.R. n°48 del 27/06/2007)

Contenuto e Direttive

Il P.A.T. recepisce le aree classificate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Sile soggette alle disposizioni di cui al Titolo II delle Norme di attuazione del suddetto Piano stralcio, e nello specifico:

- per le "aree a pericolosità elevata" (P3) quanto disposto dagli art.11 delle N.d.A. del P.A.I.;
- per le "aree a pericolosità media" (P2) quanto disposto dagli art.12 delle N.d.A. del P.A.I.;
- per le "aree a pericolosità moderata" (P1) quanto disposto dagli art.13 delle N.d.A. del P.A.I.;

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T

Art. 13 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto

Contenuto

Il P.A.T. individua le opere e le infrastrutture che determinano aree o fasce di rispetto sulla base di norme nazionali e regionali: le aree e le fasce di rispetto sono riportate a titolo ricognitivo nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda per direttive e prescrizioni generali.

La sussistenza e conformazione dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente articolo è legata al permanere dell'elemento che lo genera.

Il P.I. completa, aggiorna, precisa e verifica il censimento delle opere e delle infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a recepirne la specifica disciplina normativa, senza che ciò comporti variante al P.A.T. ai sensi dell'art.3 comma 4).

Negli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui all'art.3, 1° comma, lett. a), b), c) del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il P.I. favorisce lo spostamento di volumetrie previste e la demolizione delle costruzioni prive di valore storico, architettonico - ambientale presenti all'interno delle aree di rispetto anche prevedendo forme di compensazione o ricorrendo all'istituto del credito edilizio.



IDROGRAFIA PRINCIPALE /SERVITÙ IDRAULICA

Rif. Legislativo: idrografia principale / servitù idraulica: R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Prescrizioni

Non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m. dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell'argine. La medesima distanza deve applicarsi anche da eventuali bacini di invaso o laminazione a servizio della rete idrografica o di bonifica. Per canali non demaniali, in specifici casi, è facoltà del Consorzio di bonifica competente concedere una deroga a tale distanza. In caso di sporgenze, aggetti o altro, la distanza deve riferirsi alla proiezione in pianta dei medesimi. Alla distanza di rispetto sono vincolate anche eventuali opere insistenti nel sottosuolo, quali vani interrati e sottoservizi. Le fabbriche, le piante e le siepi esistenti entro la fascia di rispetto prevista dal R.D. 368/1904 sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; giunte a maturità o deperimento non possono essere surrogate entro le distanze previste.

Gli interventi di manutenzione su fabbricati esistenti ed eventuali opere precarie devono ottenere preventiva autorizzazione idraulica dagli Enti competenti, fermo restando che, ai fini della servitù di passaggio, dovrà permanere completamente sgombrata una fascia da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito di materiali di espurgo come da prescrizioni del Consorzio di Bonifica sotto riportate.

La realizzazione di attraversamenti e di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione anche temporanea del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Genio Civile o da Consorzi di bonifica è oggetto di specifica concessione da parte dell'ente competente.

Le distanze di rispetto previste devono riferirsi anche alle reti irrigue consortili in pressione, nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti degli enti gestori. Le trasformazioni urbanistiche devono in ogni caso salvaguardare la funzionalità di tali reti irrigue, con particolare riferimento alle adduttrici con diametro superiore a 300 mm, prevedendone se necessario lo spostamento o l'intersezione con modalità idonee.

Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza regionale o consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno di perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico.

Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:

- fino a 10m per i canali emissari e principali
- fino a 4m per i canali secondari
- di 2m per gli altri, in funzione dell'importanza

misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.

Lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:

- fino a 10m per i canali derivatori, principali e primari;
- fino a 4m per i canali secondari;
- di metri 1 per i canali terziari

misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dall'aratura delle sponde e del materiale di espurgo.

In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Concessioni/autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 134 del RD 368/1904 sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:

- per i canali di bonifica:
 - tra metri 4 e 10 per i canali emissari e principali;
 - tra metri 2 e 4 per i canali secondari;



- tra metri 1 e 2 per gli altri misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;
- per i canali irrigui.
 - tra metri 4 e 10 per i canali derivatori, principali e primari;
 - tra metri 2 e 4 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;

È possibile arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo o ricostruirli a quote più elevate se in zone allagabili.

CIMITERI

Rif. Legislativo: cimiteri / area di rispetto: T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934

Prescrizioni

Nelle aree di rispetto cimiteriali non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri, ai parchi e ai parcheggi.

Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'A.S.L..

POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE – IDROTERMALE – IDROPRODUTTIVO

Rif. Legislativo: pozzi di prelievo per uso idropotabile – idrotermale – idroproduttivo / fasce di rispetto: D.Lgs. 152/2006, Piano di Tutela delle Acque 2009

Direttive

Il P.A.T. persegue l'obiettivo della tutela e salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento.

Al fine di assicurare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con l'obiettivo della tutela della qualità delle acque per il consumo umano, il P.I. definisce le condizioni e gli interventi per la tutela delle risorse idriche.

Ai fini di un monitoraggio continuo dovrà essere aggiornata la banca dati già predisposta e allegata al P.A.T. dei pozzi di prelievo d'acqua sotterranea soggetti a denuncia e a concessione, delle concessioni di derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali e dovrà invece essere elaborata una banca dati (v. sistemi di prevenzione) di tutti i siti oggetto di spargimento liquami, degli scarichi nel suolo e sottosuolo (es. subirrigazioni, pozzi perdenti acque meteoriche, ecc.), delle vasche a "tenuta", della destinazione e stoccaggio temporaneo e definitivo delle "terre e rocce di scavo".

Prescrizioni

Si applicano le disposizioni specifiche di cui al D.Lgs. 152/2006, in particolare rispetto alla disciplina delle destinazioni d'uso nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche, come definite all'art.94 del Decreto stesso. I progetti per eventuali interventi edificatori sono subordinati al parere favorevole dell'autorità competente.

Si dovrà adempire a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela delle Acque (2004) e ai successivi provvedimenti della Regione del Veneto, in particolare agli art. 10 "Adempimenti finalizzati alla riduzione ed eliminazione delle sostanze pericolose"; art. 11 "Aree sensibili", art. 12 "Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola", art. 13 "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari".

DISCARICHE

Rif. Legislativo: P.R.A.C., D.G.R. 135/2008, D. Lgs n° 36 13/1/2003, L.R. 3/2000, L.R. 44/82, DPR n°128 9/4/59

Prescrizioni

Trattasi di aree di sedime di discariche autorizzate e relative aree di rispetto.

Il P.I. aggiorna il censimento delle discariche autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti all'edificazione previsti dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000.

Alle discariche individuate si applica una fascia di rispetto conformemente alla vigente normativa in materia.

Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'A.S.L..

La localizzazione di nuove discariche non potrà interessare ambiti di rilevante interesse ambientale o agricolo oltre alle aree comprese e alle aree contigue nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

DEPURATORI

Rif. Legislativo: depuratori/fasce di rispetto: D.Lgs. 152/06 e Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977

**Prescrizioni**

Nelle fasce di rispetto dei depuratori non sono consentite nuove edificazioni salvo opere relative agli impianti di depurazione, ai parcheggi attrezzati a verde, di percorsi pedonali e ciclabili, nonché la piantumazione di alberature di alto fusto e la realizzazione delle opere di conservazione dello stato di natura o della coltivazione agricola.

VIABILITÀ

Rif. Legislativo: D.Lgs. n° 285/1992; D.P.R. n° 495/1992

Prescrizioni

Per la determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto e degli interventi ammissibili valgono le disposizioni di cui agli artt. 26 (Art. 16 Codice della Strada) "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati", 27 (Art. 17 Codice della Strada) "Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati", 28 (Art. 18 Codice della Strada) "Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati" e 29 (Art. 20 Codice della Strada) "Ubicazione di chioschi od altre installazioni" del D.P.R. n° 495/1992.

FERROVIA

Rif. Legislativo: art. 49 e segg. del D.P.R. 11.07.1980, n° 753

Prescrizioni

La fascia di rispetto bilaterale dalle sedi ferroviarie è fissata in m. 30. Al suo interno è vietata ogni nuova costruzione con l'eccezione degli impianti ferroviari e delle strutture da questi dipendenti, salvo autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria. A tale riguardo sono definiti impianti ferroviari gli immobili di proprietà ferroviaria, comprese le case cantoniere e loro pertinenze, nonché i fabbricati e gli impianti finalizzati all'esercizio delle linee ferroviarie stesse.

Per gli edifici esistenti, l'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza quella esistente verso il fronte ferroviario. Salvo autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria, non sono ammessi interventi che prevedono l'avanzamento o la sopraelevazione del corpo dei fabbricati rispetto all'edificio principale.

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

Rif. Legislativo: D.G.R. 3178/2004 e s.m.i. (Atti di indirizzo - art. 50 della L.R. 11/2004)

Direttive e prescrizioni

Il P.I. aggiorna e precisa gli allevamenti zootecnici intensivi individuati nella Tav.1 per i quali si applicano le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti comunali vigenti in materia di igiene e sanità.

ELETTRODOTTI

Rif. Legislativo: D.M. 29/05/2008.

Prescrizioni

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono definite nel P.I. nel rispetto delle caratteristiche della linea definita dal gestore, ai sensi della normativa vigente, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.

Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera h) della L. 36/2001, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere.

Sono fatte salve le previsioni urbanistiche ed edilizie dei vigenti piani urbanistici attuativi, nei limiti di vigenza degli stessi.

Non possono essere rilasciati titoli abilitativi per immobili che vengono a trovarsi, anche in parte, all'interno delle fasce di rispetto determinate, a meno che la parte interessata non sia priva delle funzioni di abituale e prolungata permanenza (garage, magazzino, ecc.).

In sede di presentazione di progetti edilizi per immobili a margine delle linee degli elettrodotti di cui ai precedenti commi, dovrà essere comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con l'intensità del campo elettromagnetico generato dalla linea elettrica ad alta tensione, garantendo il rispetto della normativa in vigore.

**METANODOTTI**

Rif. Legislativo: D.M. 24/11/1984.

Prescrizioni

Le fasce di rispetto dei metanodotti sono definite nel P.I. nel rispetto delle caratteristiche della linea definita dal gestore, ai sensi della normativa vigente.

Non possono essere rilasciate titoli abilitativi per immobili che vengono a trovarsi, anche in parte, all'interno delle fasce di rispetto determinate, a meno che la parte interessata non sia priva delle funzioni di abituale e prolungata permanenza (garage, magazzino, ecc.). Sono fatte salve le previsioni urbanistiche ed edilizie dei vigenti piani urbanistici attuativi, nei limiti di vigenza degli stessi.

In sede di presentazione di progetti edilizi per immobili a margine delle linee dei metanodotti di cui ai precedenti punti, dovrà essere comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con la distanza di sicurezza, garantendo il rispetto della normativa in vigore.

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

Rif. Legislativo: D.P.C.M. 08/07/2003, D. Lgs. 259/2003, L.R. n°29/93 e s.m.i., D.M. 381/8, L.R. n°11/2004 art.13

Direttive

Il P.I. disciplina la localizzazione degli impianti di radio comunicazione e per la telefonia mobile con riferimento alle disposizioni del D.P.C.M. 08/07/2003.

Il Comune promuove, in concerto con gli Enti e i Gestori interessati, la redazione di un "piano delle installazioni", nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare.

Le previsioni del "piano delle installazioni" dovranno rispondere ai criteri di razionalità dell'azione amministrativa, all'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni.

L'installazione e l'esercizio del "sistema antenne" (radio-televisive, radio base etc.) dovrà avvenire in modo da recare il minor pregiudizio possibile ai luoghi di permanenza antropica e inserirsi correttamente nel contesto ambientale.

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi dovranno essere collocati e progettati osservando le seguenti indicazioni:

- a. sono da preferire ambiti territoriali già "compromessi" dalla presenza di impianti tecnologici preesistenti (torri piezometriche, tralicci, impianti di depurazione etc.) e/o all'interno delle aree produttive;
- b. è sempre consigliata la concertazione con l'Ufficio Tecnico Comunale nell'individuazione dei siti dove installare gli impianti anche in funzione di eventuali particolari prescrizioni.

Prescrizioni

La mancata inclusione nel "piano delle installazioni" di singoli impianti esclude la possibilità di autorizzare l'installazione. Non potranno essere ammesse procedure autorizzative dei singoli impianti compresi nel "piano delle installazioni" diverse da quelle stabilite dal citato art. 87, D. Lgs. n° 259/2003.

Nelle more di approvazione del P.I., la localizzazione delle nuove stazioni radio base per reti di telefonia mobile e in genere gli impianti per teleradiocomunicazioni possono essere installati esclusivamente nelle zone per spazi pubblici e nelle zone per attrezzature di interesse generale, fatta eccezione delle zone per l'istruzione, delle zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere e delle zone per il volo leggero.

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.



CAPO 2 – INVARIANTI

Art. 14 - Invarianti

Rif. Cartografico: Carta delle Invarianti

Contenuto

Il P.A.T. individua le invarianti costituite dall'insieme degli elementi territoriali areali, puntuali e lineari e dalle loro relazioni che caratterizzano e conferiscono identità e riconoscibilità al territorio del Comune di Silea da sottoporre a specifiche azioni di tutela e valorizzazione.

Il P.A.T. suddivide le invarianti in:

- a. invarianti di natura ambientale;
- b. invarianti di natura paesaggistica;
- c. invarianti di natura agricolo - produttiva;
- d. invarianti di natura storico monumentale.

Direttive

Il P.I. precisa gli ambiti territoriali e gli elementi delle invarianti e ne definisce in forma integrata le azioni specifiche di tutela e valorizzazione anche promuovendo iniziative congiunte di concerto con altri Enti, associazioni e soggetti interessati.

Il P.I. nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, agricolo produttive e storiche prevede:

- a. l'interconnessione attraverso percorsi tematici;
- b. eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali di pregio;
- c. incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibile con gli obiettivi della tutela;
- d. le caratteristiche qualitative degli interventi edificatori.

Art. 15 - Invarianti di natura ambientale

Rif. Legislativo: art.13 L.R. 11/04

Contenuto

Costituiscono invariante ambientale quegli elementi o parti di territorio ove le qualità naturalistiche ed ecologico funzionali sono maggiormente rilevanti.

Il P.A.T. tutela e disciplina tali invarianti, coincidenti con:

- a. le aree della Rete Natura 2000;
- b. i corsi/specchi d'acqua;
- c. le fasce ripariali.

AREE NATURA 2000

Direttive

Tali ambiti di invariante, in virtù delle caratteristiche ambientali ed ecologiche nonché delle relazioni con il territorio contermini, sono da considerarsi strategici per la realizzazione e strutturazione della rete ecologica comunale e per la promozione di interventi complessi di riqualificazione ambientale da intraprendere anche mediante progetti che coinvolgano soggetti sia pubblici che privati e possano avvalersi degli appositi fondi comunitari.

Al fine di salvaguardare le componenti naturalistiche presenti è opportuno prevedere norme specifiche che riprendono le misure di conservazione dei SIC e della ZPS (cfr. D.G.R. 2371/2006):

- a. prevedere che i percorsi pedonali e ciclo-pedonali di nuovo progetto passino lungo il perimetro di tali aree ma non li attraversino;
- b. evitare il tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico;



- c. incentivare il miglioramento delle prestazioni ecologiche e funzionali delle fasce arbustive ed arboree presenti nelle buffer zones (aree cuscinetto). Ove tali formazioni spontanee non siano presenti dovrebbe essere incentivata la realizzazione di nuove fasce di vegetazione ripariale.

Prescrizioni

Non sono consentiti interventi tali da creare una riduzione dell'estensione di tali aree.

Il P.I. precisa ambiti con livelli differenziati di tutela.

I progetti e gli interventi ricadenti all'interno del S.I.C. o della Z.P.S. e gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n° 3173/2006 in materia di valutazione di incidenza ambientale.

CORSI/SPECCHI D'ACQUA – FASCE RIPARIALI

Direttive

Il P.A.T. prevede che gli interventi adottino per quanto possibile tecniche a basso impatto ambientale derivate dall'ingegneria naturalistica e siano rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei, a tutelare la biodiversità degli ecosistemi, a conservare i valori paesaggistici.

Il P.A.T. promuove:

- nei tratti di percorso interni agli insediamenti, l'integrazione di tali corsi d'acqua in progetti di riqualificazione urbana che coinvolgano enti pubblici e privati competenti in materia, gli ordini professionali, e specialisti del settore, creando le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.);
- nei tratti di percorso esterni agli insediamenti la riqualificazione ambientale e il potenziamento di attrezzature, per favorire la fruizione ludica/turistica del territorio aperto, in accordo di concerto con gli altri enti pubblici.
- lungo i corsi ed attorno agli specchi d'acqua la formazione di fasce di protezione riparia secondo i criteri definiti dal P.T.C.P.

Il Comune, in fase di redazione del P.I., in accordo con le Autorità preposte al controllo del corso d'acqua interessato, determina la profondità delle fasce in relazione alle specificità locali, ed il loro uso, comunque non edificatorio. Quando nell'ambito delle fasce di protezione riparia siano compresi edifici o manufatti, comprese le sedi viarie, la disposizione e la profondità delle fasce di rispetto previste dallo strumento urbanistico comunale tiene conto di tali preesistenze e della necessità di consentirne il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e l'adeguamento, oltre alla demolizione con ricostruzione all'esterno delle fasce.

La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia può essere incentivata anche con agevolazioni finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di trascinarsi di inquinanti nei corsi d'acqua.

Prescrizioni

Valgono le prescrizioni richiamate all'art.13 delle presenti norme inerenti la servitù idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. N° 42/2004 e all'art.21 inerenti le zone di tutela di cui all'art.41 della L.R.11/2004.

Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Art. 16 - Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Legislativo: art.13 L.R. 11/04, art.49 P.T.C.P.

Contenuto

Costituiscono invariante paesaggistica quegli elementi o parti di territorio ove le qualità paesaggistiche assumono rilevanza superiore, diventando risorsa identitaria dei luoghi. Sono prevalentemente costituite da:

- contesti figurativi dei complessi monumentali (P.T.C.P.);
- pertinenze scoperte da tutelare;
- principali filari e siepi del paesaggio agrario;

CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI E PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE

Direttive e prescrizioni

Il P.A.T. considera i contesti figurativi individuati dal P.T.C.P. e le pertinenze scoperte delle ville storiche come



zone di tutela del paesaggio ove risultano connesse emergenze storiche particolari (ville e relativi parchi/giardini o altri complessi edilizi storici di elevato interesse) e gli ambiti che ne costituiscono il relativo e inscindibile contesto paesaggistico/visuale (aree agricole contigue).

All'interno di tali contesti sono tutelate le strutture storiche del territorio, tra cui le tradizionali partizioni poderali e i sistemi di scolo delle acque e gli assetti e i sistemi colturali tradizionali.

Il P.I. specifica la disciplina di tutela per gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione storica del paesaggio (sistemazioni agricole tradizionali, esemplari vegetali isolati, siepi, alberi capitozzati, antichi muri di recinzione e contenimento, fossati, capezzagne e altri percorsi storici) e prevede le modalità per la rimozione, o quantomeno la mitigazione dell'impatto, degli elementi incoerenti e/o in contrasto con il paesaggio secondo le direttive definite dal P.T.C.P.:

- a. deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
- b. vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, ecc.;
- c. deve essere favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio;
- d. eventuali aree edificabili ricadenti all'interno dei contesti, devono essere riconsiderate e per le stesse valutate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti.

PRINCIPALI FILARI E SIEPI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Direttive

Il P.A.T. individua i principali filari e siepi del paesaggio agrario promuovendone l'implementazione della rete ecologica diffusa in modo tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica.

L'Amministrazione comunale favorisce, di concerto con gli altri enti pubblici e privati competenti in materia e gli ordini professionali, un "piano del verde" che consente di attivare programmi organici di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo nonché la manutenzione e gestione del sistema del verde negli insediamenti e nel territorio aperto.

Prescrizioni

Gli interventi che generano trasformazione dei filari e siepi del paesaggio agrario devono prevedere opportune misure di mitigazione e/o compensazione sulla base di uno specifico studio valutativo.

Sono tutelati la giacitura, l'estensione e la conformazione di siepi e filari, a tal fine va prevista negli interventi la ricomposizione di tratti mancanti o abbattuti.

Art. 17 - Invarianti di natura agricolo-produttiva

Rif. Legislativo: art.13 L.R. 11/04, art.20 P.T.C.P.

Contenuto

Il P.A.T. individua quali invarianti agricolo-produttive le aree nelle quali le qualità e le potenzialità agricolo-produttive sono elevate e gli ambiti rurali dotati di integrità poderale e territoriale.

Direttive

Il P.A.T. promuove la conservazione in queste parti del territorio dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti con finalità di aumento del potenziale biotico.

Il P.I. precisa e definisce nel dettaglio l'ambito di applicazione delle seguenti direttive:

- a. ricomposizione del paesaggio a partire dal recupero dei piccoli aggregati di edifici rurali esistenti (per lo più edifici di interesse storico) che costituiscono un elemento emergente caratteristico;
- b. mantenimento dell'unità percettiva evitando l'inserimento di elementi che interrompano la continuità del campo visivo;
- c. incentivazione di attività complementari a quella agricola, compatibili con gli obiettivi della tutela e della valorizzazione;
- d. disciplina delle modalità di inserimento paesaggistico per le nuove strutture agricolo-produttive;
- e. salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli;



- f. salvaguardia del sistema irriguo, delle partiture poderali dei fondi, di tutti quegli elementi puntuali o lineari (filari d'alberi, siepi) che caratterizzano fortemente il paesaggio agricolo, e incentivazione dei sistemi colturali tradizionali.

Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento delle strutture a verde, anche con sostituzione e/o riqualificazione delle specie arboree ed arbustive ivi presenti mediante l'utilizzo di specie planiziali locali.

Prescrizioni

Gli interventi per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche, e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell'effetto-barriera previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche.

Gli interventi edilizi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 devono essere collocati preferibilmente in adiacenza di fabbricati esistenti, ove non sussistano limitazioni derivati da altre disposizioni del P.A.T.

Art. 18 - Invarianti di natura storico-monumentale

Rif. Legislativo: artt.13, 40 L.R. 11/04, artt.47, 48 P.T.C.P.

Direttive generali

Il P.I., con riferimento ai contenuti del P.T.C.P., prevede che la progettazione negli ambiti di valore storico-monumentale sia volta ad una riabilitazione qualitativa complessiva, riferita all'ambito dell'intervento unitariamente considerato ed a una riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito di intervento con separata considerazione di questi ultimi (edifici, corti, giardini, sedi viarie, piazze, porticati e così via) oggetto d'intervento; a tal fine disciplina usi, funzioni, attività ammissibili e verifica la compatibilità delle trasformazioni materiali formali e funzionali conseguenti agli interventi su usi funzioni ed attività preesistenti o prevedibili e disciplina le procedure e i programmi di intervento ammissibili.

Contenuto

Il P.A.T. tutela come invariante il sistema storico-monumentale considerato in forma integrata come insieme di insediamenti, edifici, pertinenze, contesti, relazioni, caratteri di pregio, manufatti e percorsi.

Gli elementi costitutivi il sistema storico-monumentale sono:

- a. i centri storici;
- b. le ville venete;
- c. gli edifici e i complessi con valore monumentale-testimoniale interni ai centri storici;
- d. il sistema dell'edilizia con valore storico ambientale esterna ai centri storici;
- e. le strade e i percorsi storici principali;
- f. manufatti dell'archeologia industriale;

CENTRI STORICI

Direttive per il controllo della scena urbana e del contesto percettivo del centro storico

Il P.I., con un progetto urbanistico di dettaglio integra la disciplina edilizia di cui all'art.24 e approfondisce le soluzioni progettuali necessarie per il controllo della scena urbana e del contesto percettivo del centro storico attraverso l'individuazione dei seguenti elementi e l'applicazione delle relative direttive:

- a. emergenze morfologiche / naturalistiche: hanno costituito i principali elementi fisici di riferimento nella formazione del Centro Storico e ne costituiscono oggi gli elementi figurativi di massima importanza da salvaguardare e valorizzare;
- b. edifici: nella Scena Urbana i diversi elementi intervengono con ruoli e funzioni specifiche che gli interventi devono evidenziare e valorizzare:
 1. per gli elementi emergenti deve essere favorita la percezione complessiva del volume edilizio e della sua copertura;
 2. per i fronti dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il trattamento delle superfici, l'attacco a terra devono accentuare il carattere dominante del fronte;
 3. per gli altri volumi e gli altri fronti che svolgono una funzione complementare e di raccordo va



evidenziato tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la “competizione” con gli elementi caratterizzanti del Centro Storico;

- c. elementi e manufatti caratteristici: nel contesto del Centro Storico assumono grande rilevanza anche elementi e manufatti appartenenti alla tipologia dell’insediamento, quali: muri divisorii in pietra, pilastri e portali. Gli elementi esistenti sono da mantenere o ripristinare nelle forme e materiali originali;
- d. colori e materiali: le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, i legni, la vegetazione locale costituiscono il “campionario” di riferimento per la definizione dei materiali e dei colori da adottare negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi scoperti, come definito nelle successive direttive;
- e. elementi vegetazionali: costituiscono elementi figurativi di grande importanza e di riferimento per gli interventi anche in relazione ai colori che la vegetazione assume nelle diverse stagioni, in continuità con quella degli spazi aperti circostanti;
- f. punti per il controllo percettivo degli interventi: sono i principali punti di vista che caratterizzano la percezione nel Centro Storico. I progetti degli interventi devono essere integrati da opportuni elaborati grafici di verifica e simulazione dell’aspetto finale dell’intervento proposto, delle opere edilizie e della vegetazione, rilevabile da “punti per il controllo” indicati;
- g. spazi scoperti pubblici, di uso pubblico e privati: le sistemazioni ed i materiali di pavimentazione degli spazi scoperti devono essere precisati con progetti specifici che valuteranno anche l’integrazione degli interventi con le aree circostanti.

Il progetto urbanistico di dettaglio individua e precisa le destinazioni d’uso ammesse nelle unità edilizie, compresi i servizi di interesse comune e di interesse pubblico, le attrezzature e inoltre le attività incompatibili presenti, per le quali prevede la rimozione.

Directive per il Piano del Colore

Il Comune predispone un apposito “Piano del Colore” nel quale disciplina i criteri d’intervento per il ripristino, il restauro e la manutenzione delle superfici a tinteggio degli edifici del centro storico, definendo tecnologie e tecniche pittoriche adeguate.

Il “Piano del Colore”, allo scopo di orientare la scelta soggettiva e salvaguardare gli elementi di maggior importanza della scena urbana, definisce la cartella dei colori di riferimento e individua le regole cromatiche, distinguendo:

- a.edifici che costituiscono punti focali a conclusione di viste significative di cui rafforzare la percezione;
- b.edifici di pregio scenografico da differenziare dal contesto circostante;
- c.edifici d’angolo nei quali mettere in risalto la soluzione architettonica d’angolo;
- d.edifici incongrui per i quali attenuare il contrasto con il contesto storico.

Il “Piano del Colore” può interessare non solo le superfici a tinteggio ma anche altri paramenti murari quali legni, elementi in metallo, mensole, davanzali ed ogni altro apparato decorativo e funzionale che concorre alla percezione complessiva dell’Unità Edilizia e può trovare applicazione in Unità edilizie o ambiti di tutela anche esterni ai centri storici

VILLE VENETE ED EDIFICI E COMPLESSI CON VALORE MONUMENTALE-TESTIMONIALE INTERNI AI CENTRI STORICI, SISTEMA DELL’EDILIZIA CON VALORE STORICO AMBIENTALE ESTERNA AI CENTRI STORICI, MANUFATTI DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Directive

Valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art.24.

STRADE E PERCORSI STORICI PRINCIPALI

Directive e prescrizioni

Il P.A.T. attribuisce ai percorsi storici principali la funzione di connessione con gli altri elementi di valore storico e ne promuove l’integrazione e la fruizione con gli altri percorsi della mobilità sostenibile.

Il P.A.T. tutela le sistemazioni e gli elementi di valore storico/ambientale di contorno (edifici, manufatti, aggregati edilizi storici, aree scoperte, alberature, ecc) che concorrono a rendere percepibile la dimensione storica dei percorsi stessi e in generale ne costituiscono elemento qualificatore.

Il P.I. può individuare, sulla base di analisi storiche, ulteriori tracciati di percorsi storici da tutelare e valorizzare ai sensi del presente articolo.



CAPO 3 - FRAGILITÀ

Art. 19 - Fragilità

Rif. Cartografico: Carta delle Fragilità

Contenuto

Il P.A.T. individua nella Tavola 3 del P.A.T. l'insieme degli elementi territoriali areali, puntuali e lineari e dalle loro relazioni che determinano criticità e fragilità territoriali.

Le componenti che limitano l'uso del territorio fanno riferimento alla compatibilità geologica dei terreni, ai dissesti idrogeologici e alla presenza di zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04.

Art. 20 - Compatibilità geologica

Rif. Legislativo: artt.13, 40 L.R. 11/04, L. 64/1974, D.M. 11.03.1988 Circ. Reg. n°9 del 05/04/2000, D.M. 14.09.2005 , D.M. 14.01.2008

Contenuto

Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da differente grado di rischio geologico-idraulico e differente idoneità ad essere utilizzate per l'edificazione, per le caratteristiche geologico-tecniche e idrogeologiche-idrauliche, distinguendo tra:

- a. aree idonee, costituite da terreni ben drenati in superficie anche se con falda a debole profondità, discrete caratteristiche geomeccaniche e assenza di esondazioni storiche o di dissesto geologico-idraulico;
- b. aree idonee a condizione, costituite da terreni mediamente drenati con falda sub- superficiale, discrete caratteristiche geomeccaniche e possibilità di esondazioni occasionali. Si suddividono in:
 - di tipo a: zone classificate come P1 e P2 (a pericolosità idraulica moderata e media) dal PAI, zone soggette a criticità idraulica indicate dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Silea, zone interessate da piene storiche (fonte PTCP);
 - di tipo b: aree intercluse a drenaggio difficoltoso (presenza di depressioni topografiche, falda superficiale o elevato contenuto di termini limosi e argillosi nel substrato)

Costo delle indagini geognostiche in aumento allo scopo di definire sia la fattibilità dell'opera che le modalità esecutive per la realizzazione dell'intervento stesso e per la sicurezza dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. Sconsigliata l'utilizzazione di volumi abitativi sotterranei.

- c. aree non idonee, costituiti da terreni sovra-saturi, ad elevata compressibilità o con falda prossima al piano di campagna, soggetti a ristagni o a deflusso idrico difficoltoso o in prossimità di argini di fiumi o canali; frequente esondabilità; diffuso dissesto geologico-idraulico. Terreni coperti temporaneamente o permanentemente da corpi idrici. Sono ammissibili solo gli interventi volti alla riparazione o al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione e alla protezione dell'area.

Direttive

Il P.I.:

- a. disciplina l'edificabilità del territorio in coerenza con le prescrizioni riportate e in particolare promuove gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione di eventuali dissesti, e/o comunque in grado di migliorare le attuali condizioni geologico-idrauliche e di mitigare il rischio, quali: regimazione idraulica, bonifica e consolidamento del sedime di fondazione, convogliamento di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con relativo recapito in adeguati dispositivi di depurazione a manutenzione permanente;
- b. qualora vengano realizzati interventi conservativi o di ripristino, tali da migliorare le condizioni di rischio, o sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, può precisare ed eventualmente ridefinire i limiti di zona, rappresentati nella Tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al P.I. stesso; le eventuali variazioni dei limiti di zona effettuate in sede di P.I. non costituiscono variante al P.A.T. stesso;
- c. nelle aree classificate come "idonee a condizione" limita la possibilità di realizzazione di volumi sotto il piano campagna.

Prescrizioni

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, allegata ai progetti di intervento si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica in conformità, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'edificio. Le indagini vanno spinte fino alla



profondità alla quale la percentuale di carico indotta dall'edificio è pari a un decimo di quella applicata al piano di posa. Vanno inoltre allegate le stratigrafie e le tabelle grafiche delle prove in sito, e le loro ubicazioni.

Nelle aree idonee, nel caso di costruzioni di modesto rilievo la caratterizzazione geotecnica può essere ottenuta per mezzo di indagini speditive (trincee, indagini geofisiche, prove penetrometriche, ecc.).

Nelle aree idonee a condizione è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:

- indagine geologica e geotecnica;
- verifica di compatibilità idraulica;
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;

il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale.

Nelle aree non idonee è preclusa l'edificabilità, salvo gli interventi di cui ai commi a), b), c), d) comma 1 dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001. In tali zone possono essere previsti interventi relativi ad infrastrutture e opere pubbliche connesse ai corsi d'acqua o non altrimenti ubicabili, qualora non siano in contrasto con la normativa e/o autorizzazioni vigenti (es. discariche).

La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le "Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", nonché al D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le costruzioni" e D.M. 14/01/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

In tutte le aree interessate da rischio e/o pericolosità sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali finalizzate alla messa in sicurezza con apposito progetto.

Art. 21 - Zone di tutela

Rif. Legislativo: art.53 P.T.C.P., art.41 L.R. 11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua le seguenti zone di tutela:

- a. siti a rischio archeologico;
- b. corsi d'acqua.

SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

Direttive

Il P.I. individua e definisce gli ambiti di tutela dei siti di interesse archeologico cui andranno attribuiti apposite norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione anche al fine di evitare nel tempo la loro modificazione od eliminazione a causa di interventi inadeguati.

Prescrizioni

Gli interventi che ricadono all'interno di tali ambiti e che comportano escavazioni di profondità maggiore di 50 cm devono essere seguiti, in fase di cantiere, da un tecnico abilitato e accreditato presso la competente Soprintendenza archeologica, individuato dal titolare del titolo abilitativo dell'intervento, in accordo con la Soprintendenza stessa.

Il P.A.T. richiama l'applicazione, in tutto il territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, degli art. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 relativo all'esecuzione di indagini geologiche preventive.

CORSI D'ACQUA

Direttive

Il P.A.T. individua le zone di tutela per i corsi d'acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre, il Canale Pentia e in generale dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- a. conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;



- b. realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc. nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua, nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio

Prescrizioni

Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento posti:

- all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa indicati in Tav.4b, dovranno rispettare la distanza minima di 100,00 mt dai corsi d'acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre e il Canale Pentia.
- all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa e dei limiti fisici alla nuova edificazione indicati in Tav.4b dovranno rispettare la distanza minima di 10,00 mt dai corsi d'acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre e il Canale Pentia.

La zona di tutela è misurata dall'unghia esterna dell'argine principale per corsi d'acqua arginati, o dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati.

Art. 22 - Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, D.G.R. 1841/2007 e s.m.i.

Direttive

Per un'ulteriore approfondimento dello stato delle reti di raccolta delle acque meteoriche il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. integrare le analisi idrologiche contenute nello Studio di compatibilità idraulica con una specifica indagine idraulica dei corsi d'acqua di competenza pubblica e privata esistenti, acquisendo dagli enti competenti i rilievi dei relativi canali;
- b. acquisire a tal fine, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
- c. raccogliere le evidenze in un documento che costituisca riferimento per le valutazioni di compatibilità idraulica dei successivi Piani degli Interventi;

Per gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo, il principio dell'invarianza idraulica, fissato dalla Regione Veneto con DGR 1322 del 10/05/2006, stabilisce che ogni progetto di trasformazione dell'uso del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale debba prevedere adeguate misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico. E' pertanto fondamentale che per limitare il rischio idraulico nei bacini che appartengono al territorio comunale, oltre alle soluzioni strutturali attuate dai soggetti istituzionali, vengano adottate specifiche soluzioni e misure finalizzate al contenimento del rischio idraulico, fin dalla fase di progettazione delle zone di nuova urbanizzazione o di ristrutturazione/recupero dell'esistente. A tal fine, nel richiamare le analisi idrologiche e le indicazioni costruttive presenti nello Studio di Compatibilità idraulica il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. prevedere la realizzazione di volumi di invaso per la laminazione delle piene e la riduzione delle portate afferenti alle reti di bonifica o di fognatura, prediligendo per quanto possibile interventi unitari a servizio di aree relativamente estese ed evitando la proliferazione di dispositivi di piccole dimensioni;
- b. prevedere anche localmente la risoluzione di problematiche di sofferenza idraulica o deflusso ostacolato in via preliminare alla realizzazione di interventi edificatori;
- c. prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).
- d. nelle superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, impiegare accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali elementi grigliati;
- e. utilizzare, per le aree destinate parcheggio veicolare pubblico/privato, pavimentazioni di tipo drenante ovvero permeabile;

Per la salvaguardia delle vie di deflusso dell'acqua e l'eliminazione delle possibilità di ristagno, il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. salvaguardia, ricostituzione o risonamento dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza), eliminazione degli impedimenti del deflusso;
- b. mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione, l'impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservandone le dimensioni;
- c. divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombamento occorrerà provvedere alla ricostruzione piano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;



- d. eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero, e garantire condizioni di deflusso a superficie libera. Tali opere di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l'asse del canale non superiore a 8 m. Esse sono soggette a parere e concessione del Consorzio di bonifica competente e potranno essere autorizzate di norma solo per accesso a fondi agricoli o ad abitazioni. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.
- e. l'imbocco e lo sbocco dei manufatti di attraversamento e le immissioni di tubazioni in fossi naturali devono essere adeguatamente rivestiti per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;
- f. l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate;
- g. nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di attraversamento o tombamento; in casi di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare le disposizioni precedentemente date; dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque tra le porzioni del territorio compartimentate dalle opere.

Per il sistema delle reti fognarie al P.I. è affidato il compito di:

- a. promuovere l'attuazione di un progetto generale di adeguamento e potenziamento del sistema fognario, prescrivendo la realizzazione di fognature di tipo separato e progetti l'intervento nei punti critici della rete; nella progettazione dei collettori si raccomanda di evitare restringimenti di sezione, brusche variazioni planimetriche e in genere configurazioni che possano generare ostruzioni, sedimentazione di materiale solido o inutili perdite di carico;
- b. prevedere misure idonee a favorire il raggiungimento di uno stato di qualità soddisfacente dei corsi d'acqua attraverso la riduzione e l'intercettazione dei carichi inquinanti organici, dovuti agli insediamenti umani, all'attività agricola e agro-zootecnica, anche attraverso interventi sperimentali con metodi di depurazione e trattamento delle acque di tipo naturale, quali la fitodepurazione. Le acque meteoriche convogliate in invasi di stoccaggio temporaneo possono essere riutilizzate a fini di irrigazione o altri compatibili.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrauliche, il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. gli enti gestori dei canali e della fognatura dedichino adeguate risorse alla manutenzione della rete nel suo complesso (sfalci ed espurghi della rete a pelo libero, pulizia caditoie, condotte e manufatti per la rete tubata) in modo da garantire, nel tempo, le condizioni ottimali e comunque previste dal progetto;
- b. gli enti gestori predispongano e rendano pubblico un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gestita. Tale programma deve, in particolare, definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di pulizia ed espurgo della rete in funzione dell'efficienza ottimale di questa, nonché prevedere le verifiche concernenti sia le condizioni statiche dei manufatti che lo stato di usura dei rivestimenti.

Il P.A.T., sulla base della V.C.I. definisce alcune opere di mitigazione idraulica quali:

- a. aree verdi/agricole temporaneamente sommergibili e/o affossature del terreno (invasi o bacini di laminazione con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti) dotate di arginature atte a delimitare l'area oggetto di sommersione e dotate di manufatto di scarico (verso il recettore finale) avente dispositivo regolatore di portata. Tali aree potranno anche essere dotate di sistemi integrativi di fitodepurazione (ad esempio stagni e aree vegetate, in cui le acque sono canalizzate attraverso condotti o per gravità), che provvedono al trattamento dei deflussi meteorici raccogliendo temporaneamente le acque prima che esse si infiltrino nel terreno);
- b. volumi aggiuntivi nella rete di smaltimento delle acque meteoriche (sia in rete che e/o puntuali), ottenuti anche sovradimensionando le sezioni utili;
- c. sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, ecc.) finalizzati a contenere le acque meteoriche;
- d. sistemi di infiltrazione facilitata (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti, pavimentazioni filtranti), in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge e in presenza di falda freatica sufficientemente profonda.

Le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione degli aumenti di portata. Sono da evitare volumi d'invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Prescrizioni

In tutto il territorio comunale qualsiasi intervento di urbanizzazione o trasformazione non deve comportare una diminuzione dei volumi di possibile invaso delle acque meteoriche quali ad esempio canali, fossi e laghetti.

A tal fine, è fatto divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; fanno eccezione a tale divieto:



- a. lo spostamento di un fossato esistente mediante ricostruzione plano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti,
- b. la realizzazione di ponticelli o tombini per accesso a fondi agricoli o ad abitazioni: tali opere di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l'asse del canale non superiore a 8 m, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero, nonché condizioni di deflusso a superficie libera.

Gli interventi indicati sono comunque soggetti a parere e concessione del Consorzio di bonifica competente. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.

Qualsiasi intervento su corsi d'acqua di competenza degli Uffici del Genio Civile o di Consorzi di bonifica è subordinato a parere e/o concessione dell'ente competente, ai sensi della normativa vigente. Tali corsi d'acqua, e i manufatti idraulici ad essi afferenti, sono tutelati da fasce di rispetto ai sensi del T.U. n°523/1904 e successive modificazioni e del R.D. n°368/1904 e successive modificazioni.

L'edificazione di nuove aree urbanizzate deve essere sempre preceduta dalla realizzazione di reti adeguate di fognatura con idoneo recapito, tenendo conto del contesto in cui si trova il bacino servito, dei problemi di carattere idraulico connessi alle zone circostanti, delle eventuali situazioni critiche preesistenti del ricettore.

Qualsiasi intervento di urbanizzazione che comporti un'impermeabilizzazione del territorio deve perseguire l'obiettivo di mantenere o migliorare l'efficienza della rete idraulica. A tal fine, le portate di piena generate da un'area e recapitate alla rete di fognatura, ai canali di bonifica o a un corso d'acqua principale non devono subire incrementi a seguito della trasformazione operata, secondo i modi e i termini indicati dalla normativa vigente (D.G.R. 1841/2007 e successive modificazioni). Ogni nuova urbanizzazione deve prevedere al suo interno una rete di raccolta separata delle acque bianche meteoriche, opportunamente progettata ed in grado di garantire al proprio interno un volume specifico di invaso che dovrà di volta in volta essere dimensionato in funzione della destinazione d'uso dell'area e del principio dell'invarianza idraulica.

Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio "dell'invarianza idraulica": pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati.

Aree di intervento

Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiore a 500mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenziano le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500mq pari o inferiori a 1000mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Invarianza Idraulica

In sede di futuri piani di dettaglio come PI e PUA devono essere rispettati i seguenti valori minimi di invaso:

- per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 600mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 800mc per ettaro di superficie impermeabilizzata.

Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n.107 del 05/11/2009, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art.39 delle NT del PTA.



Buone tecniche costruttive

È obbligatorio richiedere al consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua, ecc).

Il piano di imposta dei nuovi fabbricati ricadenti in aree a rischio idraulico dovrà essere attentamente valutato in sede di progettazione esecutiva con adeguati studi idraulici, e comunque posto una quota superiore di almeno 20cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Nelle aree a rischio idraulico i locali interrati vanno evitati.

In generale il piano di imposta dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore di almeno 20cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, devono essere dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento. Tutte le prese d'aria esterne devono essere realizzate non a livello del terreno ma almeno a 50cm al di sopra di esso. Nelle situazioni di falda freatica affiorante i piani interrati devono essere dotati di bocche di lupo poste a quota di sicurezza. Eventuali rampe di accesso a garage interrati devono avere la quota di imposta di almeno 20cm più elevata rispetto alla quota del piano strada e in corrispondenza dell'ingresso devono essere dotate di un sistema di caditoie o di griglie filtranti.

Tutte le aree a verde pubblico, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengono mantenute ad una quota di almeno 20cm inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire una ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali.

Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove costruzioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica di 5l/s ha, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione.

La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.

Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che costituiscono le nuove aree di espansione.

Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1%, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la contiguità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

È infine necessario che vengano esplicitate le prescrizioni idrauliche nei permessi a costruire e autorizzazioni edilizie varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, sia verificato con scrupolo il rispetto delle prescrizioni stesse anche con l'ausilio del personale consorziale di zona, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.



CAPO 4 - TRASFORMABILITÀ

Art. 23 - Trasformabilità

Rif. Cartografico: Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T., tenuto conto delle caratteristiche storico, ambientali, paesaggistiche, geologiche, idrauliche e pianificatorie dettate dai vincoli, dalle invarianti e dalle fragilità, ai fini della disciplina della trasformabilità del territorio indica:

- a. valori e tutele culturali:
 - ville venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V.;
 - edifici e complessi di valore monumentale testimoniale;
 - pertinenze scoperte da tutelare;
 - contesti figurativi dei complessi monumentali (PTCP);
 - coni visuali del paesaggio fluviale del Sile;
 - centri storici (zone "A" del P.R.G.);
- b. azioni strategiche:
 - aree di urbanizzazione consolidata;
 - aree di urbanizzazione consolidata programmata;
 - ambiti dell'edificazione diffusa;
 - aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
 - opere incongrue ed elementi di degrado;
 - linee preferenziali di sviluppo insediativo;
 - contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi;
 - servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza;
 - localizzazione delle medie/grandi strutture di vendita;
 - sistema relazionale
- c. valori e tutele naturali:
 - rete ecologica;
 - area nucleo
 - area di completamento;
 - area di connessione naturalistica;
 - corridoio ecologico secondario
 - stepping stone;

Art. 24 - Centri storici, ville venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V. e edifici e complessi di valore monumentale testimoniale

Rif. Legislativo: art.13,40 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. considera i nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto urbano, e prevede azioni estese di recupero e valorizzazione da disciplinare attraverso previsioni di dettaglio del P.I. e, laddove necessario, attraverso P.U.A..

Ai centri storici si integrano gli edifici di valore monumentale e testimoniale e le ville venete individuate dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, tra le quali alcune con vincolo ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004, come specificato all'art.6 delle presenti norme, i quali costituiscono insieme gli elementi emergenti del sistema storico monumentale e paesaggistico.

Direttive generali

Il P.A.T. ne prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione complessiva, promuovendo l'inserimento di tali



elementi con valenza storica presenti nel territorio comunale all'interno di percorsi di visita e fruizione culturale di livello territoriale.

Il P. I. disciplina i centri storici attraverso l'individuazione di unità edilizie caratterizzate da diversi gradi di tutela, distinguendo all'interno dei centri storici tra unità edilizie di valore culturale e unità edilizie prive di valore culturale.

Direttive specifiche

Il P. I., ai fini della disciplina degli interventi edilizi:

- a. internamente ai centri storici, in corrispondenza delle Ville Venete e di eventuali ulteriori edifici di interesse storico, architettonico, ambientale, identifica unità edilizie di valore culturale. L'unità edilizia di valore culturale, oltre all'immobile di pregio ed eventuali pertinenze, comprende le aree scoperte di afferenza ed eventuali immobili privi di valore o di minor valore posti all'interno della stessa;
- b. internamente ai centri storici identifica le unità edilizie prive di immobili di valore storico-ambientale formate da edifici o altri immobili privi di valore storico-ambientale e dalle aree scoperte di pertinenza, e/o da aree inedificate;
- c. classifica le unità edilizie di valore culturale nelle categorie indicate nel presente articolo e definiscono le destinazioni d'uso compatibili.

La disciplina di dettaglio delle unità edilizie e gli approfondimenti progettuali di dettaglio in sede di P.I., possono evitare il ricorso generalizzato a piani particolareggiati.

Le categorie determinano prescrizioni vincolanti per gli interventi. I P.I. prevedono che:

- a. attraverso l'analisi filologica nel presente articolo, sia possibile la classificazione in diversa categoria corrispondente alle classi di valore accertate;
- b. negli interventi finalizzati al recupero o alla valorizzazione degli edifici classificati, qualora sia riconosciuto opportuno procedere alla demolizione di edifici o parti di edifici non di pregio all'interno degli ambiti, sia consentito il trasferimento del volume demolito in zone con conforme destinazione urbanistica, nel rispetto della specifica normativa.

Al fine di assicurare il coordinamento delle opere edilizie nelle singole Unità Edilizie e delle opere di urbanizzazione i P.I. possono definire degli "Ambiti di Progettazione Urbanistica Unitaria" comprensivi delle Unità Edilizie e degli spazi pubblici e/o di uso pubblico da attuare nel contesto degli interventi edilizi.

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE

Le unità edilizie di valore culturale in base al valore culturale dominante sono classificate nelle seguenti categorie:

- categoria A1: comprende emergenze architettoniche ed edifici di riconosciuto valore storico, architettonico, ambientale e assimilabili;
- categoria A2: comprende edifici di:
 - valore storico, architettonico, ambientale interessati da trasformazioni edilizie che ne hanno diminuito il valore culturale e assimilabili;
 - interesse tipologico e documentario, paesaggistico e ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi edilizi e assimilabili,
- categoria A3: comprende edifici di interesse tipologico, documentario, paesaggistico ed ambientale interessati da trasformazioni che ne hanno diminuito l'originario valore ed assimilabili;

I P.I. possono specificare ed articolare le categorie qui definite e dettagliarne la disciplina, approfondendo le analisi dei manufatti e degli spazi aperti di pertinenza.

UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE DI CATEGORIA A1

Comprendono emergenze architettoniche ed edifici di riconosciuto valore storico, architettonico, ambientale e assimilabili.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
- b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno;
- d. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- e. mantenimento e/o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante



l'analisi filologica;

- f. restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico.

Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base dell'analisi filologica sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.

UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE DI CATEGORIA A2

Comprendono edifici:

- a. di valore storico, architettonico, ambientale interessati da moderne trasformazioni e assimilabili;
- b. di interesse tipologico e documentario, paesaggistico e ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi edilizi e assimilabili.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite nei regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- d. eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- e. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- f. mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
- g. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico.

Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base dell'analisi filologica sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.

UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE DI CATEGORIA A3

Comprendono edifici valore storico o di interesse tipologico, documentario, paesaggistico ed ambientale interessati da rilevanti trasformazioni che hanno diminuito l'originario valore ed assimilabili.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché limitati interventi di ricostruzione e ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- b. conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite nei regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto nei prospetti di valore culturale e ambientale;
- d. eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- e. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- f. mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
- g. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
- h. ristrutturazione e/o ricostruzione delle parti prive di valore culturale e ampliamento dell'edificio nella misura fissata dal P.I., purché gli interventi siano finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.



UNITÀ EDILIZIE PRIVE DI VALORE CULTURALE

Nelle Unità Edilizie prive di immobili di valore culturale il P.I. può consentire interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica e nuova edificazione in forme coerenti con i caratteri del Centro Storico.

Il P.I. individua le previsioni planivolumetriche, le modalità e i limiti per l'applicazione del comma precedente.

Nei P.I. sono individuati i principali edifici da demolire e/o da modificare in quanto contrastanti con i caratteri del Centro Storico, per tali edifici sono consentiti, fino alla attuazione del P.I., solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto. Il P.I. può definire i criteri per una loro successiva individuazione e prevedere l'applicazione di compensazioni o crediti edilizi.

DEMOLIZIONE E/O MODIFICA DI EDIFICI ESISTENTI

Nelle unità edilizie di valore culturale il P.I. individua gli edifici da demolire e/o da modificare ed assegna il volume per l'eventuale nuova edificazione.

Ove non individuati, qualora l'analisi filologica accerti l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con i caratteri del Centro Storico questi devono essere demoliti o, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore, può essere consentita la loro ricomposizione, qualora si tratti di volumi regolarmente assentiti, legittimi o legittimati, mediante interventi di demolizione e nuova costruzione di pari volume all'interno dell'unità edilizia, anche utilizzando parti di spazi scoperti privati, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal P.I.

E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Fino all'attuazione dell'intervento di demolizione e/o modifica dei caratteri contrastanti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto.

ANALISI FILOLOGICA

Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi guida indicati dal P.I. per le diverse porzioni del fabbricato, i progetti di intervento nelle unità edilizie di valore culturale devono basarsi sull'analisi filologica degli immobili esistenti.

Anche nel caso di progetti riguardanti parte degli immobili compresi nelle unità edilizie o nello ambito di tutela l'analisi filologica deve essere comunque estesa all'intera unità edilizia.

L'analisi filologica deve contenere:

- a. l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;
- b. lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione delle destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e delle tecniche usate nella costruzione;
- c. lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle alberature (con specificazione delle specie), delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
- d. ogni altro documento ritenuto utile per l'identificazione dei caratteri storici ed architettonici degli immobili interessati.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, documenti, campionature, ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento.

L'analisi può dimostrare valori culturali diversi da quelli indicati dal P.I. per edifici, parti di edifici o manufatti, in tal caso sono consentiti i tipi e le modalità di intervento corrispondenti alle categorie accertate, compresa la demolizione. A supporto dell'analisi può essere utilizzata la documentazione di cui all'allegato "M" del P.T.C.P..

Prescrizioni

Fino al P.I. relativo a tale tematica sono ammessi esclusivamente:

- a. gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e dalla normativa degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici e gli edifici con valore storico-ambientale;
- b. per gli edifici identificati dal P.A.T., ma non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. 380/2001.



Art. 25 - Zone di urbanizzazione controllata - Aree di urbanizzazione consolidata

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04 – art. 17 delle NdA del Piano Ambientale

Contenuto

Il P.A.T. recepisce, all'interno del perimetro del Parco del Sile, le zone ad urbanizzazione controllata proprie del Piano Ambientale e normate dall'art.17 delle NdA.

Il P.A.T. individua le aree di urbanizzazione consolidata che comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati o in via di completamento e quelle dell'urbanizzazione programmata prevista dal P.R.G. e non ancora attuata.

Le previsioni non attuate dei P.U.A. non hanno efficacia oltre il termine di validità dei P.U.A. stessi.

Il P.A.T. considera azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di tale azione il P.I. potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione dei rapporti morfologici, funzionali e percettive tra insediamenti e spazi aperti.

Direttive

Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale:

- a. definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione;
- b. individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti;
- c. preordina gli interventi nelle zone adiacenti alle eventuali previsioni di espansione affinché queste possano raccordarsi ed integrarsi con gli insediamenti esistenti;
- d. indica le parti di territorio da trasformare mediante P.U.A. e/o strumenti di coordinamento urbanistico, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici edificatori e in generale i parametri quantitativi e le destinazioni d'uso;
- e. definisce nelle diverse zone gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
- f. valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti
- g. definisce i criteri di progettazione ambientale, di qualità urbana e di sostenibilità per la redazione dei P.U.A..

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale attuare le azioni e gli interventi previsti, e prevale su eventuali prescrizioni di inedificabilità derivanti dalle Tavv. 2 e 3, che possono essere precisate in sede di P.I.

Prescrizioni

Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente P.R.G., qualora compatibili con il P.A.T..

L'approvazione del P.A.T. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano ultimati e siano rispettati i termini per la loro attuazione.

Art. 26 - Ambiti dell'edificazione diffusa

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono i nuclei insediativi sparsi costituiti da addensamenti edilizi isolati posti prevalentemente lungo la viabilità, per i quali il P.A.T. prevede il contenimento e la riqualificazione.

Direttive

Il P.I.:

- a. precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative e disciplina gli interventi ammissibili;



- b. indica, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- c. risponde alle esigenze abitative di carattere familiare con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza;
- d. limita ed organizza gli insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di limitare il numero di questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale;
- e. definisce condizioni e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie nel rispetto del contesto rurale;
- f. riduce l'impatto nell'ambiente rurale circostante con fasce di mitigazione da realizzare contestualmente agli interventi ammissibili;
- g. migliora le condizioni di sostenibilità degli insediamenti diffusi (fonti di energia alternative, prelievo idropotabile, smaltimento reflui, bioedilizia, ecc.);
- h. favorisce il reperimento di spazi per usi pubblici (servizi) e migliora le condizioni di fruibilità e di efficienza delle reti;
- i. favorisce la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclo-pedonali, ed il miglioramento generale delle condizioni di sicurezza stradale;
- j. favorisce e riconosce le minime attività terziarie di servizio per il territorio aperto e per gli insediamenti sparsi, dotandole di servizi primari (verde e parcheggio);
- k. detta norme specifiche per ogni zona indicando gli interventi ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli indirizzi del P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente.

È compito del P.I. provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, ove necessario, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Il P.I. provvede alla disciplina degli ambiti dell'edificazione diffusa mediante apposita schedatura e/o indicazione nel repertorio normativo.

Prescrizioni

Prima del P.I., negli ambiti dell'edificazione diffusa, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal pervigente P.R.G., qualora compatibili con il P.A.T.

L'individuazione di tali ambiti non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al P.I., e pertanto l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11 del 2004.

Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo dell'effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Art. 27 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua graficamente una linea preferenziale di sviluppo insediativo in località Sant'Elena.

Direttive

Il P.I. può precisare tale indicazione a seguito di approfondimenti analitici e progettuali degli interventi.

L'individuazione del perimetro delle aree di espansione da effettuarsi nel P.I. è ordinata dalle seguenti regole:

- a. l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la



scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;

- b. tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P. U.A.

Art. 28 - Contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi considerati strategici ai fini dello sviluppo del territorio in quanto possono prevedere anche una radicale trasformazione dello stato di fatto, con allocazione di funzioni che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi espressi.

Direttive

Il P.I. può precisare tale indicazione a seguito di approfondimenti analitici e progettuali degli interventi.

L'individuazione del perimetro dei programmi complessi da effettuarsi nel P.I. é ordinata dalle seguenti regole:

- a. l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- b. tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P.U.A.

Prescrizioni

Gli interventi ricadenti negli ambiti dei contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS.

Art. 29 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04 - artt.12, 13, 14, 15, 22, 32, 34, 72, 76, 77 del P.T.C.P, DPR. 160/2010 - L.R. n. 55/2012 - Atto di indirizzo regionale approvato con DGR n. 832 del 15 marzo 2010

Direttive generali

Il P.A.T. favorisce il superamento della disciplina urbanistica fondata sullo zoning monofunzionale verso una mixité urbana che assicuri la compresenza di diverse destinazioni innovative e compatibili.

Il P.I., nell'ambito degli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia, in riferimento all'art.5 del P.T.C.P., prevede la realizzazione o integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali, che per garantirne l'adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali, con particolare riferimento alla rete di illuminazione pubblica, all'acquedotto, alla rete fognaria e di depurazione, alla rete di scarico delle acque bianche, alle infrastrutture di distribuzione del gas, alla rete di telefonia fissa e mobile e assimilate (fibra ottica ecc.). Il Comune di concerto con gli Enti preposti e i gestori dei servizi provvede alla mappatura, e all'aggiornamento, delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e fissa criteri metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori infrastrutture.

TESSUTO RESIDENZIALE

Direttive

Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza.

Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine:

- a. di migliorare la qualità della struttura insediativa residenziale tramite:
 1. integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi eventualmente carenti;
 2. riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
 3. riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione turistica e per il tempo libero del territorio aperto;
 4. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;



5. miglioramento dell'accessibilità e delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose per l'interposizione di barriere fisiche (corsi d'acqua, infrastrutture viarie, ecc.);
 6. mitigazione delle situazioni di conflitto legate alla contiguità di tessuti urbani a funzione differente, anche attraverso l'adozione di adeguati dispositivi di filtro;
 7. riqualificazione della scena urbana;
 8. eliminazione delle barriere architettoniche;
 9. interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili;
 10. completamento, riordino funzionale e morfologico dell'edificato residenziale con l'eliminazione degli elementi incongrui;
- b. migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed eliminazione degli eventuali elementi incongrui;
 - c. promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi rispondenti ai principi della sostenibilità e del benessere abitativo, nei quali sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi per il contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, facilitare la raccolta e il riciclo dei rifiuti;
 - d. promuovere soluzioni innovative per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche anche nell'ottica di un loro recupero per fini non domestici.

Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno prediligere soluzioni a basso impatto ambientale, prevedendo comunque le misure mitigative e compensative necessarie a garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento.

Il P.I. potrà programmare interventi di edilizia residenziale convenzionata al fine di garantire l'affitto e/o la vendita di alloggi a prezzi concordati con il Comune alla popolazione che risiede o lavora in Silea, individuati sulla base di apposite graduatorie.

TESSUTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE/COMMERCIALE

Contenuto e direttive per l'insediamento delle attività a rischio di incidente rilevante

Il P.A.T. conferma le indicazioni della Tavola 2.3 del PTCP che individua le aree di incompatibilità assoluta per l'insediamento di attività R.I.R. di cui alla normativa "Seveso".

Nelle restanti aree il P.A.T., in considerazione delle caratteristiche e degli usi del territorio, non prevede l'insediamento di alcuna attività R.I.R.

Contenuto e direttive per le aree produttive ampliabili e non ampliabili di cui al PTCP

Il riferimento normativo per il tessuto produttivo/artigianale/commerciale è dato dal PTCP di Treviso che suddivide le attività produttive in ampliabili e non ampliabili.

Il P.A.T. in base a quanto indicato dal comma 4 art.12 del PTCP e con riferimento all'area produttiva ampliabile ricadente nell'ATO AP.3 e all'area produttiva non ampliabile ricadente nell'ATO I.3, modifica la classificazione di tali aree a seguito di una più approfondita analisi riscontrabile dagli elaborati stessi del P.A.T. e dalle schede normative degli ATO.

Nello specifico il P.A.T. disciplina:

- a. che l'area indicata dal PTCP come ampliabile e ricadente nell'ATO AP.3 non ha le caratteristiche tali da poter essere considerata un'area produttiva vista la sua collocazione in un ambito prettamente agricolo e la sua vicinanza al sito archeologico della via Claudia Augusta;
- b. che l'area indicata dal PTCP come non ampliabile con destinazione terziaria prevalente e ricadente nell'ATO I.3. è da considerarsi ampliabile ovvero destinata ad aumentare la superficie lorda di pavimento al suo interno al fine di:
 - orientare il trasferimento di attività produttive presenti in zona impropria;
 - ammettere il completamento edilizio al suo interno
 Il P.A.T. non prevede alcun ampliamento in termini di superfici di zona.
- c. per le restanti aree la conferma delle previsioni del PTCP per gli ambiti destinati ad attività produttive non ampliabili in quanto considerati di carattere non strategico e finalizzati all'organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. di Treviso e nelle direttive e prescrizioni del presente articolo.

Il P.A.T. quindi, coerentemente con le possibilità di cui all'art.12 del PTCP, individua come ampliabile produttiva l'area ricadente nell'ATO I.3. In tale area sono ammesse funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili), fatte salve eventuali attività terziarie a servizio delle attività insediate

Il P.I. coerentemente con l'art.12 c.4 del PTCP, provvederà a riclassificare una parte omogenea dell'area produttiva ampliabile in area non ampliabile da riconvertire, basandosi sull'analisi delle preesistenze sia interne



che contigue all'are.

Le due distinte aree, ampliabile e non ampliabile da riconvertire, dovranno in ogni caso essere caratterizzate da idonei servizi ed infrastrutture separate, evitando in tal modo la commistione di funzioni e flussi nella medesima area.

In tutte le aree produttive non ampliabili il P.I. dovrà prevedere destinazioni diverse da quella produttiva secondaria, con le possibilità di cui agli artt. 13 e 24 del PTCP..

Per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista dal PRC saranno consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3 lett. A), b) c) e d) del DPR 380/01, fatta salva la possibilità di applicare la procedura di SUAP in variante al P.A.T.

In tutte le aree produttive sono altresì transitoriamente fatti salve, per l'arco di validità delle rispettive convenzioni, le previsioni dei PUA vigenti.

Il P.I. prevede che gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale siano subordinati alla redazione di P.U.A. e nelle more di approvazione dello stesso P.I. il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dal P.R.G. vigente.

Contenuto e direttive per la localizzazione delle medie/grandi strutture di vendita

Il P.A.T. individua grandi strutture di vendita e i parchi commerciali esistenti. Il P.I.:

- a. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative;
- b. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
- c. indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
- d. prevede, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e l'adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione. In particolare:
 1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali;
 2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
 3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
 4. eliminazione delle barriere architettoniche;
 5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità delle strutture, al fine di favorire il benessere degli occupanti e minimizzare le spese di gestione e manutenzione.
- e. localizza, individua o definisce misure che incentivino la localizzazione di insediamenti commerciali e attività terziarie in riferimento agli artt.16 e 17 del P.T.C.P.;

Gli interventi ricadenti negli ambiti delle medie/grandi strutture di vendita sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS.

Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010 e s.m.i. dovrà avvenire in coerenza con i criteri generali stabiliti:

- a. dal DPR 160/2010;
- b. dalla Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001: "Sportello Unico per le attività produttive (D.P.R. n. 160/2010) Indirizzi in materia urbanistica" pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 17/08/2001;
- c. dalla D.G.R. n. 832 del 15 marzo 2010 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 "Norme per il governo del territorio". Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (Art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)" pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 20/04/2010, per le sole parti compatibili con la nuova disciplina (DPR 160/2010);
- d. dalla L.R. n. 55 del 31/12/2012
- e. nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti e alle fragilità di cui ai precedenti artt. 14 e 19.

Per le varianti che comportino modificazioni al P.A.T., si ritiene che il ricorso a tale procedura sarà giustificabile nei casi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, in relazione a fabbricati adibiti ad uso impresa già esistenti e qualora detti interventi si pongano in contrasto con il suddetto piano.

A tal fine si rinvia alle procedure previste dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. Resta in ogni caso



l'obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica della variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e normativa di recepimento.

I predetti interventi disciplinati mediante Sportello unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito per ciascun ATO.

Qualora si tratti, invece, di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti produttivi che si pongano in esplicito contrasto con il PAT, la variante al suddetto piano, data la natura strategica di piano strutturale, sarà ammissibile solo mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004.

Per i progetti che comportino modificazioni al P.I., previo diniego, allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo a tutte le amministrazioni e soggetti interessati almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Qualora l'esito sia favorevole alla variazione del P.I., la determinazione della conferenza di servizi, comprensiva del progetto completo in ogni suo elemento, costituisce adozione di variante al P.I. e tutti i documenti allegati sono depositati presso la segreteria del comune per le opportune forme di divulgazione. Entro 30 giorni dallo scadere del termine per proporre eventuali osservazioni, il Consiglio comunale delibera sulla variante

In riferimento all'atto di indirizzo di cui alla DGR 832/2010, con PAT approvato e con PRG vigente che ha acquisito valore ed efficacia di PI per le parti compatibili con il PAT, in attesa che si completi la nuova pianificazione, la procedura dello Sportello Unico per le attività produttive e gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 48, comma 7 bis 2, della L.R. 11/2004, dall'art. 7, commi 5 e 6, della LR 4/2008 e dalla Circolare Regionale n. 16 del 2001 "Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R.160/2010) Indirizzi come di seguito precisato:

- a. sono soggetti a SUAP di cui all'art. 7 del D.P.R. nr. 160/2010 e s.m.i. e non configurano variante allo strumento urbanistico i seguenti interventi:
 - ampliamenti che si rendono indispensabili per adeguare attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statuali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;
 - modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
 - altri interventi attualmente disciplinati dall'art.2 comma1 del DPR n.160/2010, ove non rientrino nelle fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b. sono realizzabili con procedura SUAP in deroga allo strumento urbanistico subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio Comunale sulla variante secondo le procedure sopra indicate, i seguenti interventi:
 - ampliamenti di attività produttive in zona impropria, compresi impianti tecnologici e strutture di servizio entro il limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie coperta lorda esistente e comunque in misura non superiore a 1.500 mq in quanto ritenuti ammissibili dal PAT;
 - alla fattispecie di cui al punto precedente è assimilato anche il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati all'interno della stessa proprietà, sempre mantenuto entro i limiti di cui al punto precedente.

E' fatto salvo quanto previsto in materia di procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di Sportello Unico (SUAP) dalla L.R. 55 del 31.12.2012.

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. dovrà altresì rispettare i seguenti criteri:

a) non è ammesso:

- il recupero edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
- l'ampliamento l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
- interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
- attivare la procedura dello sportello unico per le interessare attività già oggetto di variante di PRG redatta ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
- interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
- determinare situazioni che possono danneggiare l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, con visuali, ecc.;



b) è obbligatorio:

- provvedere alla verifica dell'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle N.T.A. del P.T.R.C. e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;
- verificare la compatibilità con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio e con le zone di tutela e le zone di vincolo;
- garantire il rispetto delle dotazioni di aree a servizi previste dalla legislazione vigente;
- prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.
- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DISPOSITIVI DI MITIGAZIONE

Direttive

Il P.A.T. considera prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediativo sostenibile, volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente in cui essi vivono, attraverso:

- a. l'aumento della consapevolezza del valore della sostenibilità ambientale e della qualità costruttiva associata ad interventi edilizi (sostenibilità esterna – outdoor);
- b. la promozione della realizzazione di condizioni di benessere abitativo degli occupanti e di salubrità degli ambienti interni (sostenibilità interna - indoor).

Il P.I. prevede che la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale che, fatte salve le condizioni minime richieste per legge o regolamento comunale, raggiungano ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard permetta l'accesso ad un incentivo parametrato ai livelli prestazionali raggiunti.

L'incentivo può essere costituito da una quota aggiuntiva di indice urbanistico non superiore al 20%. La sua attribuzione avviene secondo i modi e le condizioni definite dal "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" che è parte integrante del P.I..

In presenza di funzioni e attrezzature che determinano disturbo sull'intorno, in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura, il P.I. prevede il superamento o la limitazione di tali situazioni di incompatibilità, disponendo l'inserimento di dispositivi di filtro e schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo esercitate, o prevedendo e incentivando, dove possibile, il trasferimento delle funzioni incompatibili.

Il P.I. disciplina le compensazioni e mitigazioni ambientali, anche con riferimento a quanto disposto dal P.T.C.P., e prevede adeguate forme di garanzia da parte dei soggetti esecutori di tali opere, nonché l'eventuale possibilità di monetizzazione delle stesse in funzione dei reali costi di realizzazione e acquisizione di aree.

Ambiti di mitigazione, dispositivi di filtro, schermatura, e di ricucitura paesaggistica devono essere previsti in corrispondenza dei margini degli insediamenti verso il territorio agricolo, valutando la possibilità di integrazione della rete ecologica, e in generale nella realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali, in relazione a quanto disposto dagli specifici contenuti del P.T.C.P..

Art. 30 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. riconosce all'interno del sistema dell'urbanizzazione consolidata alcune aree idonee ad accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento della qualità urbana, all'esterno al miglioramento della qualità territoriale.

L'attuazione delle previsioni del P.A.T. può avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, ovvero attraverso accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04, o accordi di programma, ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/04 da recepire nel P.I.

La precisazione degli obiettivi di riqualificazione di ciascuna area o intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale sono indicati nella disciplina di ciascun A.T.O. di appartenenza.

Direttive

Il P.I. specifica la natura degli interventi, considerando prioritarie azioni integrate che affrontino in modo sinergico problematiche urbane legate a:

- a. qualità degli spazi pubblici e degli edifici;
- b. efficienza delle sistemazioni stradali e degli spazi per la sosta;
- c. vivibilità dei luoghi;

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.



Art. 31 - Opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. Legislativo: artt.13,36 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato come maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante, per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione, i principali edifici, gruppi di edifici, manufatti o attività in essere che, per le loro caratteristiche o condizioni:

- a. sono privi di compatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica con gli insediamenti esistenti ;
- b. determinano un forte impatto negativo sul paesaggio circostante, ovvero ledano gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi.

Direttive

Il P.I. può classificare come opera incongrua o elemento di degrado ulteriori edifici, gruppi di edifici e manufatti rispetto a quelli individuati dal P.A.T. in quanto di minor rilevanza strategica comunque assimilabili alle fattispecie di cui ai precedenti punti a e b.

Il P.I. valuta le diverse situazioni e precisa, anche mediante schede progettuali:

- a. gli interventi subordinati alla mitigazione degli impatti;
- b. gli interventi subordinati al miglioramento della qualità e recupero della coerenza;
- c. gli interventi condizionati alla rimozione delle opere incongrue o degli elementi di degrado, anche operando con programmi complessi o applicando lo strumento del credito edilizio.

Il P.I. disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o blocco delle attività incompatibili, indica gli eventuali strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplina le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Prescrizioni

Fino al permanere delle condizioni di incompatibilità sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e tutti quegli interventi che venissero disposti dall'autorità competente al fine di garantire la pubblica incolumità e sicurezza. Nel caso di allevamento zootecnico, quelli che comportano una riduzione della classe e del punteggio dell'allevamento. La cessazione delle condizioni di cui sopra deve essere esaurientemente documentata e dovrà essere oggetto di specifici accertamenti da parte del Comune ed Enti competenti.

Ai fini del trasferimento delle attività incompatibili o rimozione degli elementi di degrado è previsto l'insediamento di funzioni compatibili tra quelle indicate per l'A.T.O. di afferenza.

Art. 32 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: art.13, 31 L.R. 11/04

Contenuto

Il P.A.T. riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo suddividendoli tra quelli:

1. di interesse collettivo;
2. ludico-sportivo-ricreative;
3. di interesse generale;

I servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza posti all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono soggetti alle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Direttive

Il P.I.:

- a. integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari;
- b. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative;
- c. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;



- d. prevede, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e l'adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione. In particolare:
1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali;
 2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
 3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
 4. eliminazione delle barriere architettoniche;
 5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità delle strutture, al fine di favorire il benessere degli occupanti e minimizzare le spese di gestione e manutenzione.

Art. 32bis – Invasi artificiali - casse di espansione

Rif. Legislativo: art.13, 31 L.R. 11/04, parere Genio Civile prot. 519933/63.05 del 28/11/2013

Contenuto

Oltre a quanto riportato al precedente art.32, il PAT riconosce quali elementi fondamentali del sistema dei servizi anche le aree identificate dal consorzio di Bonifica Piave come idonee alla realizzazione di volumi di invaso necessari alla laminazione delle piene.

Direttive

Il PI provvederà a disciplinare in tali aree, definendo gli interventi e gli utilizzi del territorio ammissibili, escludendo in ogni caso la possibilità di realizzare nuove edificazioni ed ogni altra trasformazione del territorio che possa ostacolare e/o aggravare la realizzazione dei bacini d'invaso progettati dal Consorzio di Bonifica Piave.

Prescrizioni

Fino all'esatta definizione della specifica disciplina del PI, in tali aree non sono ammesse edificazioni e/o altre opere di qualsiasi genere, fatte salve eventuali opere finalizzate alla sicurezza idraulica del territorio.

Art. 33 - Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di inquinamento

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. promuove forme di governo e controllo della qualità per la diminuzione e il monitoraggio delle fonti di inquinamento in maniera complessiva ed integrata, per realizzare il miglioramento della qualità della vita, per la salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttive

Il Comune provvede ad aggiornare il Piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R. n° 4313 del 21 settembre 1993), valutando principalmente gli effetti causati dall'inserimento di nuova viabilità nel territorio comunale.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Direttive

Il Comune, ai sensi della L.R. 17/09, provvede all'aggiornamento del Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica, che persegue i seguenti obiettivi:

- a. sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
- b. riduzione dell'inquinamento luminoso;
- c. risparmio energetico;
- d. miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali,



monumentali e architettonici;

- e. ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione;
- f. individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e installazioni private, di fini di un loro adeguamento.

Prescrizioni

Gli impianti di illuminazione esterni e le installazioni luminose devono essere realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Art. 34 - Azioni strategiche del sistema relazionale

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, artt.25, 27 P.T.C.P.

RETE STRADALE

Contenuto

Il P.A.T. individua e classifica le componenti principali del sistema infrastrutturale viario nei seguenti livelli gerarchici, prevedendo la riorganizzazione e gerarchizzazione della rete esistente e la sua integrazione con nuovi tratti al fine di assicurare efficienza al sistema e di superare le principali situazioni di criticità:

- a. viabilità di connessione territoriale nazionale: rappresentata dall'autostrada A27 Treviso-Belluno;
- b. viabilità di connessione territoriale regionale: costituita dalla Treviso Mare (S.R. 89) e dalla S.R. 53;
- c. viabilità di distribuzione locale;
- d. viabilità urbana: rete viaria interna agli insediamenti che possiedono di fatto, o possono in prospettiva recuperare a seguito della riorganizzazione del sistema viario di scala territoriale, una funzione di distribuzione urbana.

Il P.A.T. indica quali obiettivi principali:

- a. separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, comunale e sovracomunale, tenendo conto dell'opportunità e compatibilità di quei flussi rispetto alla funzione e ai caratteri dei luoghi attraversati;
- b. miglioramento dell'accessibilità ai centri urbani e in particolare ai principali generatori di traffico (servizi di interesse locale/territoriale, aree produttive);
- c. rafforzamento dell'obiettivo della riqualificazione ambientale e della vivibilità delle frazioni minori attraverso l'alleggerimento del traffico veicolare lungo le strade urbane attuali da attuarsi con l'allontanamento dei flussi di puro transito e con un miglioramento delle condizioni di circolazione e sicurezza stradale.

Direttive

Per le componenti del sistema stradale sopra elencate, il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T., indicando gli interventi per:

- a. conseguire gli obiettivi indicati, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione;
- a. definire gli accorgimenti necessari affinché si rendano effettive e percettibili le funzioni attribuite, rispetto ai temi della circolazione, del disegno della strada, dell'arredo e dei materiali;
- b. avvalersi di schemi o piani di settore specifici della mobilità nei quali siano previsti per ogni livello di viabilità, punti logistici di informazione e l'installazione di un'idonea segnaletica volta a fornire una messaggistica variabile in merito alla disponibilità dei posti delle aree di sosta, alla localizzazione delle strutture turistico-ricettive e alle condizioni del traffico in generale;
- c. garantire le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di servizio, ecc.

PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Contenuto

In riferimento ai criteri disposti dal P.T.C.P. e al Piano del Parco del Sile, il P.A.T. promuove la realizzazione di un sistema continuo e interconnesso di percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, in particolare al fine di incentivare la mobilità ciclabile. I percorsi ciclabili dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone, in termini di



sicurezza, autonomia, superamento delle eventuali barriere architettoniche.

Direttive

Il P.I. precisa i percorsi della mobilità sostenibile prevedendo la loro realizzazione in sede protetta, integrando ove possibile percorsi già esistenti.

PUNTI DI ACCESSO AL PARCO DEL SILE E SISTEMA DELLA SOSTA E DELLA RIQUALIFICAZIONE VIARIA E

Contenuto

Il P.A.T. individua i punti di accesso al Parco del Sile e definisce il sistema della sosta come insieme delle principali aree di sosta esistenti o di progetto funzionali alla permanenza e accessibilità al centro storico principale.

Il P.A.T. individua inoltre i principali tratti critici del sistema viabilistico attuale per i quali si prevede il superamento delle condizioni di pericolosità/inadeguatezza, attraverso interventi, da definire puntualmente in sede di P.I. in base alle specifiche condizioni locali, di revisione del sistema della circolazione, adeguamento delle sezioni, rettifica del tracciato, individuazione di percorsi di bypass dei tratti critici non modificabili, ecc.

Direttive

Per le aree di sosta il P.A.T. indica al P.I. quali obiettivi principali :

- a. la riorganizzazione del sistema della sosta indirizzando la domanda verso comportamenti più rispettosi dei contesti storici ed urbanistici più pregiati;
- b. domanda al P.I. l'individuazione di azioni specifiche per la riorganizzazione del sistema della sosta, con l'obiettivo di ridurre la sosta a bordo strada laddove conflittuale con la qualità urbana e/o l'esigenza di limitare i flussi veicolari e prevedendo aree per la realizzazione di nuove aree di sosta a corona dei centri urbani;

Per i punti di accesso al Parco del Sile il P.A.T. indica al P.I. quali obiettivi principali:

- a. la riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata alla fruizione del Parco;
- b. la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate poste in collegamento con il sistema dei percorsi della mobilità sostenibile;

Il P.I. identifica e precisa le aree adibite o da adibire a tali funzioni, in ragione della localizzazione e della diversità dei mezzi di trasporto da servire.

Art. 35 - Perequazione, credito edilizio e compensazione

Rif. Legislativo: artt.35, 36, 37 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T., al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, l'attuazione del sistema dei servizi e la riduzione delle criticità attuali, anche con riferimento all'art.5 del P.T.C.P., introduce il principio generale della perequazione nell'attuazione delle trasformazioni urbanistiche del territorio.

Il P.I. può avvalersi degli istituti urbanistici della perequazione, del credito edilizio e della compensazione al fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti.

Per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico il Comune rende noto, mediante avviso pubblico, la possibilità di assumere nel P.I. accordi ed iniziative dei privati (singoli o associati) finalizzati alla realizzazione dei suddetti interventi.

Le proposte di accordo pervenute al Comune sono poste all'attenzione del Consiglio Comunale per il loro accoglimento. Le proposte accolte costituiscono parte integrante del P.I. e sono soggette alle procedure previste dalla L.R. 11/2004.

PEREQUAZIONE

Direttive

Il P.I. definisce i criteri e le modalità attuative della perequazione e può:

- a. individuare diversi ambiti di perequazione precisandone la tipologia;
- b. indicare le parti in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.

L'uso specifico delle singole aree cedute viene definito dal P.I. o dagli accordi, comunque per conseguire finalità di interesse rilevante quali:



- a. attuare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale;
- b. attuare edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- c. la formazione di sistemi ecologici ambientali, preferibilmente integrati con funzioni di mitigazione idraulica e difesa del suolo.

Utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica vi è la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in aree sicure.

CREDITO EDILIZIO

Direttive

Il credito edilizio si configura come l'acquisizione del diritto ad esprimere volumetrie edificatorie, conseguente all'attuazione di determinati interventi di riqualificazione ambientale, da esercitarsi nella medesima area di esecuzione dell'intervento o altra area indicata.

I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali il P.I. può prevedere credito edilizio sono: demolizione di opere incongrue, eliminazione degli elementi di degrado, realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.

Il P.I. individua i criteri applicativi o le operazioni che generano credito edilizio, fissando l'entità del credito e le relative modalità di attuazione.

I volumi maturati con operazioni di credito edilizio possono essere collocati o ripartiti anche all'interno di uno o più A.T.O., diversi da quelli in cui si attua l'intervento che genera il credito edilizio.

COMPENSAZIONE URBANISTICA

Direttive

La compensazione urbanistica consiste nella possibilità, per i proprietari di aree e/o di edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria mediante la definizione concordata di forme alternative all'esproprio.

Le modalità della compensazione possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.

Il P.I. individua i criteri applicativi fissando l'entità della compensazione urbanistica e le relative modalità di attuazione, sempre nei limiti del dimensionamento degli A.T.O. del P.A.T.

Art. 36 - Coni visuali del paesaggio fluviale del Sile

Rif. Legislativo: art. 50 P.T.C.P.

Direttive

Il P.A.T. prevede la conservazione dei coni ottici privilegiati indicati dal Piano del Parco del Sile e delle vedute panoramiche dei principali beni sottoposti a tutela dalle presenti norme.

Il P.I., oltre ad individuare ulteriori coni visuali di interesse paesaggistico nell'intero territorio comunale, dispone un'apposita normativa volta a:

- a. salvaguardare le prospettive, attenendosi alle direttive di cui all'art.16 inerenti i contesti figurativi;
- b. evitare l'interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici (antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, ecc.), di insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell'assetto viario storico al fine di non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela;
- c. conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad un itinerario storico-culturale e paesaggistico;
- d. verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l'installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche.

Art. 37 - Rete ecologica

Rif. Legislativo: artt.13, 41, 43 L.R.11/04 , artt. 36, 37, 38, 39, 40 ,41 P.T.C.P.

Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992);



Direttiva Habitat 92/43/CEE

La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.

Obiettivo primario della rete ecologica è preservare lo spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, garantire che la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e disciplinare azioni antropiche commisurate con alti livelli di autopoesi del sistema ambientale.

La "Rete ecologica" è definita dall'insieme degli elementi costitutivi:

- a. *area nucleo*: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento. Vi sono compresi i S.I.C. e Z.P.S. ed i Biotopi presenti in ambito comunale;
- b. *area di completamento*: ha caratteristiche di sufficiente naturalità, a completamento della dotazione di spazi idonei a sostenere le popolazioni animali;
- c. *buffer zone*: fascia adiacente alle core area che in cui vi è il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali. Svolge una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro, effetto tampone);
- d. *corridoi ecologici secondari*: sono fasce ristrette con caratteristiche ambientali omogenee, che si differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto rappresentano elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei sistemi ambientali distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
- e. *stepping stone*: isole di elevata naturalità, identificate con i principali parchi di villa in ambito urbano e periurbano.

Direttive

Il P.I. disciplina gli elementi della rete ecologica sulla base delle seguenti direttive:

- a. miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- b. conservazione e potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
- c. interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;
- d. valorizzazione delle aree limitrofe ai corsi d'acqua;
- e. tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
- f. valutazione della compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica;
- g. definizione degli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi alla trasformazione, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica;
- h. definizione delle modalità di incentivazione della rete ecologica;
- i. valutazione della possibilità di insediamento di attività agricole non intensive, agriturismi, fattorie didattiche, e comunque attività a basso impatto all'interno delle buffer zone, vietando attività ad elevato consumo di suolo o fortemente impattanti;
- j. previsione di interventi di recupero intensivo, specialmente in aree critiche, attraverso i progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica al fine di favorire le connessioni tra i diversi elementi della rete e mantenere le discontinuità dei varchi minacciati da occlusione insediativa;
- k. definizione di livelli diversificati di idoneità faunistica.

Il P.I. potrà specificare e dettagliare la delimitazione degli elementi della rete, con possibilità di modifica alla loro localizzazione o perimetrazione, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano tale scelta, senza che ciò comporti variante al P.A.T.. È fatto salvo comunque il rispetto degli obiettivi generali e dei contenuti progettuali del P.A.T..

Prescrizioni

La realizzazione e mantenimento degli elementi della "Rete ecologica" è vincolante. Sono sempre vietate nelle aree interessate da elementi della "Rete ecologica" l'apertura di discariche.

Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto:

- a. a VInCA nelle aree nucleo e di completamento del nucleo;
- b. ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile



del procedimento disponga la VInCA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.

AREE NUCLEO E AREE DI COMPLETAMENTO

È fatto divieto di rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea), salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative. Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.).

Non è ammesso l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati, non sono ammesse strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione.

Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche. È vietata l'edificazione di manufatti da destinare ad insediamenti zootecnici intensivi.

Interventi di ampliamento delle consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.

È inoltre fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati, di formare nuovi sentieri e di realizzare nuove edificazioni sparse.

CORRIDOI

Non sono consentiti interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative. Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.).

Gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali delle aree a nucleo, di completamento e dei corridoi ecologici, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della VInCA e comunque soggetti a compensazione di cui all'art.37 della L.R. 11/2004.

È inoltre fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati, di formare nuovi sentieri e di realizzare nuove edificazioni sparse.

Non sono ammesse strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche.

BUFFER ZONE

Sono ammesse attività agricole non intensive, agriturismi, di didattica ambientale e per il tempo libero a limitato impatto.

Le nuove infrastrutture e gli interventi sulle esistenti, se non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di compatibilità ambientale con individuazione di mitigazioni e/o compensazioni ambientali

Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere

Art. 38 - Territorio agricolo

Rif. Legislativo: artt. 43, 44, 45 L.R.11/04, art.24 P.T.C.P.

Contenuto

Il P.A.T. persegue gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio rurale contenuti nella L.R. 11/2004 in particolare per quanto attiene a:

- a. individuazione e valorizzazione degli edifici di valore storico-testimoniale, con disciplina degli usi compatibili;
- b. tutela e limitazione del consumo di suoli ad elevata vocazione agricola mediante la definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione in riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria;



- c. promozione di forme di agricoltura sostenibile, con impiego di tecnologie non inquinanti e risparmio di energia e di risorse non riproducibili e promozione di attività agrituristiche
- d. mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali quale presidio del territorio mediante l'incentivazione di attività complementari;
- e. mantenimento e recupero della viabilità podereale quale elemento per la riscoperta di percorsi tematici e valorizzazione dei fattori identitari storici e rurali.

Direttive generali

Al P.I. è demandato il compito di:

- a. individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, con riferimento al centro aziendale e alla delimitazione degli appezzamenti;
- b. individuare gli ambiti dove prioritariamente e preferibilmente insediare i nuovi interventi in relazione alla frammentazione fondiaria e alla presenza di colture di carattere intensivo;
- c. individuare le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
- d. individuare le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse per attività orto-floro-vivaistica, con riguardo alle dimensioni, ai materiali, alla regimazione delle acque e di eventuali reflui e stabilirne la possibile collocazione esclusivamente in aree produttive non ampliabili isolate oppure in area agricola, qualora venga prevista un'adeguata fascia di mitigazione, in conformità a quanto disposto dal P.T.C.P.;
- e. determinare la consistenza dei sistemi agricolo produttivi presenti sul territorio (sistema zootecnico, sistema dei seminativi, sistema viti-vinicolo, etc.), sulla base della SAU interessata, della distribuzione territoriale e del numero di aziende interessate;
- f. individuare e determinare la consistenza degli insediamenti zootecnici aziendali ed intensivi ai sensi della D.G.R. 3178/2004 (art. 50. lett. d - edificabilità delle zone agricole Punto 5) e definire le distanze di reciproco rispetto sulla base del tipo di allevamento, del carico allevato e della qualità e quantità di refluo prodotto;
- g. individuare gli ambiti territoriali con peculiari caratteristiche agro-produttive, ambientali e paesaggistiche meritevoli di tutela in riferimento alle caratteristiche delle strutture agricole produttive esistenti;
- h. proporre, di concerto con associazioni di categoria e soggetti interessati progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che prevedano la mitigazione o rimozione di opere ed edifici incongrui, anche attraverso l'utilizzo dello strumento del credito edilizio.

Direttive specifiche

EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI

Il P.I. procede all'individuazione delle costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione d'uso è definita da una indagine preliminare sulle singole strutture riportante:

- a. le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- b. i riferimenti catastali;
- c. l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- d. la tipologia e consistenza di eventuali allevamenti;
- e. l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative alle superfici, ai volumi e al loro uso;
- f. eventuali riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito.

La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola e da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI

Il P.I. definisce le modalità di intervento negli edifici in zona agricola previa individuazione delle tipologie esistenti, a tutela dell'identità storico paesaggistica.

Al P.I. è demandata la classificazione del patrimonio edilizio rurale secondo categorie funzionali (edifici di valore storico testimoniale, edifici o aggregati con permanenza di caratteri identitari, edifici detrattori, etc.).

ATTIVITÀ AGRO INDUSTRIALI

Il P.I. individua e localizza gli ambiti idonei all'ubicazione delle attività agroindustriali e a servizio dell'agricoltura, sulla base delle caratteristiche specifiche delle attività e della funzionalità al settore agricolo in virtù di specifici parametri (vicinanza, presenza di infrastrutture viarie di collegamento, etc.) e in conformità a quanto disposto dal



P.T.C.P..

ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

Al P.I. è demandato il compito di verificare la compatibilità delle attività produttive in zona impropria con l'attività agricola ed eventuali altre attività e destinazioni d'uso circostanti. La valutazione tiene conto dei processi produttivi, verifica le possibili relazioni conflittuali con l'intorno, nonché le potenziali alternative e le eventuali forme di mitigazione e compensazione.

PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

Il P.I. stabilisce i limiti per gli interventi di:

- a. miglioramento fondiario;
- b. riconversione colturale;
- c. attività agro-produttive non funzionali al fondo;
- d. infrastrutturazione del territorio rurale.

Al P.I. è demandato il compito di controllo dei processi di trasformazione del territorio che possono comportare eccessiva semplificazione fondiaria o paesaggistica, intensificazione produttiva, frammentazione fondiaria in relazione alle caratteristiche agro-ambientali dell'area. Il Piano definisce le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione del territorio agricolo con riferimento alla capacità dei singoli ambiti agricoli di mantenere inalterati i propri caratteri connotativi e produttivi.

REALIZZAZIONE DI MODESTI MANUFATTI

Il P.I. definisce le modalità di realizzazione di modesti manufatti ai sensi della L.R. 04/2008 art. 5 comma 6/5ter, con l'obiettivo di garantire il ricovero degli animali da bassa corte e degli animali di affezione, nonché il deposito delle attrezzature per fondi non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 44, e di contrastare un insediamento disordinato di piccoli manufatti sul territorio agricolo.

Art. 39 - Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

L' A.C., d'intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l'ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente, indicativamente ogni 2 anni, uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

In sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti prescrizioni così come previsto dal parere n.40 del 24/02/2016 della Commissione VAS:

- il PI dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
- i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 del DL 70/2011 convertito in legge dall'art.1 comma 1 della L 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi, dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07/08/2012;
- il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del PI;
- in sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel rapporto ambientale del PAT;
- va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la VinCA.



Titolo III - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)

Art. 40 - Disciplina degli A.T.O.

Rif. Legislativo: artt. 13 L.R.11/04

Contenuto

Il territorio del Comune di Silea è ripartito in Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.

Gli A.T.O. sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi. La disciplina degli A.T.O. integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo III ed è articolata in:

- a. disposizioni generali, formulate per ciascun insieme di A.T.O.;
- b. disposizioni locali specifiche e dimensionamento formulati per ciascun A.T.O.

Per ciascun A.T.O., oltre alle funzioni descritte e quantificate nel dimensionamento, sono riportate le funzioni strategiche prevalenti attribuite che il P.I. dovrà organizzare e disciplinare.

Art. 41 - Dimensionamento del P.A.T.

Rif. Legislativo: artt. 31 L.R.11/04, art. 11 P.T.C.P.

Contenuto

Il P.A.T. definisce il dimensionamento relativamente alle seguenti funzioni:

- a. residenziale e attività compatibili con la residenza;
- b. commerciale-direzionale;
- c. produttiva;
- d. turistico-ricettiva.

Il P.A.T. è dimensionato, nel rispetto del fabbisogno futuro decennale, in considerazione della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente e di possibili cambi d'uso di immobili esistenti.

Il P.A.T. determina, come indicato nelle relative tabelle, le quantità massime per:

- a. la residenza e attività compatibili;
- b. le attività commerciali-direzionali;
- c. le attività produttive.
- d. le attività turistico-ricettive.

Il carico insediativo aggiuntivo comprende la volumetria di nuova costruzione e la volumetria generata da cambi d'uso.

Ai fini del dimensionamento non si considera cambio d'uso quello tra gli usi compatibili ammessi per ciascuna categoria urbanistica definita dal PI e comunque quello finalizzato al riordino e riqualificazione degli insediamenti esistenti e degli spazi pertinenziali nelle zone individuate dal PI.

Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo:

- a. l'individuazione, in sede di P.I., di zone per la gestione di strutture produttive esistenti in zona impropria;
- b. l'edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati;
- c. gli interventi edilizi di completamento nelle aree dell'urbanizzazione consolidata e gli interventi edilizi nella zona agricola;
- d. la quota parte aggiuntiva di indice urbanistico entro il 20% resa disponibile dalla realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale secondo i modi e le condizioni definite dal "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" del P.I., come previsto all'art.29, ovvero interventi eseguiti in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 14/09 modificata con L.R.13/11 o in virtù di altre leggi speciali a carattere temporaneo.

Direttive

Il P.I.:



- a. prevede interventi di edilizia residenziale per i diversi A.T.O. anche in relazione a valutazioni sulla consistenza del patrimonio edilizio residenziale disponibile non utilizzato o già autorizzato;
- b. può aumentare o diminuire le quantità specifiche assegnate ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T.;
- c. per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo calcolato, il P.I. può individuare specifiche zone e definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi, di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante.

A.T.O.	NOME	Carico insediativo aggiuntivo di edilizia residenziale (mc.)		
		Nuova previsione	Residuo di P.R.G.	Complessivo
AF.1	Isola di Villapendola	2.500	3.000	5.500
AF.2	Silea Ovest	20.000	20.000	40.000
AF.3	Cendon Ovest	10.000	8.000	18.000
AF.4	S. Elena Ovest	15.000	12.000	27.000
AF.5	Sile Sud	500	2.000	2.500
AP.1	Avogadro-Bianchini	10.000	0	10.000
AP.2	Agricolo Silea	10.000	0	10.000
AP.3	Claudia Augusta	20.000	8.000	28.000
I.1	Lanzago	10.000	15.000	25.000
I.2	Silea Est	10.000	20.000	30.000
I.3	Produttivo Commerciale Silea	10.000	3.000	13.000
I.4	Cendon Est	35.000	26.000	61.000
I.5	S. Elena Est	60.000	3.000	63.000
I.6	Canton	5.000	3.500	8.500

A.T.O.	NOME	Carico insediativo aggiuntivo complessivo (quantità già presenti nel P.R.G. e nuove previsioni)		
		Industriale / artigianale	Commerciale / direzionale (mq di superficie lorda di pavimento)	Turistico-ricettivo (mc)
AF.1	Isola di Villapendola	0	0	4.500
AF.2	Silea Ovest	0	80.000	30.000
AF.3	Cendon Ovest	0	4.000	8.000
AF.4	S. Elena Ovest	0	3.000	10.000
AF.5	Sile Sud	0	0	0
AP.1	Avogadro-Bianchini	0	5.000	10.000
AP.2	Agricolo Silea	5.000	0	0
AP.3	Claudia Augusta	0	11.500	20.000
I.1	Lanzago	0	8.000	5.000
I.2	Silea Est	0	90.000	15.000
I.3	Produttivo Commerciale Silea	10.000	25.000	30.000
I.4	Cendon Est	1.000	19.000	8.000
I.5	S. Elena Est	1.000	3.000	0
I.6	Canton	1.500	0	0



Art. 42 - Dotazione di aree per servizi

Rif. Legislativo: artt. 31 L.R.11/04

Contenuto

La dotazione di standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema insediativo favorendo la costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi, puntando a creare una continuità tra gli spazi pubblici e di uso pubblico e migliorandone l'accessibilità. Il P.A.T. prevede, ai sensi dell'art.31, comma 3, della L.R.11/2004, la seguente dotazione minima di aree per servizi:

- per la residenza 30 mq per abitante teorico;
- per le attività commerciali/direzionali 100 mq ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
- per le attività produttive 10 mq ogni 100 mq di superficie di zona;
- per le attività turistico-ricettive 15 mq ogni 100 mc.; nel caso di insediamenti all'aperto 10 mq ogni 100 mq.

Ai sensi dell'art.31, comma 2, lettera e) della L.R. 11/04, i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno 3 mq per abitante teorico da insediare.

Nel rispetto del dimensionamento complessivo, in relazione al sistema dei servizi da attivare, il P.A.T. definisce per ciascun A.T.O.:

- per la residenza, la quantità di aree a servizi complessiva minima;
- per le attività produttive, commerciali/direzionali, turistico-ricettive, le quantità di aree a servizi minime in relazione alle previsioni del P.A.T.

Direttive

Il P.I. individua le aree necessarie all'adeguamento della dotazione di standard, nel rispetto del D.M. 1444/68 e dell'art. 31 della L.R. 11/2004:

- privilegiando progetti organici di riqualificazione urbana;
- dimensionando le previsioni alle effettive necessità;
- utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili.

Il P.I. per le attività produttive, commerciali/direzionali, turistico-ricettive esistenti e quelle confermate dal P.R.G. dovrà soddisfare le quantità di cui alla L.R. 15/04.

In relazione all'effettiva possibilità di attuazione e fruizione, e nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T., le quantità di aree a servizi indicate in ciascun A.T.O., potranno essere individuate dal P.I. in aree ricadenti in tutto o in parte in A.T.O. adiacenti.

A.T.O.	NOME	Aree per servizi (mq)			
		Per la residenza complessive	Per le attività produttive	Per le attività commerciali / direzionali	Per le attività turistico-ricettive
AF.1	Isola di Villapendola	4.190	0	0	675
AF.2	Silea Ovest	20.030	0	80.000	4.500
AF.3	Cendon Ovest	8.610	0	4.000	1.200
AF.4	S. Elena Ovest	14.850	0	3.000	1.500
AF.5	Sile Sud	1.820	0	0	0
AP.1	Avogadro-Bianchini	8.030	0	5.000	1.500
AP.2	Agricolo Silea	5.900	500	0	0
AP.3	Claudio Augusta	37.580	0	11.500	3.000
I.1	Lanzago	75.890	0	8.000	750
I.2	Silea Est	109.320	0	90.000	2.250
I.3	Produttivo Commerciale Silea	5.960	1.000	25.000	4.500
I.4	Cendon Est	41.270	100	19.000	1.200
I.5	S. Elena Est	31.350	3.000	100	0
I.6	Canton	11.990	150	0	0



Art. 43 - Trasformazione della zona agricola

Rif. Legislativo: artt. 13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola:

- a. Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale: 11,77 kmq;
- b. Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 18,93 kmq;
- c. Rapporto S.A.U. / S.T.C.= 63,0% > 61,3%
- d. Zona agricola massima trasformabile = S.A.U. X 1,3% = 153.088 mq.

In sede di P.I. la quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata potrà subire un incremento massimo del 10%. Non si considera trasformazione di zona agricola:

- a. la conferma e/o modifica delle ZTO indicate dal del P.R.G. vigente ad esclusione delle zone E;
- b. il riconoscimento del tessuto edilizio esistente.

Per quanto riguarda la trasformazione della zona agricola in destinazioni diverse da quella agricola, relativamente all'insediamento di aree produttive (industriali/artigianali), per grandi strutture di vendita o di altre strutture alle stesse assimilate, per strutture turistico-ricettive, per attrezzature sportive o servizi pubblici aventi carattere di intercomunalità a seguito di previsioni di strumenti di pianificazione di livello superiore o per accordi di pianificazione fra comuni, la percentuale di trasformabilità è riferita proporzionalmente alla somma delle singole SAU dei comuni interessati, indipendentemente dalla specifica localizzazione dell'area trasformata.

Direttive e prescrizioni

La S.A.U. trasformabile come calcolata a norma di legge deve essere considerata come limite non superabile.

In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla S.A.U., del nuovo volume assentito e realizzato.

Non costituisce consumo di S.A.U., e pertanto non rientra nel parametro dimensionale di cui al precedente punto e), quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 3650 del 25.11.2008 e s.m.i. riferito alla cartografia di individuazione della S.A.U. esistente e l'individuazione di zone per la disciplina dei fabbricati esistenti.

In sede di P.I. dovrà essere inserito il dimensionamento delle aree di trasformazione secondo le esigenze legate alla produzione e in ottemperanza alle direttive/prescrizioni della strumentazione urbanistica di livello superiore, fermo restando che la superficie massima dovrà essere ricompresa all'interno dei limiti di cui sopra.

Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, può limitatamente discostarsi dai perimetri delineati dal P.A.T. delle "aree di urbanizzazione consolidata", dell'"edificazione diffusa" e degli A.T.O., alle seguenti condizioni:

- nel rispetto del limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T. e del dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza;
- sono escluse dalle presenti modifiche le aree interessate da "invarianti" e le aree ricomprese tra le "azioni di tutela del sistema insediativo e ambientale paesaggistico" rispettivamente nella tavola 2 e nella tavola 4 del P.A.T.;

Le suddette variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del P.A.T. e dei vincoli individuati nella tavola 1, impedendo (o controllando) la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 44 - Insiemi di A.T.O. e schede normative

Rif. Legislativo: artt. 13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. ai sensi dell'art.6 delle presenti norme individua:

- a. gli A.T.O. del sistema ambientale e paesaggistico come una parte di territorio di interesse strategico, vocata principalmente alla tutela e valorizzazione delle funzioni agricolo-produttive, degli aspetti naturalistico-ambientali e paesaggistici, suddivisi nei due seguenti insiemi:



- AF" del sistema ambientale fluviale;
- AP del sistema ambientale di pianura;
- b. gli A.T.O. "I" del sistema insediativo come una parte di territorio di interesse strategico, vocata principalmente ad ospitare nuclei insediativi strutturati, di interesse residenziale e produttivo.

Nelle schede normative riportate sono dettagliati gli obiettivi specifici da perseguire nelle singole parti di territorio del Comune di Silea.

Direttive

Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

Il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T. e purchè non venga superato il rapporto Superficie Agricola Utile/Superficie Territoriale Comunale (S.A.U./S.T.C.) stabilito dalla L.R. n. 11/2004 per l'intero territorio comunale.



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE	3
Art. 1 - Contenuti del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)	3
Art. 2 - Disciplina del P.A.T.	3
Art. 3 - Elaborati del P.A.T.	4
Art. 4 - Disposizioni transitorie	4
Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali	4
Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali	5
Art. 7 - Norme specifiche per il P.I.	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO	6
CAPO 1 - VINCOLI, BIODIVERSITÀ, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE, FASCE DI RISPETTO	6
Art. 8 - Vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce di rispetto	6
Art. 9 - Vincoli paesaggistici, archeologici, monumentali	6
Art. 10 - Vincolo Sismico	7
Art. 11 - Biodiversità	7
Art. 12 - Pianificazione di livello superiore	8
Art. 13 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto	9
CAPO 2 – INVARIANTI	14
Art. 14 - Invarianti	14
Art. 15 - Invarianti di natura ambientale	14
Art. 16 - Invarianti di natura paesaggistica	15
Art. 17 - Invarianti di natura agricolo-produttiva	16
Art. 18 - Invarianti di natura storico-monumentale	17
CAPO 3 - FRAGILITÀ	19
Art. 19 - Fragilità	19
Art. 20 - Compatibilità geologica	19
Art. 21 - Zone di tutela	20
Art. 22 - Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica	21
CAPO 4 - TRASFORMABILITÀ	25
Art. 23 - Trasformabilità	25
Art. 24 - Centri storici, ville venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V. e edifici e complessi di valore monumentale testimoniale	25
Art. 25 - Aree di urbanizzazione consolidata	29
Art. 26 - Ambiti dell'edificazione diffusa	29
Art. 27 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo	30
Art. 28 - Contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi	31
Art. 29 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia	31
Art. 30 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	35
Art. 31 - Opere incongrue ed elementi di degrado	36
Art. 32 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza	36

**P.A.T. – PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

Art. 32 bis - Invasi artificiali - casse di espansione	42
Art. 33 - Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di inquinamento	37
Art. 34 - Azioni strategiche del sistema relazionale	38
Art. 35 - Perequazione, credito edilizio e compensazione	39
Art. 36 - Coni visuali del paesaggio fluviale del Sile	40
Art. 37 - Rete ecologica	40
Art. 38 - Territorio agricolo	42
Art. 39 - Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS	44
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)	45
Art. 40 - Disciplina degli A.T.O.	45
Art. 41 - Dimensionamento del P.A.T.	45
Art. 42 - Dotazione di aree per servizi	47
Art. 43 - Trasformazione della zona agricola	48
Art. 44 - Insiemi di A.T.O. e schede normative	48



Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 - Contenuti del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Silea è redatto con i contenuti di cui all'art.13 della L.R.11/2004.

La disciplina del P.A.T.:

- a. recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale, regionale e provinciale);
- b. definisce le "regole" per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi, per raggiungere:
 1. obiettivi generali, ovvero finalità generali condivise che il Comune intende raggiungere attraverso il P.A.T. nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
 2. obiettivi locali: obiettivi specifici da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).

Rispetto agli obiettivi di cui al comma precedente il P.A.T. opera scelte progettuali di tipo:

- a. strutturale, ovvero orientate a conformare un'organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;
- b. strategico, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.

Art. 2 - Disciplina del P.A.T.

La disciplina per l'assetto del territorio comunale si articola in disposizioni generali e disposizioni locali.

Le disposizioni generali sono riferite alle componenti dei sistemi che strutturano e rappresentano il territorio comunale, come dettagliato all'art. 5.

Le disposizioni locali sono riferite a contesti territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, insediative e funzionali, denominati A.T.O.

Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda.

Il Piano degli Interventi (P.I.), con riferimento ai compiti e contenuti di cui alla L.R. 11/2004, sviluppa e precisa le scelte delineate dal P.A.T., con cui costituisce il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.):

- a. indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare;
- b. indicando le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni;
- c. suddividendo il territorio comunale in zone territoriali omogenee.

Il Comune, in riferimento all'art.6 del P.T.C.P., per garantire nel tempo l'adeguatezza del quadro conoscitivo e la sostenibilità dello sviluppo programmato dal P.A.T., e all'occorrenza adottare le opportune misure di riequilibrio, programma un monitoraggio almeno triennale dello stato di attuazione del P.R.C..

Per la formazione del P.I. è prevista la possibilità di ricorrere a:

- a. programmi complessi che coinvolgano una pluralità di soggetti sia pubblici che privati;
- b. accordi pubblico-privato di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04;
- c. applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. può avvenire in più fasi successive, attraverso più P.I. che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni P.I. è tenuto ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso, valutando le priorità in base ai seguenti criteri:

- a. salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
- b. integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
- c. tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento;
- d. minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;
- e. riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.

I riferimenti ad atti legislativi, o di indirizzo regionali, posti all'interno delle presenti norme tecniche si intendono ai testi vigenti.



La simbologia grafica riportata nelle tavole del P.A.T. è da ritenersi indicativa; è affidato al P.I. il compito di precisare tali indicazioni senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

Art. 3 - Elaborati del P.A.T.

Il P.A.T. è formato dai seguenti elaborati:

- a. relazione tecnica;
- b. relazione di progetto;
- c. relazione sintetica;
- d. norme tecniche;
- e. elaborati grafici in scala 1:10.000:
 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
 - Carta delle invarianti;
 - Carta delle fragilità;
- 4a. Carta della trasformabilità - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.);
- 4b. Carta della trasformabilità - Valori e tutele, Azioni strategiche;
- f. quadro conoscitivo di cui all'art.10 della L.R.11/2004;
- g. studio di compatibilità idraulica.

Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli elaborati del P.A.T. valgono le seguenti regole:

- a. tra il testo delle Norme Tecniche e gli elaborati grafici, prevale il testo;
- b. tra gli elaborati di cui alle lettere d) o e) e quelli di cui alla lettera f), prevalgono quelli di cui alle lettere d) o e).

Gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), f) e g) non hanno valore normativo.

La correzione di errori materiali negli elaborati del P.A.T. ed un adeguamento degli stessi a seguito di approfondimenti conoscitivi dello stato di fatto e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo in fase di redazione del P.I. o a prescrizioni e vincoli della pianificazione sovraordinata non costituisce variante al P.A.T..

Le indicazioni grafiche contenute nella citata tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4 - Disposizioni transitorie

Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, prima della redazione del P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R.11/04, devono rispettare le previsioni del P.R.G. vigente per le parti compatibili con il P.A.T.

Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali

Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il P.A.T. considera i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti:

- a. sistema geologico, idrogeologico e idraulico;
- b. sistema ambientale e paesaggistico;
- c. sistema insediativo;
- d. sistema relazionale.

Per ciascun sistema il P.A.T. individua i principali elementi costitutivi e ne specifica ed articola le scelte progettuali definendo:

- a. vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale di livello superiore, elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto;
- b. invariante;
- c. fragilità;



- d. valori e tutele;
- e. azioni strategiche.

Le disposizioni di cui al punto precedente, lettera a) hanno valenza di vincolo, le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) hanno valenza di prescrizione per le sole parti espressamente definite come tali nella rispettiva disciplina.

Le disposizioni sopra elencate devono essere integrate con le disposizioni date per i singoli A.T.O. di cui al tit. IV.

Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali

Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), tenuto conto delle Unità di Paesaggio definite dal P.T.C.P..

La disciplina di ciascun A.T.O. fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole, insediative e produttive presenti.

Art. 7 - Norme specifiche per il P.I.

Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.

Il P.I. deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.

Il primo PI esteso all'intero territorio comunale dovrà censire il fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal PTCP, individuando le priorità sulla base dei seguenti criteri:

- a. andamento demografico e composizione popolazione
- b. adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico
- c. andamento mercato immobiliare
- d. criticità ambientali
- e. sicurezza del territorio
- f. stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo)
- g. andamento attività settore primario
- h. andamento attività settore secondario e terziario
- i. domanda/offerta di mobilità
- j. programmazione comunitaria, nazionale e regionale
- k. pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale

Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti punti sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I.. La realizzazione delle misure di mitigazione di cui al successivo art.39 dovranno essere contestuali agli interventi di attuazione del PAT.



Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO 1 - VINCOLI, BIODIVERSITÀ, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE, FASCE DI RISPETTO

Art. 8 - Vincoli, biodiversità, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce di rispetto

Rif. Cartografico: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Contenuto

I vincoli, le aree di tutela della biodiversità, gli elementi della pianificazione territoriale di livello superiore, gli elementi generatori di vincolo e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al P.A.T., ed eventualmente specificati con maggior dettaglio dal P.A.T. stesso. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del P.A.T. che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Art. 9 - Vincoli paesaggistici, archeologici, monumentali

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo n°42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Contenuto

Sono oggetto di vincolo ai sensi del riferimento legislativo di cui sopra i seguenti elementi:

- a. Vincolo monumentale (D.Lgs. n° 42/2004, art. 10 - beni culturali);
- b. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 136 - aree di notevole interesse pubblico);
- c. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett. c - corsi d'acqua): fiumi, torrenti, corsi d'acqua, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett.g – territori coperte da foreste e boschi);
- e. Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett.m - zone di interesse archeologico e art.128 - notifica di interesse ex L. n° 1089/1939);

Direttive

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica degli elementi di cui al presente articolo.

Sulla base di quanto disposto in materia dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il PI detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare ne prevede il riuso con funzioni anche indipendenti dal contesto di appartenenza, ma comunque compatibili con la tutela del bene.

Il PI detta norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, di complessi ecclesiastici e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico - artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico - ambientale e del contesto figurativo.

Il PI precisa la ripartizione del territorio oggetto di vincoli, in base al pregio paesaggistico, da quelle di maggior rilevanza fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PI può attribuire a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:



- a. il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b. la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c. il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti;
- d. la definizione di principi e di regole per la “pianificazione del paesaggio”, ovvero un insieme di azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Prescrizioni

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 devono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dall'Ente preposto alla tutela.

Art. 10 - Vincolo Sismico

Rif. Legislativo: O.P.C.M. N° 3274/2003, O.P.C.M. N° 3519/2006, D.M. 14.01.2008

Contenuto

L'intero territorio comunale è classificato come “Zona 3” ai sensi delle O.P.C.M. n° 3274/2003 e O.P.C.M. n° 3519/2006.

Direttive

Il P.A.T. si prefigge di garantire, in particolare nei confronti dei processi di trasformazione di tipo urbanistico, la sicurezza degli insediamenti dal rischio sismico mediante l'ottemperanza del DM 14.01.2008.

Prescrizioni

Gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'OPCM n°3274/2003 e al DM 14.01.2008.

Art. 11 - Biodiversità

Rif. Legislativo: Direttive Europee 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” , D.P.R. n° 357/1997 e ss.mm.ii.

Contenuto

Il P.A.T. recepisce i siti IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa San Michele Vecchio” e IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, quali elementi della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la salvaguardia della biodiversità.

Il P.A.T. integra i siti della rete Natura 2000 nel sistema ambientale della rete ecologica di cui all'art.37

Direttive

Al fine di salvaguardare la biodiversità, nella progettazione ed esecuzione di piani, progetti e interventi con riferimento alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, deve essere garantito il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate che hanno determinato l'individuazione dell'area come sito della rete natura 2000. Nell'esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate le possibili alternative.

Il P.I. provvederà, sulla base dei provvedimenti normativi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a porre norme di tutela e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 e delle zone di influenza limitrofe con particolare riferimento al mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale.

Nel territorio Comunale, ricadente nei siti della Rete Natura 2000, dovrà essere programmato un monitoraggio biennale, in modo da tenere sotto controllo il grado di conservazione degli habitat e delle specie secondo le



Direttive 92/43/CEE e 2009/147/Ce e i fattori di perturbazione che essi possono subire. Tali dati dovranno essere depositati annualmente, presso gli uffici competenti della Regione del Veneto fino all'approvazione del Piano di gestione per i siti della rete natura 2000.

Prescrizioni

Tutti i piani, progetti e interventi che possono comportare incidenze significative negative sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del DPR 357/97 e ss.mm.ii e delle disposizioni regionali in materia.

Art. 12 - Pianificazione di livello superiore

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO

Rif. Legislativo: P.T.R.C. vigente (approvato con D.C.R. n° 250 in data 13.12.1991) artt. 19-28
P.T.R.C. adottato (D.G.R. n° 372 del 17/02/09)

Contenuto e direttive

Il P.A.T. recepisce i seguenti vincoli definiti dallo strumento sovraordinato approvato:

- a. Ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile: zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico soggette alle direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali;
- b. strade romane (art.28), soggetto alle direttive di cui all'art.19 delle norme del P.T.R.C..
- c. Centri Storici individuati nel P.R.G. e soggetti alle direttive di cui all'art.24 delle norme del P.T.R.C. e dell'art.24 delle presenti norme

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Rif. Legislativo: P.T.C.P. approvato (D.G.R. n° 1137 del 23/03/2010)

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli obiettivi indicati nel P.T.C.P. ai sensi dell'art.13 della L.R. 11/2004 e al "Titolo V Coordinamento ed adeguamento" del P.T.C.P.

Direttive

Le specifiche azioni, precisate dal P.A.T. o da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati. Il P.A.T. di Silea recepisce l'indicazione del Parco Urbano dello Storga assoggettandolo a quanto previsto dall'art. del P.T.C.P.

PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

Rif. Legislativo: . approvato (D.C.R. n° 22 del 01/03/2000) e modificato con varianti di settore (approvate con D.C.R. n.58 del 26.07.2007)

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli obiettivi indicati nel Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ai sensi della L.R. 8/1991, recependone prescrizioni e vincoli.

L'ambito del Parco Naturale regionale del fiume Sile coincide con il perimetro definito nel Piano Ambientale ed individuato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8/91. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalla Norme di Attuazione del Piano Ambientale approvato con DCRV 22/2000 e modificato con DCRV 58/2007, e alla variante di adeguamento del PRG di Silea allo stesso Piano.

Direttive

Le specifiche azioni, precisate dal P.A.T., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.

Tutti gli interventi da effettuare nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono regolamentati dal combinato disposto delle Norme Tecniche ed elaborati cartografici del PAT e delle NdA ed elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. In caso di discordanza, la disciplina del Piano Ambientale prevale su quella del PAT.



Il P.I. recepisce integralmente la disciplina del Piano Ambientale in tutti gli aspetti di dettaglio, al fine di adeguare compiutamente lo strumento pianificatorio comunale al piano sovraordinato, in particolare i contenuti della Tavola 23 "Azzonamento" del Piano Ambientale (art.3 comma 8 NdA) e dalla normativa di riferimento.

Il P.I. persegue le finalità e gli indirizzi per le aree esterne al Parco di cui all'art.19 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale.

Sugli allevamenti zootecnici e sulle attività produttive in zona impropria localizzate all'interno del Parco del Sile sono ammessi gli interventi previsti dagli artt.36 e 42 delle NdA del Piano Ambientale e dalle schede di indirizzo e schede integrative di tipo "L" e "K".

Il P.I. prevede per l'ambito del Parco il recepimento di quanto previsto dal P.A. per le Zone ad Urbanizzazione Controllata, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale regolamentando l'attività edificatoria ed individuando gli interventi consentiti compatibilmente con la legislazione vigente e con il P.A., ed inoltre:

- a. identifica e salvaguarda gli edifici e il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario;
- b. riconosce e tutela i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) e prevede interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario;
- c. individua idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equituristicici per il collegamento di emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevede il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- d. individua gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado e prevede gli ambiti entro cui prescrivere la riqualificazione dei luoghi e l'eliminazione degli elementi detrattori subordinatamente all'approvazione di un P.U.A., anche mediante ricorso alla compensazione ed al credito edilizio;
- e. individua e tutela gli elementi minuti quali muri a secco, siepi, filari, stagni, fontanazzi;
- f. prevede interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree – arbustive e fasce boscate.

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME SILE

Rif. Legislativo: . approvato (D.C.R. n°48 del 27/06/2007)

Contenuto e Direttive

Il P.A.T. recepisce le aree classificate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Sile soggette alle disposizioni di cui al Titolo II delle Norme di attuazione del suddetto Piano stralcio, e nello specifico:

- per le "aree a pericolosità elevata" (P3) quanto disposto dagli art.11 delle N.d.A. del P.A.I.;
- per le "aree a pericolosità media" (P2) quanto disposto dagli art.12 delle N.d.A. del P.A.I.;
- per le "aree a pericolosità moderata" (P1) quanto disposto dagli art.13 delle N.d.A. del P.A.I.;

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T

Art. 13 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto

Contenuto

Il P.A.T. individua le opere e le infrastrutture che determinano aree o fasce di rispetto sulla base di norme nazionali e regionali: le aree e le fasce di rispetto sono riportate a titolo ricognitivo nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda per direttive e prescrizioni generali.

La sussistenza e conformazione dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente articolo è legata al permanere dell'elemento che lo genera.

Il P.I. completa, aggiorna, precisa e verifica il censimento delle opere e delle infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a recepirne la specifica disciplina normativa, senza che ciò comporti variante al P.A.T. ai sensi dell'art.3 comma 4).

Negli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui all'art.3, 1° comma, lett. a), b), c) del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il P.I. favorisce lo spostamento di volumetrie previste e la demolizione delle costruzioni prive di valore storico, architettonico - ambientale presenti all'interno delle aree di rispetto anche prevedendo forme di compensazione o ricorrendo all'istituto del credito edilizio.

**IDROGRAFIA PRINCIPALE /SERVITÙ IDRAULICA**

Rif. Legislativo: idrografia principale / servitù idraulica: R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Prescrizioni

Non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m. dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell'argine. La medesima distanza deve applicarsi anche da eventuali bacini di invaso o laminazione a servizio della rete idrografica o di bonifica. Per canali non demaniali, in specifici casi, è facoltà del Consorzio di bonifica competente concedere una deroga a tale distanza. In caso di sporgenze, aggetti o altro, la distanza deve riferirsi alla proiezione in pianta dei medesimi. Alla distanza di rispetto sono vincolate anche eventuali opere insistenti nel sottosuolo, quali vani interrati e sottoservizi. Le fabbriche, le piante e le siepi esistenti entro la fascia di rispetto prevista dal R.D. 368/1904 sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; giunte a maturità o deperimento non possono essere surrogate entro le distanze previste.

Gli interventi di manutenzione su fabbricati esistenti ed eventuali opere precarie devono ottenere preventiva autorizzazione idraulica dagli Enti competenti, fermo restando che, ai fini della servitù di passaggio, dovrà permanere completamente sgombrata una fascia da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito di materiali di espurgo come da prescrizioni del Consorzio di Bonifica sotto riportate.

La realizzazione di attraversamenti e di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione anche temporanea del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Genio Civile o da Consorzi di bonifica è oggetto di specifica concessione da parte dell'ente competente.

Le distanze di rispetto previste devono riferirsi anche alle reti irrigue consortili in pressione, nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti degli enti gestori. Le trasformazioni urbanistiche devono in ogni caso salvaguardare la funzionalità di tali reti irrigue, con particolare riferimento alle adduttrici con diametro superiore a 300 mm, prevedendone se necessario lo spostamento o l'intersezione con modalità idonee.

Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza regionale o consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno di perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico.

Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:

- fino a 10m per i canali emissari e principali
- fino a 4m per i canali secondari
- di 2m per gli altri, in funzione dell'importanza

misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.

Lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:

- fino a 10m per i canali derivatori, principali e primari;
- fino a 4m per i canali secondari;
- di metri 1 per i canali terziari

misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dall'aratura delle sponde e del materiale di espurgo.

In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Concessioni/autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 134 del RD 368/1904 sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:

- per i canali di bonifica:
 - tra metri 4 e 10 per i canali emissari e principali;
 - tra metri 2 e 4 per i canali secondari;



- tra metri 1 e 2 per gli altri misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;
- per i canali irrigui.
 - tra metri 4 e 10 per i canali derivatori, principali e primari;
 - tra metri 2 e 4 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;

È possibile arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo o ricostruirli a quote più elevate se in zone allagabili.

CIMITERI

Rif. Legislativo: cimiteri / area di rispetto: T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934

Prescrizioni

Nelle aree di rispetto cimiteriali non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri, ai parchi e ai parcheggi.

Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'A.S.L..

POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE – IDROTERMALE – IDROPRODUTTIVO

Rif. Legislativo: pozzi di prelievo per uso idropotabile – idrotermale – idroproduttivo / fasce di rispetto: D.Lgs. 152/2006, Piano di Tutela delle Acque 2009

Direttive

Il P.A.T. persegue l'obiettivo della tutela e salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento.

Al fine di assicurare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con l'obiettivo della tutela della qualità delle acque per il consumo umano, il P.I. definisce le condizioni e gli interventi per la tutela delle risorse idriche.

Ai fini di un monitoraggio continuo dovrà essere aggiornata la banca dati già predisposta e allegata al P.A.T. dei pozzi di prelievo d'acqua sotterranea soggetti a denuncia e a concessione, delle concessioni di derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali e dovrà invece essere elaborata una banca dati (v. sistemi di prevenzione) di tutti i siti oggetto di spargimento liquami, degli scarichi nel suolo e sottosuolo (es. subirrigazioni, pozzi perdenti acque meteoriche, ecc.), delle vasche a "tenuta", della destinazione e stoccaggio temporaneo e definitivo delle "terre e rocce di scavo".

Prescrizioni

Si applicano le disposizioni specifiche di cui al D.Lgs. 152/2006, in particolare rispetto alla disciplina delle destinazioni d'uso nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche, come definite all'art.94 del Decreto stesso. I progetti per eventuali interventi edificatori sono subordinati al parere favorevole dell'autorità competente.

Si dovrà adempire a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela delle Acque (2004) e ai successivi provvedimenti della Regione del Veneto, in particolare agli art. 10 "Adempimenti finalizzati alla riduzione ed eliminazione delle sostanze pericolose"; art. 11 "Aree sensibili", art. 12 "Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola", art. 13 "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari".

DISCARICHE

Rif. Legislativo: P.R.A.C., D.G.R. 135/2008, D. Lgs n° 36 13/1/2003, L.R. 3/2000, L.R. 44/82, DPR n°128 9/4/59

Prescrizioni

Trattasi di aree di sedime di discariche autorizzate e relative aree di rispetto.

Il P.I. aggiorna il censimento delle discariche autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti all'edificazione previsti dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000.

Alle discariche individuate si applica una fascia di rispetto conformemente alla vigente normativa in materia.

Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'A.S.L..

La localizzazione di nuove discariche non potrà interessare ambiti di rilevante interesse ambientale o agricolo oltre alle aree comprese e alle aree contigue nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

DEPURATORI

Rif. Legislativo: depuratori/fasce di rispetto: D.Lgs. 152/06 e Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977

**Prescrizioni**

Nelle fasce di rispetto dei depuratori non sono consentite nuove edificazioni salvo opere relative agli impianti di depurazione, ai parcheggi attrezzati a verde, di percorsi pedonali e ciclabili, nonché la piantumazione di alberature di alto fusto e la realizzazione delle opere di conservazione dello stato di natura o della coltivazione agricola.

VIABILITÀ

Rif. Legislativo: D.Lgs. n° 285/1992; D.P.R. n° 495/1992

Prescrizioni

Per la determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto e degli interventi ammissibili valgono le disposizioni di cui agli artt. 26 (Art. 16 Codice della Strada) "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati", 27 (Art. 17 Codice della Strada) "Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati", 28 (Art. 18 Codice della Strada) "Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati" e 29 (Art. 20 Codice della Strada) "Ubicazione di chioschi od altre installazioni" del D.P.R. n° 495/1992.

FERROVIA

Rif. Legislativo: art. 49 e segg. del D.P.R. 11.07.1980, n° 753

Prescrizioni

La fascia di rispetto bilaterale dalle sedi ferroviarie è fissata in m. 30. Al suo interno è vietata ogni nuova costruzione con l'eccezione degli impianti ferroviari e delle strutture da questi dipendenti, salvo autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria. A tale riguardo sono definiti impianti ferroviari gli immobili di proprietà ferroviaria, comprese le case cantoniere e loro pertinenze, nonché i fabbricati e gli impianti finalizzati all'esercizio delle linee ferroviarie stesse.

Per gli edifici esistenti, l'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza quella esistente verso il fronte ferroviario. Salvo autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria, non sono ammessi interventi che prevedono l'avanzamento o la sopraelevazione del corpo dei fabbricati rispetto all'edificio principale.

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

Rif. Legislativo: D.G.R. 3178/2004 e s.m.i. (Atti di indirizzo - art. 50 della L.R. 11/2004)

Direttive e prescrizioni

Il P.I. aggiorna e precisa gli allevamenti zootecnici intensivi individuati nella Tav.1 per i quali si applicano le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti comunali vigenti in materia di igiene e sanità.

ELETTRODOTTI

Rif. Legislativo: D.M. 29/05/2008.

Prescrizioni

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono definite nel P.I. nel rispetto delle caratteristiche della linea definita dal gestore, ai sensi della normativa vigente, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.

Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera h) della L. 36/2001, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere.

Sono fatte salve le previsioni urbanistiche ed edilizie dei vigenti piani urbanistici attuativi, nei limiti di vigenza degli stessi.

Non possono essere rilasciati titoli abilitativi per immobili che vengono a trovarsi, anche in parte, all'interno delle fasce di rispetto determinate, a meno che la parte interessata non sia priva delle funzioni di abituale e prolungata permanenza (garage, magazzino, ecc.).

In sede di presentazione di progetti edilizi per immobili a margine delle linee degli elettrodotti di cui ai precedenti commi, dovrà essere comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con l'intensità del campo elettromagnetico generato dalla linea elettrica ad alta tensione, garantendo il rispetto della normativa in vigore.

**METANODOTTI**

Rif. Legislativo: D.M. 24/11/1984.

Prescrizioni

Le fasce di rispetto dei metanodotti sono definite nel P.I. nel rispetto delle caratteristiche della linea definita dal gestore, ai sensi della normativa vigente.

Non possono essere rilasciate titoli abilitativi per immobili che vengono a trovarsi, anche in parte, all'interno delle fasce di rispetto determinate, a meno che la parte interessata non sia priva delle funzioni di abituale e prolungata permanenza (garage, magazzino, ecc.). Sono fatte salve le previsioni urbanistiche ed edilizie dei vigenti piani urbanistici attuativi, nei limiti di vigenza degli stessi.

In sede di presentazione di progetti edilizi per immobili a margine delle linee dei metanodotti di cui ai precedenti punti, dovrà essere comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con la distanza di sicurezza, garantendo il rispetto della normativa in vigore.

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

Rif. Legislativo: D.P.C.M. 08/07/2003, D. Lgs. 259/2003, L.R. n°29/93 e s.m.i., D.M. 381/8, L.R. n°11/2004 art.13

Direttive

Il P.I. disciplina la localizzazione degli impianti di radio comunicazione e per la telefonia mobile con riferimento alle disposizioni del D.P.C.M. 08/07/2003.

Il Comune promuove, in concerto con gli Enti e i Gestori interessati, la redazione di un "piano delle installazioni", nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare.

Le previsioni del "piano delle installazioni" dovranno rispondere ai criteri di razionalità dell'azione amministrativa, all'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni.

L'installazione e l'esercizio del "sistema antenne" (radio-televisive, radio base etc.) dovrà avvenire in modo da recare il minor pregiudizio possibile ai luoghi di permanenza antropica e inserirsi correttamente nel contesto ambientale.

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi dovranno essere collocati e progettati osservando le seguenti indicazioni:

- a. sono da preferire ambiti territoriali già "compromessi" dalla presenza di impianti tecnologici preesistenti (torri piezometriche, tralicci, impianti di depurazione etc.) e/o all'interno delle aree produttive;
- b. è sempre consigliata la concertazione con l'Ufficio Tecnico Comunale nell'individuazione dei siti dove installare gli impianti anche in funzione di eventuali particolari prescrizioni.

Prescrizioni

La mancata inclusione nel "piano delle installazioni" di singoli impianti esclude la possibilità di autorizzare l'installazione. Non potranno essere ammesse procedure autorizzative dei singoli impianti compresi nel "piano delle installazioni" diverse da quelle stabilite dal citato art. 87, D. Lgs. n° 259/2003.

Nelle more di approvazione del P.I., la localizzazione delle nuove stazioni radio base per reti di telefonia mobile e in genere gli impianti per teleradiocomunicazioni possono essere installati esclusivamente nelle zone per spazi pubblici e nelle zone per attrezzature di interesse generale, fatta eccezione delle zone per l'istruzione, delle zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere e delle zone per il volo leggero.

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.



CAPO 2 – INVARIANTI

Art. 14 - Invarianti

Rif. Cartografico: Carta delle Invarianti

Contenuto

Il P.A.T. individua le invarianti costituite dall'insieme degli elementi territoriali areali, puntuali e lineari e dalle loro relazioni che caratterizzano e conferiscono identità e riconoscibilità al territorio del Comune di Silea da sottoporre a specifiche azioni di tutela e valorizzazione.

Il P.A.T. suddivide le invarianti in:

- a. invarianti di natura ambientale;
- b. invarianti di natura paesaggistica;
- c. invarianti di natura agricolo - produttiva;
- d. invarianti di natura storico monumentale.

Direttive

Il P.I. precisa gli ambiti territoriali e gli elementi delle invarianti e ne definisce in forma integrata le azioni specifiche di tutela e valorizzazione anche promuovendo iniziative congiunte di concerto con altri Enti, associazioni e soggetti interessati.

Il P.I. nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, agricolo produttive e storiche prevede:

- a. l'interconnessione attraverso percorsi tematici;
- b. eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali di pregio;
- c. incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibile con gli obiettivi della tutela;
- d. le caratteristiche qualitative degli interventi edificatori.

Art. 15 - Invarianti di natura ambientale

Rif. Legislativo: art.13 L.R. 11/04

Contenuto

Costituiscono invariante ambientale quegli elementi o parti di territorio ove le qualità naturalistiche ed ecologico funzionali sono maggiormente rilevanti.

Il P.A.T. tutela e disciplina tali invarianti, coincidenti con:

- a. le aree della Rete Natura 2000;
- b. i corsi/specchi d'acqua;
- c. le fasce ripariali.

AREE NATURA 2000

Direttive

Tali ambiti di invariante, in virtù delle caratteristiche ambientali ed ecologiche nonché delle relazioni con il territorio contermini, sono da considerarsi strategici per la realizzazione e strutturazione della rete ecologica comunale e per la promozione di interventi complessi di riqualificazione ambientale da intraprendere anche mediante progetti che coinvolgano soggetti sia pubblici che privati e possano avvalersi degli appositi fondi comunitari.

Al fine di salvaguardare le componenti naturalistiche presenti è opportuno prevedere norme specifiche che riprendono le misure di conservazione dei SIC e della ZPS (cfr. D.G.R. 2371/2006):

- a. prevedere che i percorsi pedonali e ciclo-pedonali di nuovo progetto passino lungo il perimetro di tali aree ma non li attraversino;
- b. evitare il tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico;



- c. incentivare il miglioramento delle prestazioni ecologiche e funzionali delle fasce arbustive ed arboree presenti nelle buffer zones (aree cuscinetto). Ove tali formazioni spontanee non siano presenti dovrebbe essere incentivata la realizzazione di nuove fasce di vegetazione ripariale.

Prescrizioni

Non sono consentiti interventi tali da creare una riduzione dell'estensione di tali aree.

Il P.I. precisa ambiti con livelli differenziati di tutela.

I progetti e gli interventi ricadenti all'interno del S.I.C. o della Z.P.S. e gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n° 3173/2006 in materia di valutazione di incidenza ambientale.

CORSI/SPECCHI D'ACQUA – FASCE RIPARIALI

Direttive

Il P.A.T. prevede che gli interventi adottino per quanto possibile tecniche a basso impatto ambientale derivate dall'ingegneria naturalistica e siano rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei, a tutelare la biodiversità degli ecosistemi, a conservare i valori paesaggistici.

Il P.A.T. promuove:

- nei tratti di percorso interni agli insediamenti, l'integrazione di tali corsi d'acqua in progetti di riqualificazione urbana che coinvolgano enti pubblici e privati competenti in materia, gli ordini professionali, e specialisti del settore, creando le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.);
- nei tratti di percorso esterni agli insediamenti la riqualificazione ambientale e il potenziamento di attrezzature, per favorire la fruizione ludica/turistica del territorio aperto, in accordo di concerto con gli altri enti pubblici.
- lungo i corsi ed attorno agli specchi d'acqua la formazione di fasce di protezione riparia secondo i criteri definiti dal P.T.C.P.

Il Comune, in fase di redazione del P.I., in accordo con le Autorità preposte al controllo del corso d'acqua interessato, determina la profondità delle fasce in relazione alle specificità locali, ed il loro uso, comunque non edificatorio. Quando nell'ambito delle fasce di protezione riparia siano compresi edifici o manufatti, comprese le sedi viarie, la disposizione e la profondità delle fasce di rispetto previste dallo strumento urbanistico comunale tiene conto di tali preesistenze e della necessità di consentirne il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e l'adeguamento, oltre alla demolizione con ricostruzione all'esterno delle fasce.

La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia può essere incentivata anche con agevolazioni finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di trascinarsi di inquinanti nei corsi d'acqua.

Prescrizioni

Valgono le prescrizioni richiamate all'art.13 delle presenti norme inerenti la servitù idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. N° 42/2004 e all'art.21 inerenti le zone di tutela di cui all'art.41 della L.R.11/2004.

Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Art. 16 - Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Legislativo: art.13 L.R. 11/04, art.49 P.T.C.P.

Contenuto

Costituiscono invariante paesaggistica quegli elementi o parti di territorio ove le qualità paesaggistiche assumono rilevanza superiore, diventando risorsa identitaria dei luoghi. Sono prevalentemente costituite da:

- contesti figurativi dei complessi monumentali (P.T.C.P.);
- pertinenze scoperte da tutelare;
- principali filari e siepi del paesaggio agrario;

CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI E PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE

Direttive e prescrizioni

Il P.A.T. considera i contesti figurativi individuati dal P.T.C.P. e le pertinenze scoperte delle ville storiche come



zone di tutela del paesaggio ove risultano connesse emergenze storiche particolari (ville e relativi parchi/giardini o altri complessi edilizi storici di elevato interesse) e gli ambiti che ne costituiscono il relativo e inscindibile contesto paesaggistico/visuale (aree agricole contigue).

All'interno di tali contesti sono tutelate le strutture storiche del territorio, tra cui le tradizionali partizioni poderali e i sistemi di scolo delle acque e gli assetti e i sistemi colturali tradizionali.

Il P.I. specifica la disciplina di tutela per gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione storica del paesaggio (sistemazioni agricole tradizionali, esemplari vegetali isolati, siepi, alberi capitozzati, antichi muri di recinzione e contenimento, fossati, capezzagne e altri percorsi storici) e prevede le modalità per la rimozione, o quantomeno la mitigazione dell'impatto, degli elementi incoerenti e/o in contrasto con il paesaggio secondo le direttive definite dal P.T.C.P.:

- a. deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
- b. vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, ecc.;
- c. deve essere favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio;
- d. eventuali aree edificabili ricadenti all'interno dei contesti, devono essere riconsiderate e per le stesse valutate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti.

PRINCIPALI FILARI E SIEPI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Directive

Il P.A.T. individua i principali filari e siepi del paesaggio agrario promuovendone l'implementazione della rete ecologica diffusa in modo tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica.

L'Amministrazione comunale favorisce, di concerto con gli altri enti pubblici e privati competenti in materia e gli ordini professionali, un "piano del verde" che consente di attivare programmi organici di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo nonché la manutenzione e gestione del sistema del verde negli insediamenti e nel territorio aperto.

Prescrizioni

Gli interventi che generano trasformazione dei filari e siepi del paesaggio agrario devono prevedere opportune misure di mitigazione e/o compensazione sulla base di uno specifico studio valutativo.

Sono tutelati la giacitura, l'estensione e la conformazione di siepi e filari, a tal fine va prevista negli interventi la ricomposizione di tratti mancanti o abbattuti.

Art. 17 - Invarianti di natura agricolo-produttiva

Rif. Legislativo: art.13 L.R. 11/04, art.20 P.T.C.P.

Contenuto

Il P.A.T. individua quali invarianti agricolo-produttive le aree nelle quali le qualità e le potenzialità agricolo-produttive sono elevate e gli ambiti rurali dotati di integrità poderale e territoriale.

Directive

Il P.A.T. promuove la conservazione in queste parti del territorio dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti con finalità di aumento del potenziale biotico.

Il P.I. precisa e definisce nel dettaglio l'ambito di applicazione delle seguenti direttive:

- a. ricomposizione del paesaggio a partire dal recupero dei piccoli aggregati di edifici rurali esistenti (per lo più edifici di interesse storico) che costituiscono un elemento emergente caratteristico;
- b. mantenimento dell'unità percettiva evitando l'inserimento di elementi che interrompano la continuità del campo visivo;
- c. incentivazione di attività complementari a quella agricola, compatibili con gli obiettivi della tutela e della valorizzazione;
- d. disciplina delle modalità di inserimento paesaggistico per le nuove strutture agricolo-produttive;
- e. salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli;



- f. salvaguardia del sistema irriguo, delle partiture poderali dei fondi, di tutti quegli elementi puntuali o lineari (filari d'alberi, siepi) che caratterizzano fortemente il paesaggio agricolo, e incentivazione dei sistemi colturali tradizionali.

Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento delle strutture a verde, anche con sostituzione e/o riqualificazione delle specie arboree ed arbustive ivi presenti mediante l'utilizzo di specie planiziali locali.

Prescrizioni

Gli interventi per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche, e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell'effetto-barriera previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche.

Gli interventi edilizi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 devono essere collocati preferibilmente in adiacenza di fabbricati esistenti, ove non sussistano limitazioni derivati da altre disposizioni del P.A.T.

Art. 18 - Invarianti di natura storico-monumentale

Rif. Legislativo: artt.13, 40 L.R. 11/04, artt.47, 48 P.T.C.P.

Direttive generali

Il P.I., con riferimento ai contenuti del P.T.C.P., prevede che la progettazione negli ambiti di valore storico-monumentale sia volta ad una riabilitazione qualitativa complessiva, riferita all'ambito dell'intervento unitariamente considerato ed a una riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito di intervento con separata considerazione di questi ultimi (edifici, corti, giardini, sedi viarie, piazze, porticati e così via) oggetto d'intervento; a tal fine disciplina usi, funzioni, attività ammissibili e verifica la compatibilità delle trasformazioni materiali formali e funzionali conseguenti agli interventi su usi funzioni ed attività preesistenti o prevedibili e disciplina le procedure e i programmi di intervento ammissibili.

Contenuto

Il P.A.T. tutela come invariante il sistema storico-monumentale considerato in forma integrata come insieme di insediamenti, edifici, pertinenze, contesti, relazioni, caratteri di pregio, manufatti e percorsi.

Gli elementi costitutivi il sistema storico-monumentale sono:

- a. i centri storici;
- b. le ville venete;
- c. gli edifici e i complessi con valore monumentale-testimoniale interni ai centri storici;
- d. il sistema dell'edilizia con valore storico ambientale esterna ai centri storici;
- e. le strade e i percorsi storici principali;
- f. manufatti dell'archeologia industriale;

CENTRI STORICI

Direttive per il controllo della scena urbana e del contesto percettivo del centro storico

Il P.I., con un progetto urbanistico di dettaglio integra la disciplina edilizia di cui all'art.24 e approfondisce le soluzioni progettuali necessarie per il controllo della scena urbana e del contesto percettivo del centro storico attraverso l'individuazione dei seguenti elementi e l'applicazione delle relative direttive:

- a. emergenze morfologiche / naturalistiche: hanno costituito i principali elementi fisici di riferimento nella formazione del Centro Storico e ne costituiscono oggi gli elementi figurativi di massima importanza da salvaguardare e valorizzare;
- b. edifici: nella Scena Urbana i diversi elementi intervengono con ruoli e funzioni specifiche che gli interventi devono evidenziare e valorizzare:
 1. per gli elementi emergenti deve essere favorita la percezione complessiva del volume edilizio e della sua copertura;
 2. per i fronti dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il trattamento delle superfici, l'attacco a terra devono accentuare il carattere dominante del fronte;
 3. per gli altri volumi e gli altri fronti che svolgono una funzione complementare e di raccordo va



evidenziato tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la “competizione” con gli elementi caratterizzanti del Centro Storico;

- c. elementi e manufatti caratteristici: nel contesto del Centro Storico assumono grande rilevanza anche elementi e manufatti appartenenti alla tipologia dell’insediamento, quali: muri divisorii in pietra, pilastri e portali. Gli elementi esistenti sono da mantenere o ripristinare nelle forme e materiali originali;
- d. colori e materiali: le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, i legni, la vegetazione locale costituiscono il “campionario” di riferimento per la definizione dei materiali e dei colori da adottare negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi scoperti, come definito nelle successive direttive;
- e. elementi vegetazionali: costituiscono elementi figurativi di grande importanza e di riferimento per gli interventi anche in relazione ai colori che la vegetazione assume nelle diverse stagioni, in continuità con quella degli spazi aperti circostanti;
- f. punti per il controllo percettivo degli interventi: sono i principali punti di vista che caratterizzano la percezione nel Centro Storico. I progetti degli interventi devono essere integrati da opportuni elaborati grafici di verifica e simulazione dell’aspetto finale dell’intervento proposto, delle opere edilizie e della vegetazione, rilevabile da “punti per il controllo” indicati;
- g. spazi scoperti pubblici, di uso pubblico e privati: le sistemazioni ed i materiali di pavimentazione degli spazi scoperti devono essere precisati con progetti specifici che valuteranno anche l’integrazione degli interventi con le aree circostanti.

Il progetto urbanistico di dettaglio individua e precisa le destinazioni d’uso ammesse nelle unità edilizie, compresi i servizi di interesse comune e di interesse pubblico, le attrezzature e inoltre le attività incompatibili presenti, per le quali prevede la rimozione.

Directive per il Piano del Colore

Il Comune predispone un apposito “Piano del Colore” nel quale disciplina i criteri d’intervento per il ripristino, il restauro e la manutenzione delle superfici a tinteggio degli edifici del centro storico, definendo tecnologie e tecniche pittoriche adeguate.

Il “Piano del Colore”, allo scopo di orientare la scelta soggettiva e salvaguardare gli elementi di maggior importanza della scena urbana, definisce la cartella dei colori di riferimento e individua le regole cromatiche, distinguendo:

- a.edifici che costituiscono punti focali a conclusione di viste significative di cui rafforzare la percezione;
- b.edifici di pregio scenografico da differenziare dal contesto circostante;
- c.edifici d’angolo nei quali mettere in risalto la soluzione architettonica d’angolo;
- d.edifici incongrui per i quali attenuare il contrasto con il contesto storico.

Il “Piano del Colore” può interessare non solo le superfici a tinteggio ma anche altri paramenti murari quali legni, elementi in metallo, mensole, davanzali ed ogni altro apparato decorativo e funzionale che concorre alla percezione complessiva dell’Unità Edilizia e può trovare applicazione in Unità edilizie o ambiti di tutela anche esterni ai centri storici

VILLE VENETE ED EDIFICI E COMPLESSI CON VALORE MONUMENTALE-TESTIMONIALE INTERNI AI CENTRI STORICI, SISTEMA DELL’EDILIZIA CON VALORE STORICO AMBIENTALE ESTERNA AI CENTRI STORICI, MANUFATTI DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Directive

Valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art.24.

STRADE E PERCORSI STORICI PRINCIPALI

Directive e prescrizioni

Il P.A.T. attribuisce ai percorsi storici principali la funzione di connessione con gli altri elementi di valore storico e ne promuove l’integrazione e la fruizione con gli altri percorsi della mobilità sostenibile.

Il P.A.T. tutela le sistemazioni e gli elementi di valore storico/ambientale di contorno (edifici, manufatti, aggregati edilizi storici, aree scoperte, alberature, ecc) che concorrono a rendere percepibile la dimensione storica dei percorsi stessi e in generale ne costituiscono elemento qualificatore.

Il P.I. può individuare, sulla base di analisi storiche, ulteriori tracciati di percorsi storici da tutelare e valorizzare ai sensi del presente articolo.



CAPO 3 - FRAGILITÀ

Art. 19 - Fragilità

Rif. Cartografico: Carta delle Fragilità

Contenuto

Il P.A.T. individua nella Tavola 3 del P.A.T. l'insieme degli elementi territoriali areali, puntuali e lineari e dalle loro relazioni che determinano criticità e fragilità territoriali.

Le componenti che limitano l'uso del territorio fanno riferimento alla compatibilità geologica dei terreni, ai dissesti idrogeologici e alla presenza di zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04.

Art. 20 - Compatibilità geologica

Rif. Legislativo: artt.13, 40 L.R. 11/04, L. 64/1974, D.M. 11.03.1988 Circ. Reg. n°9 del 05/04/2000, D.M. 14.09.2005 , D.M. 14.01.2008

Contenuto

Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da differente grado di rischio geologico-idraulico e differente idoneità ad essere utilizzate per l'edificazione, per le caratteristiche geologico-tecniche e idrogeologiche-idrauliche, distinguendo tra:

- a. aree idonee, costituite da terreni ben drenati in superficie anche se con falda a debole profondità, discrete caratteristiche geomeccaniche e assenza di esondazioni storiche o di dissesto geologico-idraulico;
- b. aree idonee a condizione, costituite da terreni mediamente drenati con falda sub- superficiale, discrete caratteristiche geomeccaniche e possibilità di esondazioni occasionali. Si suddividono in:
 - di tipo a: zone classificate come P1 e P2 (a pericolosità idraulica moderata e media) dal PAI, zone soggette a criticità idraulica indicate dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Silea, zone interessate da piene storiche (fonte PTCP);
 - di tipo b: aree intercluse a drenaggio difficoltoso (presenza di depressioni topografiche, falda superficiale o elevato contenuto di termini limosi e argillosi nel substrato)

Costo delle indagini geognostiche in aumento allo scopo di definire sia la fattibilità dell'opera che le modalità esecutive per la realizzazione dell'intervento stesso e per la sicurezza dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. Sconsigliata l'utilizzazione di volumi abitativi sotterranei.

- c. aree non idonee, costituiti da terreni sovra-saturi, ad elevata compressibilità o con falda prossima al piano di campagna, soggetti a ristagni o a deflusso idrico difficoltoso o in prossimità di argini di fiumi o canali; frequente esondabilità; diffuso dissesto geologico-idraulico. Terreni coperti temporaneamente o permanentemente da corpi idrici. Sono ammissibili solo gli interventi volti alla riparazione o al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione e alla protezione dell'area.

Direttive

Il P.I.:

- a. disciplina l'edificabilità del territorio in coerenza con le prescrizioni riportate e in particolare promuove gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione di eventuali dissesti, e/o comunque in grado di migliorare le attuali condizioni geologico-idrauliche e di mitigare il rischio, quali: regimazione idraulica, bonifica e consolidamento del sedime di fondazione, convogliamento di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con relativo recapito in adeguati dispositivi di depurazione a manutenzione permanente;
- b. qualora vengano realizzati interventi conservativi o di ripristino, tali da migliorare le condizioni di rischio, o sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, può precisare ed eventualmente ridefinire i limiti di zona, rappresentati nella Tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al P.I. stesso; le eventuali variazioni dei limiti di zona effettuate in sede di P.I. non costituiscono variante al P.A.T. stesso;
- c. nelle aree classificate come "idonee a condizione" limita la possibilità di realizzazione di volumi sotto il piano campagna.

Prescrizioni

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, allegata ai progetti di intervento si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica in conformità, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'edificio. Le indagini vanno spinte fino alla



profondità alla quale la percentuale di carico indotta dall'edificio è pari a un decimo di quella applicata al piano di posa. Vanno inoltre allegate le stratigrafie e le tabelle grafiche delle prove in sito, e le loro ubicazioni.

Nelle aree idonee, nel caso di costruzioni di modesto rilievo la caratterizzazione geotecnica può essere ottenuta per mezzo di indagini speditive (trincee, indagini geofisiche, prove penetrometriche, ecc.).

Nelle aree idonee a condizione è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:

- indagine geologica e geotecnica;
- verifica di compatibilità idraulica;
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;

il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale.

Nelle aree non idonee è preclusa l'edificabilità, salvo gli interventi di cui ai commi a), b), c), d) comma 1 dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001. In tali zone possono essere previsti interventi relativi ad infrastrutture e opere pubbliche connesse ai corsi d'acqua o non altrimenti ubicabili, qualora non siano in contrasto con la normativa e/o autorizzazioni vigenti (es. discariche).

La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le "Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", nonché al D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le costruzioni" e D.M. 14/01/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

In tutte le aree interessate da rischio e/o pericolosità sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali finalizzate alla messa in sicurezza con apposito progetto.

Art. 21 - Zone di tutela

Rif. Legislativo: art.53 P.T.C.P., art.41 L.R. 11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua le seguenti zone di tutela:

- a. siti a rischio archeologico;
- b. corsi d'acqua.

SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

Direttive

Il P.I. individua e definisce gli ambiti di tutela dei siti di interesse archeologico cui andranno attribuiti apposite norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione anche al fine di evitare nel tempo la loro modificazione od eliminazione a causa di interventi inadeguati.

Prescrizioni

Gli interventi che ricadono all'interno di tali ambiti e che comportano escavazioni di profondità maggiore di 50 cm devono essere seguiti, in fase di cantiere, da un tecnico abilitato e accreditato presso la competente Soprintendenza archeologica, individuato dal titolare del titolo abilitativo dell'intervento, in accordo con la Soprintendenza stessa.

Il P.A.T. richiama l'applicazione, in tutto il territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, degli art. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 relativo all'esecuzione di indagini geologiche preventive.

CORSI D'ACQUA

Direttive

Il P.A.T. individua le zone di tutela per i corsi d'acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre, il Canale Pentia e in generale dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- a. conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;



- b. realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc. nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua, nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio

Prescrizioni

Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento posti:

- all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa indicati in Tav.4b, dovranno rispettare la distanza minima di 100,00 mt dai corsi d'acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre e il Canale Pentia.
- all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa e dei limiti fisici alla nuova edificazione indicati in Tav.4b dovranno rispettare la distanza minima di 10,00 mt dai corsi d'acqua Sile, Melma, Nerbon, Musestre e il Canale Pentia.

La zona di tutela è misurata dall'unghia esterna dell'argine principale per corsi d'acqua arginati, o dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati.

Art. 22 - Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, D.G.R. 1841/2007 e s.m.i.

Direttive

Per un'ulteriore approfondimento dello stato delle reti di raccolta delle acque meteoriche il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. integrare le analisi idrologiche contenute nello Studio di compatibilità idraulica con una specifica indagine idraulica dei corsi d'acqua di competenza pubblica e privata esistenti, acquisendo dagli enti competenti i rilievi dei relativi canali;
- b. acquisire a tal fine, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
- c. raccogliere le evidenze in un documento che costituisca riferimento per le valutazioni di compatibilità idraulica dei successivi Piani degli Interventi;

Per gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo, il principio dell'invarianza idraulica, fissato dalla Regione Veneto con DGR 1322 del 10/05/2006, stabilisce che ogni progetto di trasformazione dell'uso del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale debba prevedere adeguate misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico. E' pertanto fondamentale che per limitare il rischio idraulico nei bacini che appartengono al territorio comunale, oltre alle soluzioni strutturali attuate dai soggetti istituzionali, vengano adottate specifiche soluzioni e misure finalizzate al contenimento del rischio idraulico, fin dalla fase di progettazione delle zone di nuova urbanizzazione o di ristrutturazione/recupero dell'esistente. A tal fine, nel richiamare le analisi idrologiche e le indicazioni costruttive presenti nello Studio di Compatibilità idraulica il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. prevedere la realizzazione di volumi di invaso per la laminazione delle piene e la riduzione delle portate afferenti alle reti di bonifica o di fognatura, prediligendo per quanto possibile interventi unitari a servizio di aree relativamente estese ed evitando la proliferazione di dispositivi di piccole dimensioni;
- b. prevedere anche localmente la risoluzione di problematiche di sofferenza idraulica o deflusso ostacolato in via preliminare alla realizzazione di interventi edificatori;
- c. prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).
- d. nelle superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, impiegare accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali elementi grigliati;
- e. utilizzare, per le aree destinate parcheggio veicolare pubblico/privato, pavimentazioni di tipo drenante ovvero permeabile;

Per la salvaguardia delle vie di deflusso dell'acqua e l'eliminazione delle possibilità di ristagno, il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. salvaguardia, ricostituzione o risonamento dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza), eliminazione degli impedimenti del deflusso;
- b. mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione, l'impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservandone le dimensioni;
- c. divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombamento occorrerà provvedere alla ricostruzione plano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;



- d. eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero, e garantire condizioni di deflusso a superficie libera. Tali opere di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l'asse del canale non superiore a 8 m. Esse sono soggette a parere e concessione del Consorzio di bonifica competente e potranno essere autorizzate di norma solo per accesso a fondi agricoli o ad abitazioni. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.
- e. l'imbocco e lo sbocco dei manufatti di attraversamento e le immissioni di tubazioni in fossi naturali devono essere adeguatamente rivestiti per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;
- f. l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate;
- g. nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di attraversamento o tombamento; in casi di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare le disposizioni precedentemente date; dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque tra le porzioni del territorio compartimentate dalle opere.

Per il sistema delle reti fognarie al P.I. è affidato il compito di:

- a. promuovere l'attuazione di un progetto generale di adeguamento e potenziamento del sistema fognario, prescrivendo la realizzazione di fognature di tipo separato e progetti l'intervento nei punti critici della rete; nella progettazione dei collettori si raccomanda di evitare restringimenti di sezione, brusche variazioni planimetriche e in genere configurazioni che possano generare ostruzioni, sedimentazione di materiale solido o inutili perdite di carico;
- b. prevedere misure idonee a favorire il raggiungimento di uno stato di qualità soddisfacente dei corsi d'acqua attraverso la riduzione e l'intercettazione dei carichi inquinanti organici, dovuti agli insediamenti umani, all'attività agricola e agro-zootecnica, anche attraverso interventi sperimentali con metodi di depurazione e trattamento delle acque di tipo naturale, quali la fitodepurazione. Le acque meteoriche convogliate in invasi di stoccaggio temporaneo possono essere riutilizzate a fini di irrigazione o altri compatibili.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrauliche, il P.A.T. formula le seguenti direttive:

- a. gli enti gestori dei canali e della fognatura dedichino adeguate risorse alla manutenzione della rete nel suo complesso (sfalci ed espurghi della rete a pelo libero, pulizia caditoie, condotte e manufatti per la rete tubata) in modo da garantire, nel tempo, le condizioni ottimali e comunque previste dal progetto;
- b. gli enti gestori predispongano e rendano pubblico un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gestita. Tale programma deve, in particolare, definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di pulizia ed espurgo della rete in funzione dell'efficienza ottimale di questa, nonché prevedere le verifiche concernenti sia le condizioni statiche dei manufatti che lo stato di usura dei rivestimenti.

Il P.A.T., sulla base della V.C.I. definisce alcune opere di mitigazione idraulica quali:

- a. aree verdi/agricole temporaneamente sommergibili e/o affossature del terreno (invasi o bacini di laminazione con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti) dotate di arginature atte a delimitare l'area oggetto di sommersione e dotate di manufatto di scarico (verso il recettore finale) avente dispositivo regolatore di portata. Tali aree potranno anche essere dotate di sistemi integrativi di fitodepurazione (ad esempio stagni e aree vegetate, in cui le acque sono canalizzate attraverso condotti o per gravità), che provvedono al trattamento dei deflussi meteorici raccogliendo temporaneamente le acque prima che esse si infiltrino nel terreno);
- b. volumi aggiuntivi nella rete di smaltimento delle acque meteoriche (sia in rete che e/o puntuali), ottenuti anche sovradimensionando le sezioni utili;
- c. sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, ecc.) finalizzati a contenere le acque meteoriche;
- d. sistemi di infiltrazione facilitata (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti, pavimentazioni filtranti), in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge e in presenza di falda freatica sufficientemente profonda.

Le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione degli aumenti di portata. Sono da evitare volumi d'invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Prescrizioni

In tutto il territorio comunale qualsiasi intervento di urbanizzazione o trasformazione non deve comportare una diminuzione dei volumi di possibile invaso delle acque meteoriche quali ad esempio canali, fossi e laghetti.

A tal fine, è fatto divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; fanno eccezione a tale divieto:



- a. lo spostamento di un fossato esistente mediante ricostruzione plano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti,
- b. la realizzazione di ponticelli o tombini per accesso a fondi agricoli o ad abitazioni: tali opere di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l'asse del canale non superiore a 8 m, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero, nonché condizioni di deflusso a superficie libera.

Gli interventi indicati sono comunque soggetti a parere e concessione del Consorzio di bonifica competente. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.

Qualsiasi intervento su corsi d'acqua di competenza degli Uffici del Genio Civile o di Consorzi di bonifica è subordinato a parere e/o concessione dell'ente competente, ai sensi della normativa vigente. Tali corsi d'acqua, e i manufatti idraulici ad essi afferenti, sono tutelati da fasce di rispetto ai sensi del T.U. n°523/1904 e successive modificazioni e del R.D. n°368/1904 e successive modificazioni.

L'edificazione di nuove aree urbanizzate deve essere sempre preceduta dalla realizzazione di reti adeguate di fognatura con idoneo recapito, tenendo conto del contesto in cui si trova il bacino servito, dei problemi di carattere idraulico connessi alle zone circostanti, delle eventuali situazioni critiche preesistenti del ricettore.

Qualsiasi intervento di urbanizzazione che comporti un'impermeabilizzazione del territorio deve perseguire l'obiettivo di mantenere o migliorare l'efficienza della rete idraulica. A tal fine, le portate di piena generate da un'area e recapitate alla rete di fognatura, ai canali di bonifica o a un corso d'acqua principale non devono subire incrementi a seguito della trasformazione operata, secondo i modi e i termini indicati dalla normativa vigente (D.G.R. 1841/2007 e successive modificazioni). Ogni nuova urbanizzazione deve prevedere al suo interno una rete di raccolta separata delle acque bianche meteoriche, opportunamente progettata ed in grado di garantire al proprio interno un volume specifico di invaso che dovrà di volta in volta essere dimensionato in funzione della destinazione d'uso dell'area e del principio dell'invarianza idraulica.

Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio "dell'invarianza idraulica": pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati.

Aree di intervento

Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiore a 500mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenziano le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500mq pari o inferiori a 1000mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.

Invarianza Idraulica

In sede di futuri piani di dettaglio come PI e PUA devono essere rispettati i seguenti valori minimi di invaso:

- per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 600mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 800mc per ettaro di superficie impermeabilizzata.

Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n.107 del 05/11/2009, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art.39 delle NT del PTA.



Buone tecniche costruttive

È obbligatorio richiedere al consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua, ecc).

Il piano di imposta dei nuovi fabbricati ricadenti in aree a rischio idraulico dovrà essere attentamente valutato in sede di progettazione esecutiva con adeguati studi idraulici, e comunque posto una quota superiore di almeno 20cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Nelle aree a rischio idraulico i locali interrati vanno evitati.

In generale il piano di imposta dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore di almeno 20cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, devono essere dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento. Tutte le prese d'aria esterne devono essere realizzate non a livello del terreno ma almeno a 50cm al di sopra di esso. Nelle situazioni di falda freatica affiorante i piani interrati devono essere dotati di bocche di lupo poste a quota di sicurezza. Eventuali rampe di accesso a garage interrati devono avere la quota di imposta di almeno 20cm più elevata rispetto alla quota del piano strada e in corrispondenza dell'ingresso devono essere dotate di un sistema di caditoie o di griglie filtranti.

Tutte le aree a verde pubblico, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengono mantenute ad una quota di almeno 20cm inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire una ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali.

Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove costruzioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica di 5l/s ha, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione.

La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.

Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che costituiscono le nuove aree di espansione.

Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1%, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la contiguità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

È infine necessario che vengano esplicitate le prescrizioni idrauliche nei permessi a costruire e autorizzazioni edilizie varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, sia verificato con scrupolo il rispetto delle prescrizioni stesse anche con l'ausilio del personale consorziale di zona, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.



CAPO 4 - TRASFORMABILITÀ

Art. 23 - Trasformabilità

Rif. Cartografico: Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T., tenuto conto delle caratteristiche storico, ambientali, paesaggistiche, geologiche, idrauliche e pianificatorie dettate dai vincoli, dalle invarianti e dalle fragilità, ai fini della disciplina della trasformabilità del territorio indica:

- a. valori e tutele culturali:
 - ville venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V.;
 - edifici e complessi di valore monumentale testimoniale;
 - pertinenze scoperte da tutelare;
 - contesti figurativi dei complessi monumentali (PTCP);
 - coni visuali del paesaggio fluviale del Sile;
 - centri storici (zone "A" del P.R.G.);
- b. azioni strategiche:
 - aree di urbanizzazione consolidata;
 - aree di urbanizzazione consolidata programmata;
 - ambiti dell'edificazione diffusa;
 - aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
 - opere incongrue ed elementi di degrado;
 - linee preferenziali di sviluppo insediativo;
 - contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi;
 - servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza;
 - localizzazione delle medie/grandi strutture di vendita;
 - sistema relazionale
- c. valori e tutele naturali:
 - rete ecologica;
 - area nucleo
 - area di completamento;
 - area di connessione naturalistica;
 - corridoio ecologico secondario
 - stepping stone;

Art. 24 - Centri storici, ville venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V. e edifici e complessi di valore monumentale testimoniale

Rif. Legislativo: art.13,40 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. considera i nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto urbano, e prevede azioni estese di recupero e valorizzazione da disciplinare attraverso previsioni di dettaglio del P.I. e, laddove necessario, attraverso P.U.A..

Ai centri storici si integrano gli edifici di valore monumentale e testimoniale e le ville venete individuate dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, tra le quali alcune con vincolo ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004, come specificato all'art.6 delle presenti norme, i quali costituiscono insieme gli elementi emergenti del sistema storico monumentale e paesaggistico.

Direttive generali

Il P.A.T. ne prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione complessiva, promuovendo l'inserimento di tali



elementi con valenza storica presenti nel territorio comunale all'interno di percorsi di visita e fruizione culturale di livello territoriale.

Il P. I. disciplina i centri storici attraverso l'individuazione di unità edilizie caratterizzate da diversi gradi di tutela, distinguendo all'interno dei centri storici tra unità edilizie di valore culturale e unità edilizie prive di valore culturale.

Direttive specifiche

Il P. I., ai fini della disciplina degli interventi edilizi:

- a. internamente ai centri storici, in corrispondenza delle Ville Venete e di eventuali ulteriori edifici di interesse storico, architettonico, ambientale, identifica unità edilizie di valore culturale. L'unità edilizia di valore culturale, oltre all'immobile di pregio ed eventuali pertinenze, comprende le aree scoperte di afferenza ed eventuali immobili privi di valore o di minor valore posti all'interno della stessa;
- b. internamente ai centri storici identifica le unità edilizie prive di immobili di valore storico-ambientale formate da edifici o altri immobili privi di valore storico-ambientale e dalle aree scoperte di pertinenza, e/o da aree inedificate;
- c. classifica le unità edilizie di valore culturale nelle categorie indicate nel presente articolo e definiscono le destinazioni d'uso compatibili.

La disciplina di dettaglio delle unità edilizie e gli approfondimenti progettuali di dettaglio in sede di P.I., possono evitare il ricorso generalizzato a piani particolareggiati.

Le categorie determinano prescrizioni vincolanti per gli interventi. I P.I. prevedono che:

- a. attraverso l'analisi filologica nel presente articolo, sia possibile la classificazione in diversa categoria corrispondente alle classi di valore accertate;
- b. negli interventi finalizzati al recupero o alla valorizzazione degli edifici classificati, qualora sia riconosciuto opportuno procedere alla demolizione di edifici o parti di edifici non di pregio all'interno degli ambiti, sia consentito il trasferimento del volume demolito in zone con conforme destinazione urbanistica, nel rispetto della specifica normativa.

Al fine di assicurare il coordinamento delle opere edilizie nelle singole Unità Edilizie e delle opere di urbanizzazione i P.I. possono definire degli "Ambiti di Progettazione Urbanistica Unitaria" comprensivi delle Unità Edilizie e degli spazi pubblici e/o di uso pubblico da attuare nel contesto degli interventi edilizi.

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE

Le unità edilizie di valore culturale in base al valore culturale dominante sono classificate nelle seguenti categorie:

- categoria A1: comprende emergenze architettoniche ed edifici di riconosciuto valore storico, architettonico, ambientale e assimilabili;
- categoria A2: comprende edifici di:
 - valore storico, architettonico, ambientale interessati da trasformazioni edilizie che ne hanno diminuito il valore culturale e assimilabili;
 - interesse tipologico e documentario, paesaggistico e ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi edilizi e assimilabili,
- categoria A3: comprende edifici di interesse tipologico, documentario, paesaggistico ed ambientale interessati da trasformazioni che ne hanno diminuito l'originario valore ed assimilabili;

I P.I. possono specificare ed articolare le categorie qui definite e dettagliarne la disciplina, approfondendo le analisi dei manufatti e degli spazi aperti di pertinenza.

UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE DI CATEGORIA A1

Comprendono emergenze architettoniche ed edifici di riconosciuto valore storico, architettonico, ambientale e assimilabili.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
- b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno;
- d. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- e. mantenimento e/o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante



l'analisi filologica;

- f. restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico.

Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base dell'analisi filologica sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.

UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE DI CATEGORIA A2

Comprendono edifici:

- a. di valore storico, architettonico, ambientale interessati da moderne trasformazioni e assimilabili;
- b. di interesse tipologico e documentario, paesaggistico e ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi edilizi e assimilabili.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite nei regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- d. eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- e. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- f. mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
- g. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico.

Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base dell'analisi filologica sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.

UNITÀ EDILIZIE DI VALORE CULTURALE DI CATEGORIA A3

Comprendono edifici valore storico o di interesse tipologico, documentario, paesaggistico ed ambientale interessati da rilevanti trasformazioni che hanno diminuito l'originario valore ed assimilabili.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché limitati interventi di ricostruzione e ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- b. conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite nei regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto nei prospetti di valore culturale e ambientale;
- d. eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- e. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- f. mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
- g. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
- h. ristrutturazione e/o ricostruzione delle parti prive di valore culturale e ampliamento dell'edificio nella misura fissata dal P.I., purché gli interventi siano finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.



UNITÀ EDILIZIE PRIVE DI VALORE CULTURALE

Nelle Unità Edilizie prive di immobili di valore culturale il P.I. può consentire interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica e nuova edificazione in forme coerenti con i caratteri del Centro Storico.

Il P.I. individua le previsioni planivolumetriche, le modalità e i limiti per l'applicazione del comma precedente.

Nei P.I. sono individuati i principali edifici da demolire e/o da modificare in quanto contrastanti con i caratteri del Centro Storico, per tali edifici sono consentiti, fino alla attuazione del P.I., solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto. Il P.I. può definire i criteri per una loro successiva individuazione e prevedere l'applicazione di compensazioni o crediti edilizi.

DEMOLIZIONE E/O MODIFICA DI EDIFICI ESISTENTI

Nelle unità edilizie di valore culturale il P.I. individua gli edifici da demolire e/o da modificare ed assegna il volume per l'eventuale nuova edificazione.

Ove non individuati, qualora l'analisi filologica accerti l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con i caratteri del Centro Storico questi devono essere demoliti o, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore, può essere consentita la loro ricomposizione, qualora si tratti di volumi regolarmente assentiti, legittimi o legittimati, mediante interventi di demolizione e nuova costruzione di pari volume all'interno dell'unità edilizia, anche utilizzando parti di spazi scoperti privati, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal P.I.

E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Fino all'attuazione dell'intervento di demolizione e/o modifica dei caratteri contrastanti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto.

ANALISI FILOLOGICA

Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi guida indicati dal P.I. per le diverse porzioni del fabbricato, i progetti di intervento nelle unità edilizie di valore culturale devono basarsi sull'analisi filologica degli immobili esistenti.

Anche nel caso di progetti riguardanti parte degli immobili compresi nelle unità edilizie o nello ambito di tutela l'analisi filologica deve essere comunque estesa all'intera unità edilizia.

L'analisi filologica deve contenere:

- a. l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;
- b. lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione delle destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e delle tecniche usate nella costruzione;
- c. lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle alberature (con specificazione delle specie), delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
- d. ogni altro documento ritenuto utile per l'identificazione dei caratteri storici ed architettonici degli immobili interessati.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, documenti, campionature, ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento.

L'analisi può dimostrare valori culturali diversi da quelli indicati dal P.I. per edifici, parti di edifici o manufatti, in tal caso sono consentiti i tipi e le modalità di intervento corrispondenti alle categorie accertate, compresa la demolizione. A supporto dell'analisi può essere utilizzata la documentazione di cui all'allegato "M" del P.T.C.P..

Prescrizioni

Fino al P.I. relativo a tale tematica sono ammessi esclusivamente:

- a. gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e dalla normativa degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici e gli edifici con valore storico-ambientale;
- b. per gli edifici identificati dal P.A.T., ma non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. 380/2001.



Art. 25 - Zone di urbanizzazione controllata - Aree di urbanizzazione consolidata

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04 – art. 17 delle NdA del Piano Ambientale

Contenuto

Il P.A.T. recepisce, all'interno del perimetro del Parco del Sile, le zone ad urbanizzazione controllata proprie del Piano Ambientale e normate dall'art.17 delle NdA.

Il P.A.T. individua le aree di urbanizzazione consolidata che comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati o in via di completamento e quelle dell'urbanizzazione programmata prevista dal P.R.G. e non ancora attuata.

Le previsioni non attuate dei P.U.A. non hanno efficacia oltre il termine di validità dei P.U.A. stessi.

Il P.A.T. considera azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi aperti adiacenti. In attuazione di tale azione il P.I. potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla ricomposizione dei rapporti morfologici, funzionali e percettive tra insediamenti e spazi aperti.

Direttive

Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione, completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione consolidata-programmata è precisato dal P.I., il quale:

- a. definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione;
- b. individua i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti;
- c. preordina gli interventi nelle zone adiacenti alle eventuali previsioni di espansione affinché queste possano raccordarsi ed integrarsi con gli insediamenti esistenti;
- d. indica le parti di territorio da trasformare mediante P.U.A. e/o strumenti di coordinamento urbanistico, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici edificatori e in generale i parametri quantitativi e le destinazioni d'uso;
- e. definisce nelle diverse zone gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
- f. valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti
- g. definisce i criteri di progettazione ambientale, di qualità urbana e di sostenibilità per la redazione dei P.U.A..

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale attuare le azioni e gli interventi previsti, e prevale su eventuali prescrizioni di inedificabilità derivanti dalle Tavv. 2 e 3, che possono essere precisate in sede di P.I.

Prescrizioni

Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente P.R.G., qualora compatibili con il P.A.T..

L'approvazione del P.A.T. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano ultimati e siano rispettati i termini per la loro attuazione.

Art. 26 - Ambiti dell'edificazione diffusa

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono i nuclei insediativi sparsi costituiti da addensamenti edilizi isolati posti prevalentemente lungo la viabilità, per i quali il P.A.T. prevede il contenimento e la riqualificazione.

Direttive

Il P.I.:

- a. precisa i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T., definisce se necessario nuove zone insediative e disciplina gli interventi ammissibili;



- b. indica, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- c. risponde alle esigenze abitative di carattere familiare con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza;
- d. limita ed organizza gli insediamenti e gli accessi alla viabilità principale, cercando di limitare il numero di questi ultimi e di migliorare le condizioni di sicurezza stradale;
- e. definisce condizioni e limiti per gli interventi di completamento dell'edificato e le relative tipologie edilizie nel rispetto del contesto rurale;
- f. riduce l'impatto nell'ambiente rurale circostante con fasce di mitigazione da realizzare contestualmente agli interventi ammissibili;
- g. migliora le condizioni di sostenibilità degli insediamenti diffusi (fonti di energia alternative, prelievo idropotabile, smaltimento reflui, bioedilizia, ecc.);
- h. favorisce il reperimento di spazi per usi pubblici (servizi) e migliora le condizioni di fruibilità e di efficienza delle reti;
- i. favorisce la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclo-pedonali, ed il miglioramento generale delle condizioni di sicurezza stradale;
- j. favorisce e riconosce le minime attività terziarie di servizio per il territorio aperto e per gli insediamenti sparsi, dotandole di servizi primari (verde e parcheggio);
- k. detta norme specifiche per ogni zona indicando gli interventi ammessi ed i parametri urbanistico-edilizi da rispettare in armonia con gli indirizzi del P.A.T. e con la disciplina statale e regionale vigente.

È compito del P.I. provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, ove necessario, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Il P.I. provvede alla disciplina degli ambiti dell'edificazione diffusa mediante apposita schedatura e/o indicazione nel repertorio normativo.

Prescrizioni

Prima del P.I., negli ambiti dell'edificazione diffusa, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal pervigente P.R.G., qualora compatibili con il P.A.T.

L'individuazione di tali ambiti non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al P.I., e pertanto l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11 del 2004.

Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo dell'effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Art. 27 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua graficamente una linea preferenziale di sviluppo insediativo in località Sant'Elena.

Direttive

Il P.I. può precisare tale indicazione a seguito di approfondimenti analitici e progettuali degli interventi.

L'individuazione del perimetro delle aree di espansione da effettuarsi nel P.I. è ordinata dalle seguenti regole:

- a. l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la



scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;

- b. tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P. U.A.

Art. 28 - Contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi considerati strategici ai fini dello sviluppo del territorio in quanto possono prevedere anche una radicale trasformazione dello stato di fatto, con allocazione di funzioni che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi espressi.

Direttive

Il P.I. può precisare tale indicazione a seguito di approfondimenti analitici e progettuali degli interventi.

L'individuazione del perimetro dei programmi complessi da effettuarsi nel P.I. é ordinata dalle seguenti regole:

- a. l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- b. tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a P.U.A.

Prescrizioni

Gli interventi ricadenti negli ambiti dei contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS.

Art. 29 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04 - artt.12, 13, 14, 15, 22, 32, 34, 72, 76, 77 del P.T.C.P, DPR. 160/2010 - L.R. n. 55/2012 - Atto di indirizzo regionale approvato con DGR n. 832 del 15 marzo 2010

Direttive generali

Il P.A.T. favorisce il superamento della disciplina urbanistica fondata sullo zoning monofunzionale verso una mixité urbana che assicuri la compresenza di diverse destinazioni innovative e compatibili.

Il P.I., nell'ambito degli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia, in riferimento all'art.5 del P.T.C.P., prevede la realizzazione o integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali, che per garantirne l'adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali, con particolare riferimento alla rete di illuminazione pubblica, all'acquedotto, alla rete fognaria e di depurazione, alla rete di scarico delle acque bianche, alle infrastrutture di distribuzione del gas, alla rete di telefonia fissa e mobile e assimilate (fibra ottica ecc.). Il Comune di concerto con gli Enti preposti e i gestori dei servizi provvede alla mappatura, e all'aggiornamento, delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e fissa criteri metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori infrastrutture.

TESSUTO RESIDENZIALE

Direttive

Il P.I. individua le zone urbanistiche alle quali assegnare destinazioni d'uso di tipo residenziale e attività compatibili con la residenza.

Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine:

- a. di migliorare la qualità della struttura insediativa residenziale tramite:
 1. integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi eventualmente carenti;
 2. riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
 3. riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione turistica e per il tempo libero del territorio aperto;
 4. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;



5. miglioramento dell'accessibilità e delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose per l'interposizione di barriere fisiche (corsi d'acqua, infrastrutture viarie, ecc.);
 6. mitigazione delle situazioni di conflitto legate alla contiguità di tessuti urbani a funzione differente, anche attraverso l'adozione di adeguati dispositivi di filtro;
 7. riqualificazione della scena urbana;
 8. eliminazione delle barriere architettoniche;
 9. interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili;
 10. completamento, riordino funzionale e morfologico dell'edificato residenziale con l'eliminazione degli elementi incongrui;
- b. migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed eliminazione degli eventuali elementi incongrui;
 - c. promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi rispondenti ai principi della sostenibilità e del benessere abitativo, nei quali sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi per il contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, facilitare la raccolta e il riciclo dei rifiuti;
 - d. promuovere soluzioni innovative per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche anche nell'ottica di un loro recupero per fini non domestici.

Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno prediligere soluzioni a basso impatto ambientale, prevedendo comunque le misure mitigative e compensative necessarie a garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento.

Il P.I. potrà programmare interventi di edilizia residenziale convenzionata al fine di garantire l'affitto e/o la vendita di alloggi a prezzi concordati con il Comune alla popolazione che risiede o lavora in Silea, individuati sulla base di apposite graduatorie.

TESSUTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE/COMMERCIALE

Contenuto e direttive per l'insediamento delle attività a rischio di incidente rilevante

Il P.A.T. conferma le indicazioni della Tavola 2.3 del PTCP che individua le aree di incompatibilità assoluta per l'insediamento di attività R.I.R. di cui alla normativa "Seveso".

Nelle restanti aree il P.A.T., in considerazione delle caratteristiche e degli usi del territorio, non prevede l'insediamento di alcuna attività R.I.R.

Contenuto e direttive per le aree produttive ampliabili e non ampliabili di cui al PTCP

Il riferimento normativo per il tessuto produttivo/artigianale/commerciale è dato dal PTCP di Treviso che suddivide le attività produttive in ampliabili e non ampliabili.

Il P.A.T. in base a quanto indicato dal comma 4 art.12 del PTCP e con riferimento all'area produttiva ampliabile ricadente nell'ATO AP.3 e all'area produttiva non ampliabile ricadente nell'ATO I.3, modifica la classificazione di tali aree a seguito di una più approfondita analisi riscontrabile dagli elaborati stessi del P.A.T. e dalle schede normative degli ATO.

Nello specifico il P.A.T. disciplina:

- a. che l'area indicata dal PTCP come ampliabile e ricadente nell'ATO AP.3 non ha le caratteristiche tali da poter essere considerata un'area produttiva vista la sua collocazione in un ambito prettamente agricolo e la sua vicinanza al sito archeologico della via Claudia Augusta;
- b. che l'area indicata dal PTCP come non ampliabile con destinazione terziaria prevalente e ricadente nell'ATO I.3. è da considerarsi ampliabile ovvero destinata ad aumentare la superficie lorda di pavimento al suo interno al fine di:
 - orientare il trasferimento di attività produttive presenti in zona impropria;
 - ammettere il completamento edilizio al suo interno
 Il P.A.T. non prevede alcun ampliamento in termini di superfici di zona.
- c. per le restanti aree la conferma delle previsioni del PTCP per gli ambiti destinati ad attività produttive non ampliabili in quanto considerati di carattere non strategico e finalizzati all'organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. di Treviso e nelle direttive e prescrizioni del presente articolo.

Il P.A.T. quindi, coerentemente con le possibilità di cui all'art.12 del PTCP, individua come ampliabile produttiva l'area ricadente nell'ATO I.3. In tale area sono ammesse funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili), fatte salve eventuali attività terziarie a servizio delle attività insediate

Il P.I. coerentemente con l'art.12 c.4 del PTCP, provvederà a riclassificare una parte omogenea dell'area produttiva ampliabile in area non ampliabile da riconvertire, basandosi sull'analisi delle preesistenze sia interne



che contigue all'are.

Le due distinte aree, ampliabile e non ampliabile da riconvertire, dovranno in ogni caso essere caratterizzate da idonei servizi ed infrastrutture separate, evitando in tal modo la commistione di funzioni e flussi nella medesima area.

In tutte le aree produttive non ampliabili il P.I. dovrà prevedere destinazioni diverse da quella produttiva secondaria, con le possibilità di cui agli artt. 13 e 24 del PTCP..

Per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista dal PRC saranno consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3 lett. A), b) c) e d) del DPR 380/01, fatta salva la possibilità di applicare la procedura di SUAP in variante al P.A.T.

In tutte le aree produttive sono altresì transitoriamente fatti salve, per l'arco di validità delle rispettive convenzioni, le previsioni dei PUA vigenti.

Il P.I. prevede che gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale siano subordinati alla redazione di P.U.A. e nelle more di approvazione dello stesso P.I. il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dal P.R.G. vigente.

Contenuto e direttive per la localizzazione delle medie/grandi strutture di vendita

Il P.A.T. individua grandi strutture di vendita e i parchi commerciali esistenti. Il P.I.:

- a. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative;
- b. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
- c. indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
- d. prevede, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e l'adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione. In particolare:
 1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali;
 2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
 3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
 4. eliminazione delle barriere architettoniche;
 5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità delle strutture, al fine di favorire il benessere degli occupanti e minimizzare le spese di gestione e manutenzione.
- e. localizza, individua o definisce misure che incentivino la localizzazione di insediamenti commerciali e attività terziarie in riferimento agli artt.16 e 17 del P.T.C.P.;

Gli interventi ricadenti negli ambiti delle medie/grandi strutture di vendita sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS.

Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010 e s.m.i. dovrà avvenire in coerenza con i criteri generali stabiliti:

- a. dal DPR 160/2010;
- b. dalla Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001: "Sportello Unico per le attività produttive (D.P.R. n. 160/2010) Indirizzi in materia urbanistica" pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 17/08/2001;
- c. dalla D.G.R. n. 832 del 15 marzo 2010 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 "Norme per il governo del territorio". Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (Art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)" pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 20/04/2010, per le sole parti compatibili con la nuova disciplina (DPR 160/2010);
- d. dalla L.R. n. 55 del 31/12/2012
- e. nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti e alle fragilità di cui ai precedenti artt. 14 e 19.

Per le varianti che comportino modificazioni al P.A.T., si ritiene che il ricorso a tale procedura sarà giustificabile nei casi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, in relazione a fabbricati adibiti ad uso impresa già esistenti e qualora detti interventi si pongano in contrasto con il suddetto piano.

A tal fine si rinvia alle procedure previste dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. Resta in ogni caso



l'obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica della variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e normativa di recepimento.

I predetti interventi disciplinati mediante Sportello unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito per ciascun ATO.

Qualora si tratti, invece, di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti produttivi che si pongano in esplicito contrasto con il PAT, la variante al suddetto piano, data la natura strategica di piano strutturale, sarà ammissibile solo mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004.

Per i progetti che comportino modificazioni al P.I., previo diniego, allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo a tutte le amministrazioni e soggetti interessati almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Qualora l'esito sia favorevole alla variazione del P.I., la determinazione della conferenza di servizi, comprensiva del progetto completo in ogni suo elemento, costituisce adozione di variante al P.I. e tutti i documenti allegati sono depositati presso la segreteria del comune per le opportune forme di divulgazione. Entro 30 giorni dallo scadere del termine per proporre eventuali osservazioni, il Consiglio comunale delibera sulla variante

In riferimento all'atto di indirizzo di cui alla DGR 832/2010, con PAT approvato e con PRG vigente che ha acquisito valore ed efficacia di PI per le parti compatibili con il PAT, in attesa che si completi la nuova pianificazione, la procedura dello Sportello Unico per le attività produttive e gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 48, comma 7 bis 2, della L.R. 11/2004, dall'art. 7, commi 5 e 6, della LR 4/2008 e dalla Circolare Regionale n. 16 del 2001 "Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R.160/2010) Indirizzi come di seguito precisato:

- a. sono soggetti a SUAP di cui all'art. 7 del D.P.R. nr. 160/2010 e s.m.i. e non configurano variante allo strumento urbanistico i seguenti interventi:
 - ampliamenti che si rendono indispensabili per adeguare attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statuali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;
 - modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
 - altri interventi attualmente disciplinati dall'art.2 comma1 del DPR n.160/2010, ove non rientrino nelle fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b. sono realizzabili con procedura SUAP in deroga allo strumento urbanistico subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio Comunale sulla variante secondo le procedure sopra indicate, i seguenti interventi:
 - ampliamenti di attività produttive in zona impropria, compresi impianti tecnologici e strutture di servizio entro il limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie coperta lorda esistente e comunque in misura non superiore a 1.500 mq in quanto ritenuti ammissibili dal PAT;
 - alla fattispecie di cui al punto precedente è assimilato anche il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati all'interno della stessa proprietà, sempre mantenuto entro i limiti di cui al punto precedente.

E' fatto salvo quanto previsto in materia di procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di Sportello Unico (SUAP) dalla L.R. 55 del 31.12.2012.

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. dovrà altresì rispettare i seguenti criteri:

a) non è ammesso:

- il recupero edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
- l'ampliamento l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
- interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
- attivare la procedura dello sportello unico per le interessare attività già oggetto di variante di PRG redatta ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
- interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
- determinare situazioni che possono danneggiare l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, con visuali, ecc.;



b) è obbligatorio:

- provvedere alla verifica dell'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle N.T.A. del P.T.R.C. e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;
- verificare la compatibilità con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio e con le zone di tutela e le zone di vincolo;
- garantire il rispetto delle dotazioni di aree a servizi previste dalla legislazione vigente;
- prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.
- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DISPOSITIVI DI MITIGAZIONE

Direttive

Il P.A.T. considera prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediativo sostenibile, volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente in cui essi vivono, attraverso:

- a. l'aumento della consapevolezza del valore della sostenibilità ambientale e della qualità costruttiva associata ad interventi edilizi (sostenibilità esterna – outdoor);
- b. la promozione della realizzazione di condizioni di benessere abitativo degli occupanti e di salubrità degli ambienti interni (sostenibilità interna - indoor).

Il P.I. prevede che la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale che, fatte salve le condizioni minime richieste per legge o regolamento comunale, raggiungano ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard permetta l'accesso ad un incentivo parametrato ai livelli prestazionali raggiunti.

L'incentivo può essere costituito da una quota aggiuntiva di indice urbanistico non superiore al 20%. La sua attribuzione avviene secondo i modi e le condizioni definite dal "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" che è parte integrante del P.I..

In presenza di funzioni e attrezzature che determinano disturbo sull'intorno, in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura, il P.I. prevede il superamento o la limitazione di tali situazioni di incompatibilità, disponendo l'inserimento di dispositivi di filtro e schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo esercitate, o prevedendo e incentivando, dove possibile, il trasferimento delle funzioni incompatibili.

Il P.I. disciplina le compensazioni e mitigazioni ambientali, anche con riferimento a quanto disposto dal P.T.C.P., e prevede adeguate forme di garanzia da parte dei soggetti esecutori di tali opere, nonché l'eventuale possibilità di monetizzazione delle stesse in funzione dei reali costi di realizzazione e acquisizione di aree.

Ambiti di mitigazione, dispositivi di filtro, schermatura, e di ricucitura paesaggistica devono essere previsti in corrispondenza dei margini degli insediamenti verso il territorio agricolo, valutando la possibilità di integrazione della rete ecologica, e in generale nella realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali, in relazione a quanto disposto dagli specifici contenuti del P.T.C.P..

Art. 30 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. riconosce all'interno del sistema dell'urbanizzazione consolidata alcune aree idonee ad accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento della qualità urbana, all'esterno al miglioramento della qualità territoriale.

L'attuazione delle previsioni del P.A.T. può avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, ovvero attraverso accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04, o accordi di programma, ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/04 da recepire nel P.I.

La precisazione degli obiettivi di riqualificazione di ciascuna area o intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale sono indicati nella disciplina di ciascun A.T.O. di appartenenza.

Direttive

Il P.I. specifica la natura degli interventi, considerando prioritarie azioni integrate che affrontino in modo sinergico problematiche urbane legate a:

- a. qualità degli spazi pubblici e degli edifici;
- b. efficienza delle sistemazioni stradali e degli spazi per la sosta;
- c. vivibilità dei luoghi;

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.



Art. 31 - Opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. Legislativo: artt.13,36 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato come maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante, per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione, i principali edifici, gruppi di edifici, manufatti o attività in essere che, per le loro caratteristiche o condizioni:

- a. sono privi di compatibilità ambientale, sanitaria o urbanistica con gli insediamenti esistenti ;
- b. determinano un forte impatto negativo sul paesaggio circostante, ovvero ledano gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi.

Direttive

Il P.I. può classificare come opera incongrua o elemento di degrado ulteriori edifici, gruppi di edifici e manufatti rispetto a quelli individuati dal P.A.T. in quanto di minor rilevanza strategica comunque assimilabili alle fattispecie di cui ai precedenti punti a e b.

Il P.I. valuta le diverse situazioni e precisa, anche mediante schede progettuali:

- a. gli interventi subordinati alla mitigazione degli impatti;
- b. gli interventi subordinati al miglioramento della qualità e recupero della coerenza;
- c. gli interventi condizionati alla rimozione delle opere incongrue o degli elementi di degrado, anche operando con programmi complessi o applicando lo strumento del credito edilizio.

Il P.I. disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o blocco delle attività incompatibili, indica gli eventuali strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplina le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Prescrizioni

Fino al permanere delle condizioni di incompatibilità sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e tutti quegli interventi che venissero disposti dall'autorità competente al fine di garantire la pubblica incolumità e sicurezza. Nel caso di allevamento zootecnico, quelli che comportano una riduzione della classe e del punteggio dell'allevamento. La cessazione delle condizioni di cui sopra deve essere esaurientemente documentata e dovrà essere oggetto di specifici accertamenti da parte del Comune ed Enti competenti.

Ai fini del trasferimento delle attività incompatibili o rimozione degli elementi di degrado è previsto l'insediamento di funzioni compatibili tra quelle indicate per l'A.T.O. di afferenza.

Art. 32 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: art.13, 31 L.R. 11/04

Contenuto

Il P.A.T. riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo suddividendoli tra quelli:

1. di interesse collettivo;
2. ludico-sportivo-ricreative;
3. di interesse generale;

I servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza posti all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono soggetti alle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Direttive

Il P.I.:

- a. integra il sistema dei servizi con altri elementi necessari;
- b. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali zone insediative;
- c. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;



- d. prevede, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento qualitativo delle strutture e l'adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le esigenze della specifica funzione. In particolare:
1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali;
 2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
 3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
 4. eliminazione delle barriere architettoniche;
 5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità delle strutture, al fine di favorire il benessere degli occupanti e minimizzare le spese di gestione e manutenzione.

Art. 32bis – Invasi artificiali - casse di espansione

Rif. Legislativo: art.13, 31 L.R. 11/04, parere Genio Civile prot. 519933/63.05 del 28/11/2013

Contenuto

Oltre a quanto riportato al precedente art.32, il PAT riconosce quali elementi fondamentali del sistema dei servizi anche le aree identificate dal consorzio di Bonifica Piave come idonee alla realizzazione di volumi di invaso necessari alla laminazione delle piene.

Direttive

Il PI provvederà a disciplinare in tali aree, definendo gli interventi e gli utilizzi del territorio ammissibili, escludendo in ogni caso la possibilità di realizzare nuove edificazioni ed ogni altra trasformazione del territorio che possa ostacolare e/o aggravare la realizzazione dei bacini d'invaso progettati dal Consorzio di Bonifica Piave.

Prescrizioni

Fino all'esatta definizione della specifica disciplina del PI, in tali aree non sono ammesse edificazioni e/o altre opere di qualsiasi genere, fatte salve eventuali opere finalizzate alla sicurezza idraulica del territorio.

Art. 33 - Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di inquinamento

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. promuove forme di governo e controllo della qualità per la diminuzione e il monitoraggio delle fonti di inquinamento in maniera complessiva ed integrata, per realizzare il miglioramento della qualità della vita, per la salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttive

Il Comune provvede ad aggiornare il Piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R. n° 4313 del 21 settembre 1993), valutando principalmente gli effetti causati dall'inserimento di nuova viabilità nel territorio comunale.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Direttive

Il Comune, ai sensi della L.R. 17/09, provvede all'aggiornamento del Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica, che persegue i seguenti obiettivi:

- a. sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
- b. riduzione dell'inquinamento luminoso;
- c. risparmio energetico;
- d. miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali,



monumentali e architettonici;

- e. ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione;
- f. individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e installazioni private, di fini di un loro adeguamento.

Prescrizioni

Gli impianti di illuminazione esterni e le installazioni luminose devono essere realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Art. 34 - Azioni strategiche del sistema relazionale

Rif. Legislativo: art.13 L.R.11/04, artt.25, 27 P.T.C.P.

RETE STRADALE

Contenuto

Il P.A.T. individua e classifica le componenti principali del sistema infrastrutturale viario nei seguenti livelli gerarchici, prevedendo la riorganizzazione e gerarchizzazione della rete esistente e la sua integrazione con nuovi tratti al fine di assicurare efficienza al sistema e di superare le principali situazioni di criticità:

- a. viabilità di connessione territoriale nazionale: rappresentata dall'autostrada A27 Treviso-Belluno;
- b. viabilità di connessione territoriale regionale: costituita dalla Treviso Mare (S.R. 89) e dalla S.R. 53;
- c. viabilità di distribuzione locale;
- d. viabilità urbana: rete viaria interna agli insediamenti che possiedono di fatto, o possono in prospettiva recuperare a seguito della riorganizzazione del sistema viario di scala territoriale, una funzione di distribuzione urbana.

Il P.A.T. indica quali obiettivi principali:

- a. separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, comunale e sovracomunale, tenendo conto dell'opportunità e compatibilità di quei flussi rispetto alla funzione e ai caratteri dei luoghi attraversati;
- b. miglioramento dell'accessibilità ai centri urbani e in particolare ai principali generatori di traffico (servizi di interesse locale/territoriale, aree produttive);
- c. rafforzamento dell'obiettivo della riqualificazione ambientale e della vivibilità delle frazioni minori attraverso l'alleggerimento del traffico veicolare lungo le strade urbane attuali da attuarsi con l'allontanamento dei flussi di puro transito e con un miglioramento delle condizioni di circolazione e sicurezza stradale.

Direttive

Per le componenti del sistema stradale sopra elencate, il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T., indicando gli interventi per:

- a. conseguire gli obiettivi indicati, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione;
- a. definire gli accorgimenti necessari affinché si rendano effettive e percettibili le funzioni attribuite, rispetto ai temi della circolazione, del disegno della strada, dell'arredo e dei materiali;
- b. avvalersi di schemi o piani di settore specifici della mobilità nei quali siano previsti per ogni livello di viabilità, punti logistici di informazione e l'installazione di un'idonea segnaletica volta a fornire una messaggistica variabile in merito alla disponibilità dei posti delle aree di sosta, alla localizzazione delle strutture turistico-ricettive e alle condizioni del traffico in generale;
- c. garantire le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di servizio, ecc.

PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Contenuto

In riferimento ai criteri disposti dal P.T.C.P. e al Piano del Parco del Sile, il P.A.T. promuove la realizzazione di un sistema continuo e interconnesso di percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, in particolare al fine di incentivare la mobilità ciclabile. I percorsi ciclabili dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone, in termini di



sicurezza, autonomia, superamento delle eventuali barriere architettoniche.

Direttive

Il P.I. precisa i percorsi della mobilità sostenibile prevedendo la loro realizzazione in sede protetta, integrando ove possibile percorsi già esistenti.

PUNTI DI ACCESSO AL PARCO DEL SILE E SISTEMA DELLA SOSTA E DELLA RIQUALIFICAZIONE VIARIA E

Contenuto

Il P.A.T. individua i punti di accesso al Parco del Sile e definisce il sistema della sosta come insieme delle principali aree di sosta esistenti o di progetto funzionali alla permanenza e accessibilità al centro storico principale.

Il P.A.T. individua inoltre i principali tratti critici del sistema viabilistico attuale per i quali si prevede il superamento delle condizioni di pericolosità/inadeguatezza, attraverso interventi, da definire puntualmente in sede di P.I. in base alle specifiche condizioni locali, di revisione del sistema della circolazione, adeguamento delle sezioni, rettifica del tracciato, individuazione di percorsi di bypass dei tratti critici non modificabili, ecc.

Direttive

Per le aree di sosta il P.A.T. indica al P.I. quali obiettivi principali :

- a. la riorganizzazione del sistema della sosta indirizzando la domanda verso comportamenti più rispettosi dei contesti storici ed urbanistici più pregiati;
- b. domanda al P.I. l'individuazione di azioni specifiche per la riorganizzazione del sistema della sosta, con l'obiettivo di ridurre la sosta a bordo strada laddove conflittuale con la qualità urbana e/o l'esigenza di limitare i flussi veicolari e prevedendo aree per la realizzazione di nuove aree di sosta a corona dei centri urbani;

Per i punti di accesso al Parco del Sile il P.A.T. indica al P.I. quali obiettivi principali:

- a. la riorganizzazione del sistema della sosta finalizzata alla fruizione del Parco;
- b. la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate poste in collegamento con il sistema dei percorsi della mobilità sostenibile;

Il P.I. identifica e precisa le aree adibite o da adibire a tali funzioni, in ragione della localizzazione e della diversità dei mezzi di trasporto da servire.

Art. 35 - Perequazione, credito edilizio e compensazione

Rif. Legislativo: artt.35, 36, 37 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T., al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, l'attuazione del sistema dei servizi e la riduzione delle criticità attuali, anche con riferimento all'art.5 del P.T.C.P., introduce il principio generale della perequazione nell'attuazione delle trasformazioni urbanistiche del territorio.

Il P.I. può avvalersi degli istituti urbanistici della perequazione, del credito edilizio e della compensazione al fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti.

Per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico il Comune rende noto, mediante avviso pubblico, la possibilità di assumere nel P.I. accordi ed iniziative dei privati (singoli o associati) finalizzati alla realizzazione dei suddetti interventi.

Le proposte di accordo pervenute al Comune sono poste all'attenzione del Consiglio Comunale per il loro accoglimento. Le proposte accolte costituiscono parte integrante del P.I. e sono soggette alle procedure previste dalla L.R. 11/2004.

PEREQUAZIONE

Direttive

Il P.I. definisce i criteri e le modalità attuative della perequazione e può:

- a. individuare diversi ambiti di perequazione precisandone la tipologia;
- b. indicare le parti in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.

L'uso specifico delle singole aree cedute viene definito dal P.I. o dagli accordi, comunque per conseguire finalità di interesse rilevante quali:



- a. attuare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale;
- b. attuare edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- c. la formazione di sistemi ecologici ambientali, preferibilmente integrati con funzioni di mitigazione idraulica e difesa del suolo.

Utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica vi è la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in aree sicure.

CREDITO EDILIZIO

Direttive

Il credito edilizio si configura come l'acquisizione del diritto ad esprimere volumetrie edificatorie, conseguente all'attuazione di determinati interventi di riqualificazione ambientale, da esercitarsi nella medesima area di esecuzione dell'intervento o altra area indicata.

I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali il P.I. può prevedere credito edilizio sono: demolizione di opere incongrue, eliminazione degli elementi di degrado, realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.

Il P.I. individua i criteri applicativi o le operazioni che generano credito edilizio, fissando l'entità del credito e le relative modalità di attuazione.

I volumi maturati con operazioni di credito edilizio possono essere collocati o ripartiti anche all'interno di uno o più A.T.O., diversi da quelli in cui si attua l'intervento che genera il credito edilizio.

COMPENSAZIONE URBANISTICA

Direttive

La compensazione urbanistica consiste nella possibilità, per i proprietari di aree e/o di edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria mediante la definizione concordata di forme alternative all'esproprio.

Le modalità della compensazione possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.

Il P.I. individua i criteri applicativi fissando l'entità della compensazione urbanistica e le relative modalità di attuazione, sempre nei limiti del dimensionamento degli A.T.O. del P.A.T.

Art. 36 - Coni visuali del paesaggio fluviale del Sile

Rif. Legislativo: art. 50 P.T.C.P.

Direttive

Il P.A.T. prevede la conservazione dei coni ottici privilegiati indicati dal Piano del Parco del Sile e delle vedute panoramiche dei principali beni sottoposti a tutela dalle presenti norme.

Il P.I., oltre ad individuare ulteriori coni visuali di interesse paesaggistico nell'intero territorio comunale, dispone un'apposita normativa volta a:

- a. salvaguardare le prospettive, attenendosi alle direttive di cui all'art.16 inerenti i contesti figurativi;
- b. evitare l'interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici (antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, ecc.), di insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell'assetto viario storico al fine di non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela;
- c. conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad un itinerario storico-culturale e paesaggistico;
- d. verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l'installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche.

Art. 37 - Rete ecologica

Rif. Legislativo: artt.13, 41, 43 L.R.11/04 , artt. 36, 37, 38, 39, 40 ,41 P.T.C.P.

Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992);



Direttiva Habitat 92/43/CEE

La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.

Obiettivo primario della rete ecologica è preservare lo spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, garantire che la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e disciplinare azioni antropiche commisurate con alti livelli di autopoesi del sistema ambientale.

La "Rete ecologica" è definita dall'insieme degli elementi costitutivi:

- a. *area nucleo*: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento. Vi sono compresi i S.I.C. e Z.P.S. ed i Biotopi presenti in ambito comunale;
- b. *area di completamento*: ha caratteristiche di sufficiente naturalità, a completamento della dotazione di spazi idonei a sostenere le popolazioni animali;
- c. *buffer zone*: fascia adiacente alle core area che in cui vi è il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali. Svolge una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro, effetto tampone);
- d. *corridoi ecologici secondari*: sono fasce ristrette con caratteristiche ambientali omogenee, che si differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto rappresentano elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei sistemi ambientali distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
- e. *stepping stone*: isole di elevata naturalità, identificate con i principali parchi di villa in ambito urbano e periurbano.

Direttive

Il P.I. disciplina gli elementi della rete ecologica sulla base delle seguenti direttive:

- a. miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- b. conservazione e potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
- c. interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;
- d. valorizzazione delle aree limitrofe ai corsi d'acqua;
- e. tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
- f. valutazione della compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica;
- g. definizione degli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi alla trasformazione, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica;
- h. definizione delle modalità di incentivazione della rete ecologica;
- i. valutazione della possibilità di insediamento di attività agricole non intensive, agriturismi, fattorie didattiche, e comunque attività a basso impatto all'interno delle buffer zone, vietando attività ad elevato consumo di suolo o fortemente impattanti;
- j. previsione di interventi di recupero intensivo, specialmente in aree critiche, attraverso i progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica al fine di favorire le connessioni tra i diversi elementi della rete e mantenere le discontinuità dei varchi minacciati da occlusione insediativa;
- k. definizione di livelli diversificati di idoneità faunistica.

Il P.I. potrà specificare e dettagliare la delimitazione degli elementi della rete, con possibilità di modifica alla loro localizzazione o perimetrazione, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano tale scelta, senza che ciò comporti variante al P.A.T.. È fatto salvo comunque il rispetto degli obiettivi generali e dei contenuti progettuali del P.A.T..

Prescrizioni

La realizzazione e mantenimento degli elementi della "Rete ecologica" è vincolante. Sono sempre vietate nelle aree interessate da elementi della "Rete ecologica" l'apertura di discariche.

Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto:

- a. a VInCA nelle aree nucleo e di completamento del nucleo;
- b. ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile



del procedimento disponga la VInCA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.

AREE NUCLEO E AREE DI COMPLETAMENTO

È fatto divieto di rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea), salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative. Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.).

Non è ammesso l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati, non sono ammesse strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione.

Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche. È vietata l'edificazione di manufatti da destinare ad insediamenti zootecnici intensivi.

Interventi di ampliamento delle consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.

È inoltre fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati, di formare nuovi sentieri e di realizzare nuove edificazioni sparse.

CORRIDOI

Non sono consentiti interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative. Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.).

Gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali delle aree a nucleo, di completamento e dei corridoi ecologici, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della VInCA e comunque soggetti a compensazione di cui all'art.37 della L.R. 11/2004.

È inoltre fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati, di formare nuovi sentieri e di realizzare nuove edificazioni sparse.

Non sono ammesse strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche.

BUFFER ZONE

Sono ammesse attività agricole non intensive, agriturismi, di didattica ambientale e per il tempo libero a limitato impatto.

Le nuove infrastrutture e gli interventi sulle esistenti, se non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di compatibilità ambientale con individuazione di mitigazioni e/o compensazioni ambientali

Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere

Art. 38 - Territorio agricolo

Rif. Legislativo: artt. 43, 44, 45 L.R.11/04, art.24 P.T.C.P.

Contenuto

Il P.A.T. persegue gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio rurale contenuti nella L.R. 11/2004 in particolare per quanto attiene a:

- a. individuazione e valorizzazione degli edifici di valore storico-testimoniale, con disciplina degli usi compatibili;
- b. tutela e limitazione del consumo di suoli ad elevata vocazione agricola mediante la definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione in riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria;



- c. promozione di forme di agricoltura sostenibile, con impiego di tecnologie non inquinanti e risparmio di energia e di risorse non riproducibili e promozione di attività agrituristiche
- d. mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali quale presidio del territorio mediante l'incentivazione di attività complementari;
- e. mantenimento e recupero della viabilità podereale quale elemento per la riscoperta di percorsi tematici e valorizzazione dei fattori identitari storici e rurali.

Direttive generali

Al P.I. è demandato il compito di:

- a. individuare gli ambiti delle aziende agricole esistenti, con riferimento al centro aziendale e alla delimitazione degli appezzamenti;
- b. individuare gli ambiti dove prioritariamente e preferibilmente insediare i nuovi interventi in relazione alla frammentazione fondiaria e alla presenza di colture di carattere intensivo;
- c. individuare le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
- d. individuare le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse per attività orto-floro-vivaistica, con riguardo alle dimensioni, ai materiali, alla regimazione delle acque e di eventuali reflui e stabilirne la possibile collocazione esclusivamente in aree produttive non ampliabili isolate oppure in area agricola, qualora venga prevista un'adeguata fascia di mitigazione, in conformità a quanto disposto dal P.T.C.P.;
- e. determinare la consistenza dei sistemi agricolo produttivi presenti sul territorio (sistema zootecnico, sistema dei seminativi, sistema viti-vinicolo, etc.), sulla base della SAU interessata, della distribuzione territoriale e del numero di aziende interessate;
- f. individuare e determinare la consistenza degli insediamenti zootecnici aziendali ed intensivi ai sensi della D.G.R. 3178/2004 (art. 50. lett. d - edificabilità delle zone agricole Punto 5) e definire le distanze di reciproco rispetto sulla base del tipo di allevamento, del carico allevato e della qualità e quantità di refluo prodotto;
- g. individuare gli ambiti territoriali con peculiari caratteristiche agro-produttive, ambientali e paesaggistiche meritevoli di tutela in riferimento alle caratteristiche delle strutture agricole produttive esistenti;
- h. proporre, di concerto con associazioni di categoria e soggetti interessati progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che prevedano la mitigazione o rimozione di opere ed edifici incongrui, anche attraverso l'utilizzo dello strumento del credito edilizio.

Direttive specifiche

EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI

Il P.I. procede all'individuazione delle costruzioni (strutture agricolo-produttive) esistenti non più funzionali al fondo. La valutazione del cambio di destinazione d'uso è definita da una indagine preliminare sulle singole strutture riportante:

- a. le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- b. i riferimenti catastali;
- c. l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- d. la tipologia e consistenza di eventuali allevamenti;
- e. l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative alle superfici, ai volumi e al loro uso;
- f. eventuali riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito.

La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola e da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI EDIFICI

Il P.I. definisce le modalità di intervento negli edifici in zona agricola previa individuazione delle tipologie esistenti, a tutela dell'identità storico paesaggistica.

Al P.I. è demandata la classificazione del patrimonio edilizio rurale secondo categorie funzionali (edifici di valore storico testimoniale, edifici o aggregati con permanenza di caratteri identitari, edifici detrattori, etc.).

ATTIVITÀ AGRO INDUSTRIALI

Il P.I. individua e localizza gli ambiti idonei all'ubicazione delle attività agroindustriali e a servizio dell'agricoltura, sulla base delle caratteristiche specifiche delle attività e della funzionalità al settore agricolo in virtù di specifici parametri (vicinanza, presenza di infrastrutture viarie di collegamento, etc.) e in conformità a quanto disposto dal



P.T.C.P..

ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

Al P.I. è demandato il compito di verificare la compatibilità delle attività produttive in zona impropria con l'attività agricola ed eventuali altre attività e destinazioni d'uso circostanti. La valutazione tiene conto dei processi produttivi, verifica le possibili relazioni conflittuali con l'intorno, nonché le potenziali alternative e le eventuali forme di mitigazione e compensazione.

PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

Il P.I. stabilisce i limiti per gli interventi di:

- a. miglioramento fondiario;
- b. riconversione colturale;
- c. attività agro-produttive non funzionali al fondo;
- d. infrastrutturazione del territorio rurale.

Al P.I. è demandato il compito di controllo dei processi di trasformazione del territorio che possono comportare eccessiva semplificazione fondiaria o paesaggistica, intensificazione produttiva, frammentazione fondiaria in relazione alle caratteristiche agro-ambientali dell'area. Il Piano definisce le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione del territorio agricolo con riferimento alla capacità dei singoli ambiti agricoli di mantenere inalterati i propri caratteri connotativi e produttivi.

REALIZZAZIONE DI MODESTI MANUFATTI

Il P.I. definisce le modalità di realizzazione di modesti manufatti ai sensi della L.R. 04/2008 art. 5 comma 6/5ter, con l'obiettivo di garantire il ricovero degli animali da bassa corte e degli animali di affezione, nonché il deposito delle attrezzature per fondi non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 44, e di contrastare un insediamento disordinato di piccoli manufatti sul territorio agricolo.

Art. 39 - Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

L' A.C., d'intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l'ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente, indicativamente ogni 2 anni, uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

In sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti prescrizioni così come previsto dal parere n.40 del 24/02/2016 della Commissione VAS:

- il PI dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
- i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 del DL 70/2011 convertito in legge dall'art.1 comma 1 della L 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi, dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07/08/2012;
- il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del PI;
- in sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel rapporto ambientale del PAT;
- va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la VinCA.



Titolo III - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)

Art. 40 - Disciplina degli A.T.O.

Rif. Legislativo: artt. 13 L.R.11/04

Contenuto

Il territorio del Comune di Silea è ripartito in Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.

Gli A.T.O. sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi. La disciplina degli A.T.O. integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo III ed è articolata in:

- a. disposizioni generali, formulate per ciascun insieme di A.T.O.;
- b. disposizioni locali specifiche e dimensionamento formulati per ciascun A.T.O.

Per ciascun A.T.O., oltre alle funzioni descritte e quantificate nel dimensionamento, sono riportate le funzioni strategiche prevalenti attribuite che il P.I. dovrà organizzare e disciplinare.

Art. 41 - Dimensionamento del P.A.T.

Rif. Legislativo: artt. 31 L.R.11/04, art. 11 P.T.C.P.

Contenuto

Il P.A.T. definisce il dimensionamento relativamente alle seguenti funzioni:

- a. residenziale e attività compatibili con la residenza;
- b. commerciale-direzionale;
- c. produttiva;
- d. turistico-ricettiva.

Il P.A.T. è dimensionato, nel rispetto del fabbisogno futuro decennale, in considerazione della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente e di possibili cambi d'uso di immobili esistenti.

Il P.A.T. determina, come indicato nelle relative tabelle, le quantità massime per:

- a. la residenza e attività compatibili;
- b. le attività commerciali-direzionali;
- c. le attività produttive.
- d. le attività turistico-ricettive.

Il carico insediativo aggiuntivo comprende la volumetria di nuova costruzione e la volumetria generata da cambi d'uso.

Ai fini del dimensionamento non si considera cambio d'uso quello tra gli usi compatibili ammessi per ciascuna categoria urbanistica definita dal PI e comunque quello finalizzato al riordino e riqualificazione degli insediamenti esistenti e degli spazi pertinenziali nelle zone individuate dal PI.

Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo:

- a. l'individuazione, in sede di P.I., di zone per la gestione di strutture produttive esistenti in zona impropria;
- b. l'edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati;
- c. gli interventi edilizi di completamento nelle aree dell'urbanizzazione consolidata e gli interventi edilizi nella zona agricola;
- d. la quota parte aggiuntiva di indice urbanistico entro il 20% resa disponibile dalla realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale secondo i modi e le condizioni definite dal "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" del P.I., come previsto all'art.29, ovvero interventi eseguiti in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 14/09 modificata con L.R.13/11 o in virtù di altre leggi speciali a carattere temporaneo.

Direttive

Il P.I.:



- prevede interventi di edilizia residenziale per i diversi A.T.O. anche in relazione a valutazioni sulla consistenza del patrimonio edilizio residenziale disponibile non utilizzato o già autorizzato;
- può aumentare o diminuire le quantità specifiche assegnate ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T.;
- per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo calcolato, il P.I. può individuare specifiche zone e definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi, di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante.

A.T.O.	NOME	Carico insediativo aggiuntivo di edilizia residenziale (mc.)		
		Nuova previsione	Residuo di P.R.G.	Complessivo
AF.1	Isola di Villapendola	2.500	3.000	5.500
AF.2	Silea Ovest	20.000	20.000	40.000
AF.3	Cendon Ovest	10.000	8.000	18.000
AF.4	S. Elena Ovest	15.000	12.000	27.000
AF.5	Sile Sud	500	2.000	2.500
AP.1	Avogadro-Bianchini	10.000	0	10.000
AP.2	Agricolo Silea	10.000	0	10.000
AP.3	Claudia Augusta	20.000	8.000	28.000
I.1	Lanzago	10.000	15.000	25.000
I.2	Silea Est	10.000	20.000	30.000
I.3	Produttivo Commerciale Silea	10.000	3.000	13.000
I.4	Cendon Est	35.000	26.000	61.000
I.5	S. Elena Est	60.000	3.000	63.000
I.6	Canton	5.000	3.500	8.500

A.T.O.	NOME	Carico insediativo aggiuntivo complessivo (quantità già presenti nel P.R.G. e nuove previsioni)		
		Industriale / artigianale	Commerciale / direzionale (mq di superficie lorda di pavimento)	Turistico-ricettivo (mc)
AF.1	Isola di Villapendola	0	0	4.500
AF.2	Silea Ovest	0	80.000	30.000
AF.3	Cendon Ovest	0	4.000	8.000
AF.4	S. Elena Ovest	0	3.000	10.000
AF.5	Sile Sud	0	0	0
AP.1	Avogadro-Bianchini	0	5.000	10.000
AP.2	Agricolo Silea	5.000	0	0
AP.3	Claudia Augusta	0	11.500	20.000
I.1	Lanzago	0	8.000	5.000
I.2	Silea Est	0	90.000	15.000
I.3	Produttivo Commerciale Silea	10.000	25.000	30.000
I.4	Cendon Est	1.000	19.000	8.000
I.5	S. Elena Est	1.000	3.000	0
I.6	Canton	1.500	0	0



Art. 42 - Dotazione di aree per servizi

Rif. Legislativo: artt. 31 L.R.11/04

Contenuto

La dotazione di standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema insediativo favorendo la costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi, puntando a creare una continuità tra gli spazi pubblici e di uso pubblico e migliorandone l'accessibilità. Il P.A.T. prevede, ai sensi dell'art.31, comma 3, della L.R.11/2004, la seguente dotazione minima di aree per servizi:

- per la residenza 30 mq per abitante teorico;
- per le attività commerciali/direzionali 100 mq ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
- per le attività produttive 10 mq ogni 100 mq di superficie di zona;
- per le attività turistico-ricettive 15 mq ogni 100 mc.; nel caso di insediamenti all'aperto 10 mq ogni 100 mq.

Ai sensi dell'art.31, comma 2, lettera e) della L.R. 11/04, i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno 3 mq per abitante teorico da insediare.

Nel rispetto del dimensionamento complessivo, in relazione al sistema dei servizi da attivare, il P.A.T. definisce per ciascun A.T.O.:

- per la residenza, la quantità di aree a servizi complessiva minima;
- per le attività produttive, commerciali/direzionali, turistico-ricettive, le quantità di aree a servizi minime in relazione alle previsioni del P.A.T.

Direttive

Il P.I. individua le aree necessarie all'adeguamento della dotazione di standard, nel rispetto del D.M. 1444/68 e dell'art. 31 della L.R. 11/2004:

- privilegiando progetti organici di riqualificazione urbana;
- dimensionando le previsioni alle effettive necessità;
- utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili.

Il P.I. per le attività produttive, commerciali/direzionali, turistico-ricettive esistenti e quelle confermate dal P.R.G. dovrà soddisfare le quantità di cui alla L.R. 15/04.

In relazione all'effettiva possibilità di attuazione e fruizione, e nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T., le quantità di aree a servizi indicate in ciascun A.T.O., potranno essere individuate dal P.I. in aree ricadenti in tutto o in parte in A.T.O. adiacenti.

A.T.O.	NOME	Aree per servizi (mq)			
		Per la residenza complessive	Per le attività produttive	Per le attività commerciali / direzionali	Per le attività turistico-ricettive
AF.1	Isola di Villapendola	4.190	0	0	675
AF.2	Silea Ovest	20.030	0	80.000	4.500
AF.3	Cendon Ovest	8.610	0	4.000	1.200
AF.4	S. Elena Ovest	14.850	0	3.000	1.500
AF.5	Sile Sud	1.820	0	0	0
AP.1	Avogadro-Bianchini	8.030	0	5.000	1.500
AP.2	Agricolo Silea	5.900	500	0	0
AP.3	Claudio Augusta	37.580	0	11.500	3.000
I.1	Lanzago	75.890	0	8.000	750
I.2	Silea Est	109.320	0	90.000	2.250
I.3	Produttivo Commerciale Silea	5.960	1.000	25.000	4.500
I.4	Cendon Est	41.270	100	19.000	1.200
I.5	S. Elena Est	31.350	3.000	100	0
I.6	Canton	11.990	150	0	0



Art. 43 - Trasformazione della zona agricola

Rif. Legislativo: artt. 13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola:

- a. Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale: 11,77 kmq;
- b. Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 18,93 kmq;
- c. Rapporto S.A.U. / S.T.C.= 63,0% > 61,3%
- d. Zona agricola massima trasformabile = S.A.U. X 1,3% = 153.088 mq.

In sede di P.I. la quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata potrà subire un incremento massimo del 10%. Non si considera trasformazione di zona agricola:

- a. la conferma e/o modifica delle ZTO indicate dal del P.R.G. vigente ad esclusione delle zone E;
- b. il riconoscimento del tessuto edilizio esistente.

Per quanto riguarda la trasformazione della zona agricola in destinazioni diverse da quella agricola, relativamente all'insediamento di aree produttive (industriali/artigianali), per grandi strutture di vendita o di altre strutture alle stesse assimilate, per strutture turistico-ricettive, per attrezzature sportive o servizi pubblici aventi carattere di intercomunalità a seguito di previsioni di strumenti di pianificazione di livello superiore o per accordi di pianificazione fra comuni, la percentuale di trasformabilità è riferita proporzionalmente alla somma delle singole SAU dei comuni interessati, indipendentemente dalla specifica localizzazione dell'area trasformata.

Direttive e prescrizioni

La S.A.U. trasformabile come calcolata a norma di legge deve essere considerata come limite non superabile.

In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla S.A.U., del nuovo volume assentito e realizzato.

Non costituisce consumo di S.A.U., e pertanto non rientra nel parametro dimensionale di cui al precedente punto e), quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 3650 del 25.11.2008 e s.m.i. riferito alla cartografia di individuazione della S.A.U. esistente e l'individuazione di zone per la disciplina dei fabbricati esistenti.

In sede di P.I. dovrà essere inserito il dimensionamento delle aree di trasformazione secondo le esigenze legate alla produzione e in ottemperanza alle direttive/prescrizioni della strumentazione urbanistica di livello superiore, fermo restando che la superficie massima dovrà essere ricompresa all'interno dei limiti di cui sopra.

Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, può limitatamente discostarsi dai perimetri delineati dal P.A.T. delle "aree di urbanizzazione consolidata", dell'"edificazione diffusa" e degli A.T.O., alle seguenti condizioni:

- nel rispetto del limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T. e del dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza;
- sono escluse dalle presenti modifiche le aree interessate da "invarianti" e le aree ricomprese tra le "azioni di tutela del sistema insediativo e ambientale paesaggistico" rispettivamente nella tavola 2 e nella tavola 4 del P.A.T.;

Le suddette variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del P.A.T. e dei vincoli individuati nella tavola 1, impedendo (o controllando) la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 44 - Insiemi di A.T.O. e schede normative

Rif. Legislativo: artt. 13 L.R.11/04

Contenuto

Il P.A.T. ai sensi dell'art.6 delle presenti norme individua:

- a. gli A.T.O. del sistema ambientale e paesaggistico come una parte di territorio di interesse strategico, vocata principalmente alla tutela e valorizzazione delle funzioni agricolo-produttive, degli aspetti naturalistico-ambientali e paesaggistici, suddivisi nei due seguenti insiemi:



- AF" del sistema ambientale fluviale;
- AP del sistema ambientale di pianura;
- b. gli A.T.O. "I" del sistema insediativo come una parte di territorio di interesse strategico, vocata principalmente ad ospitare nuclei insediativi strutturati, di interesse residenziale e produttivo.

Nelle schede normative riportate sono dettagliati gli obiettivi specifici da perseguire nelle singole parti di territorio del Comune di Silea.

Direttive

Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

Il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T. e purchè non venga superato il rapporto Superficie Agricola Utile/Superficie Territoriale Comunale (S.A.U./S.T.C.) stabilito dalla L.R. n. 11/2004 per l'intero territorio comunale.



**A.T.O. - Ambientale Fluviale AF.1
ISOLA DI VILLAPENDOLA**

Identificazione

Superficie territoriale: mq 609.660
Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4

Abitanti residenti: 103

L'A.T.O. AF.1. è situato lungo il margine nord-occidentale del territorio comunale, al confine con i comuni di Casier e Treviso.

Il nome deriva dal fatto che comprende parte dell'Isola di Villapendola. L'ambito rientra sia nell'ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sia nel perimetro dei siti Natura 2000 identificati con i codici IT3240019 e IT3240031. L'area comprende terreni coltivati ad uso seminativo e vigneto con abitato sparso e due ex-cave ora adibite a laghetti per la pesca sportiva.

Tale ambito rappresenta un elemento importante per la rete ecologica comunale, funzione favorita dall'abbondante presenza dell'acqua e dall'assenza di strade ad alto volume di traffico. Nonostante l'80% della superficie del sistema sia costituito da terreni coltivati (pertanto profondamente controllati dall'azione antropica), si registrano ambienti favorevoli alla presenza dell'avifauna e di altri piccoli selvatici.

Il tessuto insediativo è limitato ad una decina di edifici storico ambientali situati nella parte sud dell'A.T.O. dove, inoltre, si riscontra la presenza di un elettrodotto e di un allevamento zootecnico intensivo.

La parte sud dell'ATO rientra nell'ambito della Variante i Burci che prevede interventi di riqualificazione ambientale e riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero poste in collegamento con il sistema dei percorsi ciclopeditoni del Parco

Obiettivi locali

Ambiente

- Tutela e valorizzazione del territorio aperto con riconoscimento del ruolo strategico dell'agricoltura in ambito territoriale paesaggistico integrato ad altre funzioni compatibili con l'ambiente quali attività ricreative legate al turismo visitazionale e culturale.
- Interventi di riordino del territorio agricolo con l'eliminazione delle opere incongrue e completamento della rete dei filari e delle siepi
- Realizzazione di opere finalizzate alla riduzione e/o eliminazione di rischio idraulico come previsto dalla V.C.I.

Insedimenti

- Recupero, tutela e valorizzazione di tutti gli elementi di valore storico-culturale come componenti di un sistema integrato, in continuità con quello delle aree di interesse ambientale paesaggistico
- Riconversione delle attività produttive in zona impropria finalizzata alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero secondo le indicazioni contenute nelle Norme Ambientali

Accessibilità e mobilità locale

- Riqualificazione in senso paesaggistico degli assi viari con possibile individuazione di spazi anche attrezzati per la sosta in corrispondenza dei cono visuali di maggior percezione qualitativa;
- Realizzazione di una rete di percorsi minori quali sentieri per escursioni, naturalistici e didattici e percorsi ciclo-pedonali fruendo di tracciati esistenti e di nuova esecuzione che presentino caratteristiche di compatibilità sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente agricole con bassa presenza di residenzialità.



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>3.000</u>	mc <u>2.500</u>	Aree per servizi	mq <u>4.190</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>4.500</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>675</u>	



A.T.O. – Ambientale Fluviale AF.2 SILEA OVEST	
Identificazione	
Superficie territoriale: mq 1.395.053 Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4	Abitanti residenti: 401
<p>L'A.T.O. AF.2 è probabilmente l'ambito più eterogeneo in quanto caratterizzato dalla presenza di molteplici aree dalla differente destinazione d'uso.</p> <p>La parte settentrionale riserva l'unica zona agricola integra che il Piano del Parco del Sile considera di ripristino vegetazionale mentre quella posta a sud, ricadente per la maggior parte in zona P2 nel PAI, comprende le aree a servizi destinate al potenziamento dei plessi sportivi.</p> <p>La parte centrale è occupata da una zona di tipo produttivo e dalla zona denominata ex Chiari e Forti soggetta negli ultimi a un complesso intervento di riqualificazione e riconversione. I maggiori elementi di pregio storico e paesaggistico sono invece rappresentati dall'ex Mulino Stucky e dalle altre due Ville Venete Velier e Roman.</p>	
Obiettivi locali	
<p>Ambiente</p> <ul style="list-style-type: none">- Tutela e valorizzazione del territorio aperto posto a nord dell'ATO.- Interventi di riordino del territorio agricolo con l'eliminazione delle opere incongrue e completamento della rete dei filari e delle siepi- Realizzazione di opere finalizzate alla riduzione e/o eliminazione di rischio idraulico come previsto dalla V.C.I. <p>Insedimenti</p> <ul style="list-style-type: none">- Recupero, tutela e valorizzazione di tutti gli elementi di valore storico-culturale come componenti di un sistema integrato, in continuità con quello delle aree di interesse ambientale paesaggistico- Riconversione delle attività produttive in zona impropria finalizzata alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero secondo le indicazioni contenute nelle Norme Ambientali <p>Accessibilità e mobilità locale</p> <ul style="list-style-type: none">- Riqualificazione in senso paesaggistico degli assi viari con possibile individuazione di spazi anche attrezzati per la sosta in corrispondenza dei coni visuali di maggior percezione qualitativa;- Realizzazione di una rete di percorsi minori quali sentieri per escursioni, naturalistici e didattici e percorsi ciclo-pedonali fruendo di tracciati esistenti e di nuova esecuzione che presentino caratteristiche di compatibilità sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.	
Funzioni attribuite	
Funzioni prevalentemente residenziali e/o compatibili con la residenza, commerciale e turistico-ricettivo.	



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>20.000</u>	mc <u>20.000</u>	Aree per servizi	mq <u>20.030</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>80.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>80.000</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>30.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>4.500</u>	



A.T.O. - Ambientale Fluviale AF.3 CENDON OVEST	
Identificazione	
Superficie territoriale: mq 925.539 Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4	Abitanti residenti: 167
<p>L'A.T.O. AF.3 ricade nell'ambito del Parco del Sile, a sud della A27, ed è situato tra la S.P.113 e il comune di Casale sul Sile.</p> <p>Sotto il profilo ambientale è un ambito particolarmente complesso e delicato in quanto interessato dalla presenza di vincoli di varia natura.</p> <p>Oltre infatti al vincolo paesaggistico generato dal Sile, l'ambito ricade quasi interamente nelle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica indicate dal PAI come P3, P2 e P1. La parte classificata come P3 corrisponde in linea di massima alle aree della Rete Natura 2000 ovvero il SIC n°IT3240031 e la ZPS n°IT3240019.</p> <p>Il tessuto insediativo è prevalentemente storico: oltre alle zone A emergono infatti le Ville Venete Colotti, Cervellini, Allegri, Pisani.</p> <p>Le aree non urbanizzate sono occupate da seminativi e vigneti che il Piano del Parco classifica come zone a ripristino vegetazionale, a riserva naturale orientata e ad orientamento</p>	
Obiettivi locali	
Ambiente	
<ul style="list-style-type: none">- Tutela e protezione della fauna locale e della funzionalità di corridoio ecologico dell'area- Valorizzazione della fascia di territorio lungo il fiume Sile con sistemazione a verde attrezzato mediante elementi arborei e percorsi ciclo-pedonali nel quadro di un risalto complessivo delle connotazioni di pregio agricolo-ambientale del territorio (corsi d'acqua, ambiti di valenza architettonico-monumentale ed ecologica, complessi di valore storico-culturale)- Mantenimento delle peculiarità agricole negli spazi aperti;- Mitigazione della A27	
Insedimenti	
<ul style="list-style-type: none">- Riqualficazione e modesta integrazione volumetrica dell'edilizia rurale diffusa in risposta alle esigenze abitative degli abitanti insediati finalizzando gli interventi alla riqualficazione, recupero, riuso del patrimonio edilizio esistente nonché alla eliminazione degli elementi di degrado presenti nel territorio- Salvaguardia, recupero e valorizzazione identitaria:<ul style="list-style-type: none">• del centro storico e delle attività in essi esercitate, degli spazi aperti, della morfologia urbana e degli immobili di interesse culturale, anche mediante interventi di eliminazione o mitigazione dei contrasti con i valori culturali esistenti e cambi d'uso per recupero a destinazione residenziale e/o attività compatibili;• delle Ville Venete, degli immobili di interesse tipologico-documentario e annesse pertinenze scoperte;	
Accessibilità e mobilità locale	
<ul style="list-style-type: none">- Definizione di percorsi turistici pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari elementi di pregio storico e ambientale e integrazione degli stessi in un più ampio disegno dei percorsi della mobilità sostenibile- Potenziamento del sistema di accesso e sosta al Parco del Sile in prossimità del centro storico di Cendon;- Allargamento della sede stradale di Via Cendon nel tratto compreso tra via Chiesa e via Capitello al fine di poter realizzare una pista ciclopedonale	
Funzioni attribuite	
Funzioni prevalentemente agricole, residenziali e turistico ricettive.	



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. Teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>8.000</u>	mc <u>10.000</u>	Aree per servizi	mq <u>8.610</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>4.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>4.000</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>8.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>1.200</u>	



A.T.O. - Ambientale Fluviale AF.4 S.ELENA OVEST	
Identificazione	
Superficie territoriale: mq 427.795 Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4	Abitanti residenti: 315
<p>L'A.T.O. AF.4 si pone in continuità territoriale con l'ATO AF.3 ovvero compreso tra la SP113 e il fiume Sile.</p> <p>Il tessuto insediativo, caratterizzato dalla presenza di un piccolo centro storico e di alcuni elementi di valore storico testimoniale, occupa circa un terzo dell'ambito, mentre la parte restante, ricadente in area non idonea all'edificabilità, è destinata all'uso di seminativi non irrigui e arboricoltura.</p> <p>Da segnalare la presenza al centro dell'ATO di alcuni elementi detrattori per il paesaggio quali un allevamento zootecnico intensivo, un depuratore e un'attività produttiva.</p>	
Obiettivi locali	
Ambiente	
<ul style="list-style-type: none">- Valorizzazione dell'area di pregio paesaggistico-ambientale, tutela e protezione della fauna locale e della funzionalità di corridoio ecologico dell'area, incentivando l'attrattività sotto il profilo turistico-ricettivo di quest'area.- Mantenimento delle peculiarità paesaggistiche del territorio aperto.- Valorizzazione della fascia di territorio lungo il fiume Sile e del corrispondente corridoio ecologico, con sistemazione a verde attrezzato nei punti di maggior percezione (coni visuali) mediante elementi arborei e percorsi ciclo-pedonali nel quadro di un risalto complessivo delle connotazioni di pregio agricolo-ambientale del territorio (corsi d'acqua, ambiti di valenza architettonico-monumentale ed ecologica, complessi di valore storico-culturale)- Interventi di riordino del territorio agricolo con l'eliminazione delle opere incongrue e completamento della rete dei filari e delle siepi- Rimozione di edifici, anche produttivi, non coerenti con il carattere dei luoghi	
Insedimenti	
<ul style="list-style-type: none">- Rimozione di edifici produttivi non coerenti con il carattere dei luoghi- Riqualficazione e modesta integrazione volumetrica dell'edilizia rurale diffusa in risposta alle esigenze abitative degli abitanti insediati finalizzando gli interventi alla riqualficazione, recupero, riuso del patrimonio edilizio esistente nonché alla eliminazione degli elementi di degrado presenti nel territorio	
Accessibilità e mobilità locale	
<ul style="list-style-type: none">- Integrazione della rete di viabilità podereale con percorsi di connessione tra la SP.113 e il fiume Sile.- Previsione di una rotatoria all'incrocio tra via Duca d'Aosta e via Cimitero, mettendo così in sicurezza l'intersezione stradale.	
Funzioni attribuite	
Funzioni prevalentemente agricole con bassa presenza di residenzialità.	



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>12.000</u>	mc <u>15.000</u>	Aree per servizi	mq <u>14.850</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>3.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>3.000</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>10.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>1.500</u>	



A.T.O. – Ambientale Fluviale AF.5 SILE SUD	
Identificazione	
Superficie territoriale: mq 378.453 Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4	Abitanti residenti: 44
<p>L'A.T.O. Aa.4 copre una piccola porzione del territorio comunale, che si estende dal limite della frazione di S.Elena fino al confine meridionale.</p> <p>L'ATO ricade completamente nell'ambito del Sito di Importanza Comunitaria n°IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio" e nella ZPS Zona di Protezione Speciale n°IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa San Michele Vecchio"</p> <p>Il tessuto insediativo è rado, con la presenza di tre ville venete Villa Barbini, Ca' Riva e Villa Contarini ed alcuni agglomerati residenziali più recenti.</p> <p>Tra Ca' Riva e Villa Contarini si estende una vasta area individuata dal Piano del Parco come zona a riserva naturale orientata.</p> <p>Sotto il profilo idraulico la parte nord dell'A.T.O. ricade nelle aree a pericolosità individuate dal PAI e dal punto di vista geologico quasi interamente in area non idonea.</p>	
Obiettivi locali	
<p>Ambiente</p> <ul style="list-style-type: none">- Tutela degli elementi di naturalità presenti nella matrice agraria a supporto del ruolo svolto nella rete ecologica dal corridoio ecologico, dalle core area e dalle aree di completamento.- Promozione di studi settoriali su ecosistemi biotopi flora e fauna per definire piani di azione a carattere ambientale e paesaggistico- Conservazione, miglioramento ed estensione del sistema di siepi campestri e vegetazione ripariale e golenale;- Favorire l'incremento della biodiversità degli agroecosistemi attraverso l'impianto di siepi, alberature, piccole zone umide, ecc. <p>Insedimenti</p> <ul style="list-style-type: none">- Tutela e valorizzazione dell'edificato esistente con particolare riferimento ai complessi storico-culturali al fine di un loro recupero e conservazione nel rispetto delle attività agricole locali e nel quadro di una valorizzazione complessiva del territorio;- Ammissibilità di contenuti ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle attività di conduzione del fondo agricolo, da definirsi con il P.I. <p>Accessibilità e mobilità locale</p> <ul style="list-style-type: none">- Conservazione della rete di viabilità podereale, dei percorsi rurali di immersione nel territorio e dei corsi d'acqua per il mantenimento e la valorizzazione complessiva delle connotazioni a vocazione agricola ambientali dell'A.T.O.;	
Funzioni attribuite	
Funzioni prevalentemente agricole con bassa presenza di residenzialità.	



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>2.000</u>	mc <u>500</u>	Aree per servizi	mq <u>1.820</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	



**A.T.O. - Ambientale della Pianura AP.1
AVOGADRO-BIANCHINI**

Identificazione

Superficie territoriale: mq 1.859.130
Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4-P6

Abitanti residenti: 201

L'A.T.O. AP.1 si colloca sulla parte nord –est del territorio comunale ed è delimitato a sud dalla via Creta a nord dal confine con il comune di Carbonera, ad est dai confini con il comune di S.Biagio di Callalta e ad ovest dalle aree di pertinenza della Villa Bianchini e Avocado.

E' caratterizzato dalla presenza del SIC IT3240031 e pur avendo le caratteristiche di un ambito prevalentemente ambientale è un'area interessata dalla presenza di insediamenti di tipo industriale e artigianale collocati lungo la via Callalta (SR 53) che collega Treviso a Portogruaro.

Tra la ferrovia posta a nord dell'ATO e la SR 53 si estendono appezzamenti coltivati di grandi dimensioni assimilabili ai campi aperti mentre a sud della SR 53 il paesaggio cambia aspetto per lasciare spazio alla presenza di filari e siepi e modesti nuclei rurali.

Sotto il profilo geologico e idraulico l'area non presenta problematiche in quanto ricadente interamente in area idonea e/o a condizione.

Obiettivi locali

Ambiente

- Nella parte sud dell'ambito sviluppo, densificazione e ricomposizione dell'ambito in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica minore (reticolo di corsi minori e apparati vegetali ad esso connessi, sistemi di siepi rurali, ecc.)
- Nella parte nord dell'ambito mantenimento delle funzioni agricole produttive e salvaguardia delle aree agricole integre da garantire tramite il mantenimento e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio

Insedimenti

- Ammissibilità di contenuti ampliamenti edilizi funzionali agli edifici esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle attività di conduzione del fondo agricolo, da definirsi con il P.I.
- Conferma delle previsioni del PTCP relativamente alle aree produttive non ampliabili.

Accessibilità e mobilità locale

- Predisposizione di idonei interventi di mitigazione in prossimità delle aree produttive mediante elementi di arredo e mascheratura arborea
- Percorsi ciclopedonali connessi con gli elementi di tutela e, dove possibile, l'individuazione e idonea attrezzatura di punti panoramici o rilevanti per la percezione del contesto figurativo delle ville Bianchini e Avogadro.

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente agricole con bassa presenza di residenzialità.



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>0</u>	mc <u>10.000</u>	Aree per servizi	mq <u>8.030</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>5.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>5.000</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>10.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>1.500</u>	



**A.T.O. - Ambientale della Pianura AP.2
AGRICOLO SILEA**

Identificazione

Superficie territoriale: mq 1.486.331

Abitanti residenti: 130

Unità di Paesaggio P.T.C.P.: P6

L'A.T.O. AP.2 occupa la porzione nord-est del territorio comunale e si estende dal fiume Nerbon all'abitato di Silea.

La complessità agronomica, ambientale, geomorfologica dell'A.T.O. risulta essere di particolare interesse. L'ambito infatti, è caratterizzato da una vasta area agricola le cui siepi e filari dividono seminativi non irrigui e vigneti.

La continuità del sistema è interrotta dal passaggio dell'autostrada A27 che isola ad est una piccola porzione di territorio agricolo ed il tessuto insediativo è rado, con la presenza di alcuni agglomerati residenziali recenti.

Sotto il profilo geologico buona parte dell'ATO è interessato dalla presenza di aree intercluse a drenaggio difficoltoso (presenza di depressioni topografiche, falda superficiale o elevato contenuto di termini limosi e argillosi nel substrato).

Il sistema appare quindi discretamente antropizzato ma la buona presenza di siepi campestri, di fossati dall'aspetto naturaliforme e di strade relativamente poco trafficate, permettono il mantenimento di piccole nicchie per gli animali selvatici che vanno salvaguardate.

Obiettivi locali

Ambiente

- Tutela degli elementi di naturalità presenti nella matrice agraria a supporto del ruolo svolto nella rete ecologica dalla buffer zone posta a sud dell'ATO.
- Promozione di studi settoriali su ecosistemi biotopi flora e fauna per definire piani di azione a carattere ambientale e paesaggistico.
- Mantenimento delle specie arboree lungo i sentieri originari, da integrare con nuovi raggruppamenti di specie tradizionali, da disporsi in rapporto agli insediamenti presenti nel territorio, alla morfologia dei fondi e alle visuali
- Valorizzazione della fascia di territorio lungo il fiume Nerbon e del corrispondente corridoio ecologico, con sistemazione a verde attrezzato mediante elementi arborei e percorsi ciclo-pedonali nel quadro di un risalto complessivo delle connotazioni di pregio agricolo-ambientale del territorio.

Insedimenti

- Riordino morfologico dell'edificato valutando la possibilità di ampliamento e di nuova costruzione in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi, da definirsi con il P.I., stabilendo le relative modalità di intervento e parametri quantitativi;

Accessibilità e mobilità locale

- Integrazione della rete di viabilità podereale, dei percorsi rurali di immersione nel territorio e dei corsi d'acqua per il mantenimento e la valorizzazione complessiva delle connotazioni a vocazione agricolo-ambientali dell'A.T.O.;
- Predisposizione di idonei interventi di mitigazione nelle aree prossime all'autostrada A27 mediante elementi di arredo e mascheratura arborea.

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente agricole con bassa presenza di residenzialità.



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>0</u>	mc <u>10.000</u>	Aree per servizi	mq <u>5.900</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>5.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>500</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	



**A.T.O. - Ambientale della Pianura AP.3
CLAUDIO AUGUSTA**

Identificazione

Superficie territoriale: mq 6.889.690

Abitanti residenti: 1.066

Unità di Paesaggio P.T.C.P.: P6

L'A.T.O. AP.3 occupa buona parte della porzione meridionale del territorio comunale, ed è caratterizzato dalla presenza di appezzamenti coltivati di estensione medio-grande (campi aperti) e da un edificato residenziale che si concentra lungo le vie Ceroico e Pozzetto. E' tagliato in diagonale dal passaggio della strada Claudia Augusta che ne genera anche un vincolo di tipo monumentale.

Come già visto per altri sistemi agricoli, l'antropizzazione dei seminativi influenza profondamente i caratteri naturalistici, ma sono comunque ancora presenti microhabitat (fossati, canali, sistemi di siepi) in grado di ospitare l'avifauna, micromammiferi e anfibi. La parte centrale dell'ambito è attraversato da est a ovest dall'elettrodotto e dal metanodotto e l'inserimento di elementi non adatti al contesto rurale potrebbe provocare importanti squilibri sul sistema paesaggistico. Presenza del fiume Musestre e del Canale Pentia.

Obiettivi locali

Ambiente

- Mantenimento delle funzioni agricole produttive e salvaguardia delle aree agricole integre da garantire tramite il mantenimento e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio (sistemazioni agricole tradizionali, reticolo idrografico superficiale, percorsi poderali, manufatti e insediamenti rurali, tipologia e allineamento delle alberature, ecc.).
- Promozione della conoscenza e della fruizione turistico ricreativa del territorio di pregio naturalistico.
- Ricostituzione del patrimonio della biodiversità della rete ecologica territoriale e locale costituita dai corridoi ecologici del Pentia e del Musestre e dalla buffer zone, mediante integrazione delle attuali colture con colture tradizionali compatibili con la morfologia del suolo agrario, con ecotoni di margine, con piccoli incolti, con l'implementazione dei filari e siepi.
- Rimozione di elementi detrattori

Insediamenti

- Riqualficazione e modesta integrazione volumetrica dell'edilizia rurale diffusa in risposta alle esigenze abitative degli abitanti insediati finalizzando gli interventi alla riqualficazione, recupero, riuso del patrimonio edilizio esistente nonché alla eliminazione degli elementi di degrado presenti nel territorio
- Tutela e valorizzazione degli edifici con valore storico-ambientale, volta ad un corretto recupero dei manufatti e un loro impiego a servizio di funzioni connesse alla residenza e alle attività agricole locali o per altri utilizzi compatibili.
- Tutela del contesto figurativo della villa come elemento riconoscibile da molteplici punti del territorio agricolo;
- Conferma del potenziamento delle aree a servizi previste dal PRG;
- Riordino edilizio e funzionale della struttura insediativa di recente impianto e suo modesto ampliamento al fine di favorire la permanenza e la crescita fisiologica della popolazione locale;

Accessibilità e mobilità locale

- Conservazione della rete di viabilità poderale, dei percorsi rurali di immersione nel territorio e dei corsi d'acqua per il mantenimento e la valorizzazione complessiva delle connotazioni a vocazione agricola ambientali dell'A.T.O.;
- Realizzazione dei percorsi della mobilità sostenibile individuati dal Piano del Parco lungo la Via Claudia Augusta, preservando e salvaguardando lo storico asse non solo per l'aspetto archeologico ma anche per la valenza paesistica della zona;
- Riqualficazione in senso paesaggistico degli assi viari con possibile individuazione di spazi anche attrezzati per la sosta in corrispondenza dei con visuali di maggior percezione qualitativa;

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente agricole con bassa presenza di residenzialità.



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>8.000</u>	mc <u>20.000</u>	Aree per servizi	mq <u>37.580</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>11.500</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>11.500</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>5.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>3.000</u>	



A.T.O. - Insediativo I.1 LANZAGO	
Identificazione	
Superficie territoriale: mq 767.158 Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4	Abitanti residenti: 2.363
<p>L'A.T.O. I.1 è situato a nord del centro di Silea tra la zona ZPS e la S.R. 53. È occupato nella quasi totalità dall'insediamento residenziale della frazione di Lanzago ad esclusione di alcune parti marginali di territorio nella parte settentrionale destinate a seminativi che giungono fino al confine comunale e caratterizzate dalla presenza delle fasce di rispetto dei depuratori. L'ATO è attraversato da nord a sud dal contesto figurativo della Villa Tiepolo di Carbonera ed è toccato sul lato est dal SIC IT3240031.</p>	
Obiettivi locali	
<p>Ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salvaguardia delle aree agricole integre a nord della via Carducci da garantire tramite il mantenimento e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio (percorsi storici, elementi vegetazionali ecc.). <p>Insedimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferma delle aree a servizi programmate previste dal P.R.G. - Completamento del sistema residenziale ed inserimento di funzioni e servizi per la residenza <p>Accessibilità e mobilità locale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di un itinerario di interesse ambientale lungo il contesto figurativo della Villa Tiepolo - Gestione e miglioramento dell'accessibilità e percorribilità di Via Tiepolo con separazione del traffico da quello locale a scala urbana 	
Funzioni attribuite	
Funzioni prevalentemente residenziali e/o compatibili con la residenza, commerciale e turistico-ricettivo.	

Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>15.000</u>	mc <u>10.000</u>	Aree per servizi	mq <u>75.890</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>8.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>8.000</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>5.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>750</u>	



A.T.O. - Insediativo I.2 SILEA EST	
Identificazione	
Superficie territoriale: mq 1.297.273 Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4	Abitanti residenti: 3.444
<p>L'A.T.O. I.2 si riferisce al capoluogo di Silea comprensivo delle sue aree a servizi localizzate lungo il fiume Melma, le aree residenziali e l'ambito produttivo per cui ne è prevista la riconversione dal PRG vigente.</p> <p>Il centro storico di piccole dimensioni è adiacente ad alcuni complessi di valore storico testimoniale tra cui spiccano la Villa Veneta Franchini individuata dal PTCP come contesto figurativo e il suo parco inserito nella rete ecologica come stepping stone.</p> <p>L'ATO, caratterizzato dalla presenza del SIC IT3240031, è diviso in due dal Fiume Melma che lo attraversa da nord a sud ed il centro dell'ambito è un nodo critico idraulico.</p>	
Obiettivi locali	
<p>Ambiente</p> <ul style="list-style-type: none">- Realizzazione di opere finalizzate alla riduzione e/o eliminazione di rischio idraulico come previsto dalla V.C.I. <p>Insedimenti</p> <ul style="list-style-type: none">- Salvaguardia, recupero e valorizzazione identitaria:<ul style="list-style-type: none">• del centro storico e delle attività in essi esercitate, degli spazi aperti, della morfologia urbana e degli immobili di interesse culturale, anche mediante interventi di eliminazione o mitigazione dei contrasti con i valori culturali esistenti e cambi d'uso per recupero a destinazione residenziale e/o attività compatibili;• delle Ville Venete, degli immobili di interesse tipologico-documentario e annesse pertinenze scoperte;- Dimensionamento dei servizi residenziali in rapporto alle esigenze della popolazione residente e di quella eventualmente aggiunta a seguito degli interventi di recupero, riqualificazione, ristrutturazione, nel rispetto degli standard urbanistici di legge- Conferma della riconversione dell'area produttiva in area residenziale. <p>Accessibilità e mobilità locale</p> <ul style="list-style-type: none">- Definizione di percorsi turistici pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari elementi di pregio storico e ambientale e integrazione degli stessi in un più ampio disegno dei percorsi della mobilità sostenibile- Disincentivazione dell'accesso automobilistico privato di penetrazione all'interno del centro migliorando la fruizione dei parcheggi di cintura ed il servizio di trasporti pubblici, nell'ottica di una progressiva pedonalizzazione delle aree centrali	
Funzioni attribuite	
Funzioni prevalentemente residenziali e/o compatibili con la residenza, commerciale e turistico-ricettivo.	



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. Teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>20.000</u>	mc <u>10.000</u>	Aree per servizi	mq <u>109.320</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>90.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>90.000</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>15.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>2.250</u>	



A.T.O. - Insediativo I.3 PRODUTTIVO COMMERCIALE SILEA	
Identificazione	
Superficie territoriale: mq 772.188 Unità di Paesaggio P.T.C.P.: P6	Abitanti residenti: 112
<p>L'A.T.O. I.3 è situato nella parte centrale del territorio comunale, a sud del centro di Silea delimitato ad est dall'autostrada A27 in direzione Belluno, a nord da un trattodella Treviso Mare, a sud ovest dalla via Cendon .</p> <p>L'A.T.O. è occupato prevalentemente da attività di tipo produttivo e artigianale in parte esistenti e in parte in fase di realizzazione, mentre nella restante porzione (a sud del casello) sono presenti gli impianti sportivi comunali realizzati costruiti negli anni novanta, di cui una modesta quantità è ancora in fase di programmazione e una piccola zona residenziale.</p> <p>L'unica agricola, coltivata a vigneti, funge da area cuscinetto per la Villa Veneta Garbellotto.</p>	
Obiettivi locali	
<p>Ambiente</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitigazione dell'impatto negativo delle attività produttive verso gli insediamenti residenziali di Silea e verso il paesaggio agrario a nord dell'A.T.O.- Monitoraggio della produzione di rifiuti (civili ed industriali) e aumento del livello di raccolta differenziata.- Applicazione dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14.000, EMAS, EMAS d'area, ecc.) ai cicli produttivi.- Miglioramento dell'efficienza energetica (attiva e passiva) ed ambientale degli edifici produttivi, sperimentazione di fonti energetiche rinnovabili.- Predisposizione di dispositivi specifici per la mitigazione degli impatti visivi, acustici e di eventuale inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti produttivi, in particolare in prossimità dei piccoli insediamenti residenziali a nord e a sud dell'A.T.O. <p>Insediamenti</p> <ul style="list-style-type: none">- Conferma delle aree programmate previste dal P.R.G. destinate al rafforzamento del sistema produttivo per accogliere nuove imprese e all'accoglimento e ricollocazione di attività situate in "zona impropria" come previsto dall'art.12 del PTCP.- Adeguamento delle attrezzature di servizio specifiche, e inserimento di servizi a supporto delle imprese nel settore innovazione e formazione.- Previsione ampliamento ambito impianti sportivi a sud del casello autostradale;- Promozione di interventi edilizi volti alla rerealizzazione di un nuovo paesaggio urbano innovativo con l'inserimento di <i>land mark</i> strategici a sviluppo prevalentemente verticale la cui disciplina sarà definita con la strumentazione attuativa a seguito di accordi pubblico-priato art.6 della L.R. 11/2004.	
Funzioni attribuite	
Funzioni prevalentemente produttive e di supporto e sviluppo alle attività produttive	



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>3.000</u>	mc <u>10.000</u>	Aree per servizi	mq <u>5.960</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>25.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>25.000</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>10.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>1.000</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>30.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>4.500</u>	



A.T.O. - Insediativo I.4 CENDON EST

Identificazione

Superficie territoriale: mq 1.100.841
Unità di Paesaggio P.T.C.P.: F4-P6

Abitanti residenti: 969

L'A.T.O. I.4 occupa la porzione di territorio che si estende dall'autostrada fino alla via Pantiera ed è delimitato a sud dalla Via S.Elena. Il tessuto insediativo corrispondente all'abitato di Cendon è prevalentemente residenziale; sono presenti alcuni edifici di carattere storico testimoniale tra cui spicca il Mulino che ricade in una zona attualmente destinata ad uso produttivo.

La presenza del fiume Nerbon, che attraversa l'ATO da nord a sud per poi proseguire il suo percorso nell'ATO AF.3 e confluire nel Sile rappresenta un elemento su cui appoggiare la rete ecologica comunale e indirizzare alcuni interventi verso la tutela e salvaguardia dello stesso.

Obiettivi locali

Ambiente

- Tutela degli elementi di naturalità presenti nella matrice agraria a supporto del ruolo svolto nella rete ecologica dal corridoio ecologico e dalle aree di completamento.

Insedimenti

- Riconversione dell'area artigianale e industriale nell'Isola Bettiol al fine di attribuire idonee destinazioni d'uso compatibili con l'ambiente e l'ecosistema circostante e i caratteri storici del luogo, migliorando e accrescendo la qualità urbana e territoriale.
- Individuazione di un'area idonea ad accogliere nuovi insediamenti di tipo residenziale.

Accessibilità e mobilità locale

- Realizzazione di una rete di percorsi minori quali sentieri per escursioni, naturalistici e didattici e percorsi ciclo-pedonali fruendo di tracciati esistenti e di nuova esecuzione che presentino caratteristiche di compatibilità sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.
- Messa in sicurezza e risonamento di via Pantiera e gerarchizzazione dei flussi di traffico.

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente residenziali e/o compatibili con la residenziale, commerciale e turistico-ricettivo.

Dimensionamento

Carico insediativo aggiuntivo		Standard urbanistici richiesti			
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>26.000</u>	mc <u>35.000</u>	Aree per servizi	mq <u>41.270</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>19.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>19.000</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>1.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>100</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>8.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>1.200</u>	



A.T.O. - Insediativo I.5 S.ELENA EST	
Identificazione	
Superficie territoriale: mq 386.751 Unità di Paesaggio P.T.C.P.: P6	Abitanti residenti: 625
<p>L'A.T.O. I.5, comprende la frazione est di S.Elena che si sviluppa in parte nel triangolo formato dalla S.P.113 e la via Pozzetto e in parte a nord di questa stessa via. Il tessuto urbano consolidato è quasi interamente residenziale ad esclusione di una piccola zona destinata a deposito e magazzino di materiale edile e le aree a servizi realizzate si riferiscono alle recenti scuole materne ed elementari.</p> <p>Sotto il profilo geologico l'ambito ricade per la maggior parte in area idonea e in parte in area idonea a condizione.</p>	
Obiettivi locali	
<p>Ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervento di ricomposizione ambientale e paesaggistica dell'area della discarica <p>Insediamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di aree idonee ad accogliere nuovi insediamenti residenziali, tenuto conto della presenza della nuova scuola e della vicinanza al centro storico della frazione di Sant'Elena. - Riconoscimento e conservazione della funzione urbana centrale attraverso interventi di miglioramento degli spazi pubblici e tutela delle aree e spazi scoperti interni al tessuto insediativo. - Fronti da riqualificare <p>Accessibilità e mobilità locale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razionalizzazione della rete viaria di accesso, di attraversamento e di collegamento con il territorio esterno - Riqualificazione e recupero della dimensione di strada urbana per il tratto che attraversa il centro di S.Elena anche adottando tecniche di "traffic calming" con privilegio della sicurezza, della ciclabilità, delle zone pedonalizzate incentivando la qualità degli spazi pubblici e dei loro arredi 	
Funzioni attribuite	
Funzioni prevalentemente residenziali e/o compatibili con la residenza, commerciale e turistico-ricettivo.	

Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>3.000</u>	mc <u>60.000</u>	Aree per servizi	mq <u>31.350</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>3.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>3.000</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>1.000</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>100</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	



A.T.O. - Insediativo I.6 CANTON

Identificazione

Superficie territoriale: mq 527663
Unità di Paesaggio P.T.C.P.: P6

Abitanti residenti: 343

L'A.T.O. I.6 è situato nella parte meridionale del territorio comunale a confine con i comuni di Casale sul Sile e Roncade e prende il nome dalla frazione che lo occupa.

La maggiorparte dell'ambito è occupata dalla zona agricola che comprende in parte anche l'area sottoposta a vincolo archeologico della Via Claudia Augusta.

Il tessuto urbano consolidato si suddivide in una zona residenziale e in una zona produttiva in cui si insedia una fabbrica di gelati posta tra la via Bassa Trevigiana e la Via Belvedere.

Obiettivi locali

Ambiente

- Mantenimento delle funzioni agricole produttive e salvaguardia delle aree agricole integre da garantire tramite il mantenimento e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio (sistemazioni agricole tradizionali, reticolo idrografico superficiale, percorsi poderali, manufatti e insediamenti rurali, tipologia e allineamento delle alberature, ecc.).
- Incentivazione, per le attività produttive, dell'adozione di sistemi gestione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente, nell'adesione ai sistemi di qualità ambientale come ISO14001 ed EMAS.
- Predisposizione di dispositivi specifici per la mitigazione degli impatti visivi, acustici e di eventuale inquinamento da polveri, a perimetro degli insediamenti produttivi, in particolare in prossimità degli insediamenti residenziali.
- Miglioramento dell'efficienza energetica (attiva e passiva) ed ambientale degli edifici produttivi, sperimentazione di fonti energetiche rinnovabili.

Insediamenti

- Riordino edilizio e funzionale della struttura insediativa di recente impianto e suo modesto ampliamento al fine di favorire la permanenza e la crescita fisiologica della popolazione locale;
- Riqualificazione e modesta integrazione volumetrica dell'edilizia rurale diffusa lungo la via Belvedere in risposta alle esigenze abitative degli abitanti insediati finalizzando gli interventi alla riqualificazione, recupero, riuso del patrimonio edilizio esistente nonché alla eliminazione degli elementi di degrado presenti nel territorio
- Evitare l'insediamento di distributori di carburanti lungo la via Belvedere

Accessibilità e mobilità locale

- Realizzazione dei percorsi della mobilità sostenibile previsti dal Piano del Parco adeguatamente accompagnato da interventi volti al mascheramento dell'area produttiva.

Funzioni attribuite

Funzioni prevalentemente agricole e residenziali



Dimensionamento					
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici richiesti		
Residenziale	Volumetria		Standard (ab. teorico = mc 150)	Primari	Secondari
	Residuo P.R.G.	Nuova previsione		10 mq/ab	20 mq/ab
	mc <u>3.500</u>	mc <u>5.000</u>	Aree per servizi	mq <u>11.990</u>	
Commerciale/ Direzionale	S.L.P.		Standard	100 mq/100mq S.L.P.	
	mq <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	
Industriale/ Artigianale	Superficie di zona		Standard	10mq/100mq	
	mq <u>1.500</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>150</u>	
Turistico- ricettivo	Volumetria		Standard	15 mq/100 mc	
	mc <u>0</u>		Aree per servizi aggiuntive	mq <u>0</u>	